SEDUTA 107. SITZUNG 28-5-1952

Presidente: MAGNAGO

vice-Presidente: MENAPACE

•

Ore 10

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PANIZZA (D.C.): Processo verbale della seduta del 12-5-1952.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): (legge il verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale ? Il verbale è approvato.

Sono state presentate alcune interpellanze ed interrogazioni. Interpellanza del vice-Presidente Menapace indirizzata all'Assessore ai lavori pubblici, concernente la strada che porta al comune di Bresimo per la valle omonima e sul contributo dato dalla Regione per la costruzione della strada.

Un'interrogazione del consigliere Cristoforetti che chiede se è vero che la dottoressa Lorenzi è stata incaricata di sostituire l'Assessore agli affari sociali presso il Centro di assistenza sociale.

Un'altra interrogazione del consigliere Cristoforetti che chiede alla Giunta regionale di intervenire presso la Giunta provinciale di Trento perché non dia troppe autorizzazioni a contrarre mutui ai comuni.

Un'interpellanza del consigliere Cristoforetti che chiede all'Assessore agli affari gene-

rali perché abbia fatto distribuire un fascicolo di istruzioni per gli uffici elettorali, compilato ad uso dei componenti di lingua tedesca esclusivamente in tedesco.

Altra interrogazione del consigliere Cristoforetti che chiede alla Giunta di intervenire presso il ministero competente ed all'ufficio compartimentale delle Ferrovie dello Stato perché venga tolto quel rudere ferroviario di Mori-stazione.

Interrogazione del consigliere Scotoni diretta all'Assessore regionale all'agricoltura. È stato con ciò comunicato l'oggetto delle interrogazioni e interpellanze nuove pervenute. È pervenuta pure una mozione del consigliere Cristoforetti concernente la Trento-Malè, che verrà messa all'ordine del giorno della prossima seduta, perché non è giunta in tempo utile, come previsto dal Regolamento.

Passiamo al 1º punto dell'Ordine del giorno: « Legge per la elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige ». La convocazione attuale è stata fatta su richiesta di oltre un quinto dei consiglieri ai sensi dell'articolo 28 dello statuto. Prego leggere la relazione della Giunta regionale.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): (legge la relazione). Questa relazione accompagnava il primo disegno di legge in-

viato a tutti i signori Consiglieri. Il disegno di legge è stato ripreso in esame dalla Giunta regionale la quale vi ha portato delle modificazioni, ed ha accompagnato il nuovo disegno di legge con la seguente relazione:

Relazione

Lo statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige, all'articolo 19, premesso quale debba essere fondamentalmente il sistema da applicarsi nelle elezioni del Consiglio regionale e cioè che la rappresentanza deve essere proporzionale ed a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, prescrive che le norme relative debbono essere stabilite con legge regionale.

Spetta quindi al Consiglio regionale il delicato compito di esaminare, discutere e poscia approvare la legge che detterà le norme elettorali per la nomina del Consiglio.

La prima elezione del Consiglio regionale è avvenuta in base al Decreto legislativo 13-9-1948, n. 1155, applicando le disposizioni del T. U. delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1948, n. 26, e apportandovi soltanto quelle modificazioni, nella maggior parte procedurali, necessarie per adattare la legge alle diversità esistenti tra Stato e Regione. Sostanzialmente il Governo si era limitato ad indicare e precisare soltanto i motivi di ineleggibilità. La assegnazione dei mandati è stata fatta applicando il sistema del quoziente elettorale e attribuendo i seggi non assegnati, perché non era stato raggiunto il quoziente, alle liste che avevano i maggiori resti.

Affinché il Consiglio regionale possa assolvere il suo compito di dettare le norme per l'elezione del Consiglio medesimo, la Giunta regionale ha disposto che venissero elaborati due disegni di legge, riguardanti l'uno le norme che regolano l'elezione del Consiglio, l'altro la compilazione, la tenuta e la revisione delle liste elettorali valevoli per l'elezione del Consiglio stesso.

Il secondo disegno di legge potrà venir preso in esame e posto in discussione quando il Consiglio regionale ritenesse necessario di adottare apposite norme intese a modificare la legge costituzionale 7 ottobre 1947, n. 1058, che disciplina l'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

La competenza della Regione di regolare le elezioni del Consiglio regionale con norme proprie costituisce una particolarità di carattere costituzionale, poiché soltanto all'Assemblea regionale siciliana e al Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige è stata riconosciuta questa competenza; per tutte le altre Regioni della Repubblica la competenza in questa materia spetta invece al Parlamento.

Lo statuto per la Regione Trentino-Alto Adige non si limita, però, ad attribuire al Consiglio regionale la competenza di emanare le leggi elettorali regionali, ma fissa anche i principi fondamentali ai quali il Consiglio regionale deve attenersi, stabilendo, sempre all'articolo 19, che il sistema da adottarsi è quello proporzionale, diretto e segreto. Esso fissa anche il numero dei Consiglieri regionali da eleggere, che è di un consigliere per ogni 15 mila abitanti o frazioni superiori ai 7.500, calcolati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

Il citato articolo stabilisce ancora che la Regione è ripartita nei collegi provinciali di Trento e Bolzano. Con l'ultimo capoverso del medesimo articolo, 19, inoltre, lo statuto conferisce alla nostra Regione una libera facoltà affermando che per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a 3 anni. Altre norme di carattere costituzionale, e che devono quindi essere osservate, sono contenute negli articoli 21, 23 e 24 dello statuto e queste riguardano la durata in carica del Consiglio (4 anni), la sua attività, che si deve svolgere in sessioni biennali tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano, e la convocazione dei comizi elettorali.

Lo statuto regola, inoltre, la prestazione del giuramento da parte dei Consiglieri eletti e il modo nel quale avviene l'elezione del Presidente, del vice-Presidente e dei segretari nonché le funzioni degli stessi.

Si tratta di un complesso di norme che rappresentano sostanzialmente quello che deve essere il contenuto della legge elettorale. Nulla è detto nello statuto per quanto riguarda il diritto elettorale passivo e le norme procedurali per l'elezione dei Consiglieri.

Il disegno di legge che vi viene presentato per lo studio e per l'eventuale approvazione si è conformato alle norme succitate, le quali, essendo di carattere costituzionale, non sembrano suscettibili di modificazioni.

Il disegno di legge è diviso in titoli.

TITOLO Iº

Disposizioni generali.

Il Titolo I° contiene, sotto la denominazione di « Disposizioni generali », le norme fondamentali della legge.

L'articolo 1 non fa che riprodurre quanto è detto nel primo capoverso dell'articolo 19 dello statuto e la disposizione collima anche coll'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica dd. 5 febbraio 1948, n. 26, che approva il T. U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Unica variazione allo statuto è quella che, copiata dal decreto sopra citato, stabilisce che « il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti ». Si tratta di una maggiore precisazione, che non apporta sostanzialmente nessuna variazione a quanto stabilito dall'articolo 9 dello statuto regionale.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge non fanno altro che ripetere « ad litteram » le disposizioni relative contenute negli articoli 19, 21 e 22 dello statuto regionale, analoghe a quelle della legge per l'elezione dei Deputati, e non richiedono chiarimenti.

TITOLO IIº

Elettorato.

Il Titolo IIº tratta dell'elettorato ed è suddiviso in due Capi, riguardanti rispettivamente l'elettorato attivo e l'elettorato passivo.

Capo 1º - Elettorato attivo.

L'elettorato attivo è un diritto che ha avuto la sua sanzione nella costituzione della Repubblica, la quale all'articolo 48, stabilisce che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età; che il voto è personale e uguale, libero e segreto, e finalmente che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Nella Carta costituzionale non è detto quali siano questi casi di esclusione dall'elettorato attivo, ma essi sono stati precisati nell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058, contenente le norme per la disciplina del-

l'elettorato attivo e per la tenuta o la revisione annuale delle liste elettorali nonché nella legge d.d. 23 dicembre 1947, n. 1453 e nell'articolo 4 della legge dello Stato 20 gennaio 1948, n. 6 contenente le norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.

Nel disegno di legge per le elezioni del Consiglio regionale si sarebbero potute omettere le disposizioni che regolano l'esclusione dal diritto elettorale attivo, limitandosi a far richiamo alla legge dello Stato che regola la compilazione delle liste elettorali, poiché la iscrizione in queste costituisce la base per l'esercizio del diritto di voto.

Questa omissione, infatti, è avvenuta nel decreto del Presidente della Repubblica del 5-12-1948, n. 26 che approva il T. U. della legge per l'elezione della Camera dei deputati, ma nel disegno di legge regionale in esame si è ritenuto opportuno di riprodurre integralmente l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058, per non dover far ricorso alla consultazione di leggi dello Stato.

Per quanto riguarda le leggi speciali, che limitano soltanto temporaneamente il diritto di voto, si è fatto richiamo alle stesse disposizioni transitorie del disegno di legge (legge 23 dicembre 1947, n. 1453).

L'articolo 8 del disegno di legge precisa a chi spetti il diritto elettorale attivo per le elezioni regionali. La formulazione di questo articolo sarà diversa a seconda che il Consiglio regionale faccia uso o meno della facoltà attribuitagli dall'articolo 19 — ultimo comma — dello statuto regionale, (facoltà di stabilire il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni).

Quando il Consiglio regionale deliberasse di non far uso di questa facoltà, la dizione dell'articolo 8 potrà essere la seguente: « sono elettori tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali in uno dei comuni della regione, che abbiano compiuto il 21° anno di età e non si trovino in alcune delle condizioni previste dall'articolo seguente ».

Qualora, invece, il Consiglio regionale deliberasse di richiedere per l'esercizio del diritto di voto che l'elettore debba avere la sua residenza non interrotta nella regione per un determinato periodo di tempo, che in nessun caso può essere superiore a tre anni, la formulazione dell'articolo 8 potrà essere la seguente: « Sono elettori tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali in uno dei comuni della regione, compilate a termini della legge regionale, che non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla presente legge ».

Le disposizioni dell'articolo 48 della Carta costituzionale che regolano l'elettorato attivo, e la legge 7 ottobre 1947 n. 1058, che reca le norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali non collimano con le disposizioni contenute nell'articolo 19 dello statuto regionale e che è esso pure una legge costituzionale, stabilendo detto articolo che per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere fissato dalla legge regionale il requisito della residenza nel territorio della regione per un periodo ininterrotto non superiore a 3 anni.

La competenza di decidere circa l'uso della facoltà suindicata spetta unicamente al Consiglio regionale, per cui la Giunta regunale si limita a fare a questo proposito le osservazioni che seguono.

Sembrerebbe fuori di dubbio che la deviazione dal principio contenuta dall'articolo 48 della costituzione è dovuto dalla richiesta fatta dai partiti o dai membri della Commissione incaricata per l'elaborazione di poter e dover corrispondere a questa richiesta.

Rimane però fermo che si tratta di una facoltà della quale il Consiglio regionale può farne uso o meno, come è libero richiedere una residenza ininterrotta nella regione di uno o due o tutt'alpiù tre anni.

La decisione a questo riguardo è congiunta, tuttavia, a conseguenze sulle quali è opportuno richiamare fin d'ora l'attenzione del Consiglio regionale. Quando questo non ritenesse di fare uso della citata facoltà verrebbe di molto semplificata tutta la procedura elettorale, con notevole risparmio di spese e di lavoro perché in tal caso le liste elettorali permanenti, sono sempre pronte in qualsiasi momento dovessero venire indetti i comizi elettorali, senza dover ricorrere a liste elettorali speciali, di carattere regionale.

Quando, invece, il requisito della residenza ininterrotta nella regione venisse incluso nella legge elettorale, qualunque sia la durata di questo periodo, si renderebbe necessario compilare apposite liste per le elezioni regionali, perché per ogni elettore iscritto nelle liste elettorali dovrebbe venir accertato da quanto tempo esso ha la sua residenza nel comune, donde provenga ed eventualmente da quanti anni lo stesso risieda in un comune della Regione, poiché normativa è la residenza nella Regione e non già nel Comune.

Nel caso che questo requisito, indispensabile per essere ammesso all'elettorato attivo non esistesse, l'elettore dovrebbe venire eliminato dalle liste elettorali e questa esclusione dovrebbe essere quanto meno notificata all'interessato, dandogli come è ben naturale, il diritto di ricorso nei modi e nelle forme previste dalle leggi elettorali.

La competenza in materia di ricorso in tema elettorale resta attribuita alla Magistratura, poiché la tutela del diritto elettorale è affidata alla stessa.

Su questo argomento si dovrà ritornare con maggiori particolari nella relazione sul disegno di legge relativo alla compilazione delle liste elettorali regionali.

L'articolo 9 del disegno di legge riproduce letteralmente la disposizione che enumera le persone escluse dal diritto elettorale attivo (articolo 2 della legge 7-10-1947 n. 1058).

Nell'articolo 10 è fatto richiamo alle norme che regolano l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali, la tenuta e la revisione delle stesse, che sono quelle della legge statale del 1 ottobre 1947 n. 1058, quando il Consiglio non facesse uso della facoltà di cui all'articolo 19 dello statuto regionale; quando invece il Consiglio regionale deliberasse la compilazione di apposite liste elettorali, per l'elezione del Consiglio regionale si dovrebbe all'articolo 10 fare richiamo alla legge regionale, anziché a quella sopra citata.

Capo 2º - Elettorato passivo.

Il Capo II° del Titolo II° del disegno di legge contiene le norme che regolano l'elettorato passivo nei riguardi dell'elezione del Consiglio regionale.

Lo statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige non contiene nessuna disposizione relativa alla eleggibilità dei Consiglieri regionali, per cui conviene risalire alle disposizioni contenute nella costituzione e nelle altre leggi dello Stato, emanate in materia elettorale.

La Costituzione, all'articolo 104, stabilisce che la Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere e che i membri del Consiglio superiore della Magistratura, finché sono in carica,

non possono far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Il principio quindi dell'autonomia della Magistratura e la sua imparzialità portano con sé l'incompatibilità per i Magistrati, che esercitano le loro funzioni nella Regione o nei riguardi della Regione, a far parte del Consiglio regionale, Ente a carattere politico e di partito.

All'articolo 122 della Costituzione è detto, poi, che nessuno può appartenere contemporaneamente ad un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad altro Consiglio regionale. Conseguentemente non possono far parte del Consiglio regionale i deputati o senatori ed i consiglieri regionali facenti parte di altri Consigli regionali.

Infine, l'articolo 135 della Costituzione sancisce il principio che l'Ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale.

È ovvio che queste incompatibilità cessano se, al momento delle competizioni elettorali, i membri degli istituti suindicati hanno cessato di far parte degli stessi.

La legge elettorale valevole per l'elezione dei deputati e dei senatori del 25 febbraio 1948 n. 26 contiene pure disposizioni di incompatibilità elettorale passiva nei riguardi di persone che per il loro ufficio sono chiamate a vigilare, controllare, o tutelare l'attività della Regione o di Enti dipendenti dalla stessa e possono, forse per la posizione che rivestono, influenzare le decisioni del Consiglio o l'esito delle elezioni. Fra questi sono enumerati i sindaci dei capoluoghi di provincia, i funzionari di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei Ministri, i commissari governativi ed i prefetti nella regione, i magistrati, gli ufficiali generali ed ammiragli e gli ufficiali superiori

delle forze armate. In queste categorie, inoltre, dovrebbero indubbiamente essere compresi anche i membri del Governo, in quanto non appartengono al Parlamento.

Per tutti vale però il principio che l'esclusione dalla eleggibilità non ha effetto, se le funzioni esercitate da loro siano cessate prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali o almeno prima della presentazione delle candidature.

Altre disposizioni, relative ai diplomatici, ai consoli ed ai vice-consoli sono contenute nell'articolo 7 della legge 7-10-1947 n. 1058, ed anche per questi è prevista la ineleggibilità a consiglieri regionali in dipendenza della carica da essi coperta.

L'articolo 8 della precitata legge enumera una serie di motivi di ineleggibilità per le persone che, in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società od imprese private, risultano vincolate collo Stato o con la Regione per contratti, concessioni o somministrazioni che comportino l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di norme generali o particolari (protettive del pubblico interesse); oppure che sono rappresentanti, amministratori o dirigenti di società od imprese private, risultano vincolate collo Stato o con la Regione per contratti, concessioni o somministrazioni che comportino l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di norme generali o particolari (protettive del pubblico interesse); oppure che sono rappresentanti, amministratori o dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o interessi; oppure siano consulenti legali od amministratori o prestino in modo permanente la loro opera a persone o società indicate nei due capoversi precedenti.

Anche la legge per l'elezione dei consigli comunali o provinciali, come pure il disegno di legge di iniziativa governativa per l'elezione dei consiglieri regionali, contiene norme dirette ad escludere dall'eleggibilità a consiglieri comunali, provinciali o regionali.

Sembra quasi che la legge elettorale sia fatta per escludere le persone che siano forse più capaci e che ad ogni modo godono una maggiore fiducia degli elettori.

Nel disegno di legge in esame ci sono accolte tutte le ineleggibilità previste dalla Costituzione e dalla legge per l'elezione dei deputati, e si sono pure accolti in gran parte, i motivi di ineleggibilità previsti in altre leggi dello Stato; ma sarà il Consiglio che, laddove non esiste una legge costituzionale, deciderà secondo il suo buon criterio.

La Giunta regionale si è limitata a sare una proposta che potrà forse trovare l'adesione del Consiglio, al quale spetta di liberamente decidere, dove non esistano disposizioni di carattere costituzionale.

La Costituzione richiede per l'elezione a deputati che l'eletto abbia compiuto i 25 anni di età e nell'articolo 11 del disegno di legge in esame è detto che per essere eletti consiglieri regionali è necessario aver compiuto il 25° anno di età entro il giorno dell'elezione ed essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Questa condizione dell'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione non è fondata sullo statuto regionale, che non dice nulla in questo proposito, ma è una condizione che appare più che naturale, giacché è evidente che soltanto chi appartiene alla Regione può venire chiamato a rappresentarla.

Questa condizione è stata compresa anche nel decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 1948 n. 1155 che dettava le norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Venezia Tridentina.

Nella legge elettorale siciliana è stata assunta la condizione o della nascita nella regione o della residenza nella stessa per almeno cinque anni.

L'articolo 12 enumera una serie di casi di ineleggibilità che sono dipendenti dalla carica ricoperta dagli eliggendi per cui nell'ultimo capoverso del detto articolo è stabilito che le cause di ineleggibilità indicate nell'articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello della convocazione del comizio elettorale.

Nella legge valevole per l'elezione dei deputati è richiesto che le funzioni esercitate siano cessate almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

L'articolo 13 enuncia il principio della incompatibilità a coprire la carica di consigliere regionale per deputati e senatori e per i membri che fanno parte di altri consigli regionali.

La legge non esclude che queste persone possano presentare la loro candidatura e che vengano anche elette, ma in caso di accettazione del mandato deve essere prodotta la prova di avere rassegnato le dimissioni dalla carica fino allora coperta nei 10 giorni dalla convalida della elezione.

L'articolo 14 riproduce la disponibilità che riguarda la ineleggibilità a consigliere regionale di diplomatici, consoli e vice-consoli, quale è prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 1948 n. 26 senza alcuna modificazione.

L'articolo 15 riguarda le cause di ineleggibilità di coloro nei confronti dei quali, per motivi di interesse proprio e per la tutela degli interessi della regione può esistere il dubbio della parzialità nell'esercizio del loro mandato o perché non sono in regola colla resa di conto nei confronti di enti pubblici dipendenti dalla Regione.

Infine è detto, all'articolo 16, che coloro che ricevono uno stipendio dalla regione o da enti od istituti ed aziende da essa gestite o sovvenzionate, quando siano eletti consiglieri regionali, sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato.

TITOLO IIIº

Del procedimento elettorale preparatorio.

Questo Titolo contiene le norme dirette alla preparazione dell'atto elettorale vero e proprio ed il disegno di legge si è uniformato in questo proposito alla legge elettorale valevole per l'elezione dei deputati, introducendo unicamente quelle modificazioni che sono richieste dalla diversità esistente fra le elezioni regionali e quelle politiche.

Sono state così eliminate tutte le disposizioni relative al collegio nazionale ed è stata prevista la competenza dei tribunali di Trento e Bolzano per le funzioni attribuite dalla legge ai tribunali o Corti d'Appello, quali uffici elettorali circoscrizionali.

La legge elettorale sottoposta alla vostra approvazione ha sostituito le disposizioni della legge per l'elezione della Camera dei deputati, che prevedevano il deposito dei contrassegni di lista come operazione separata da quella di presentazione delle liste dei candidati, con una semplice norma (articolo 19, comma 7) di utilità pratica, in quanto elimina molti atti rivelati dall'esperienza non necessari, stabi-

lendo che all'atto di presentazione delle liste dei candidati, deve essere depositato, in 5 copie, il modello del contrassegno, alla regolabilità del quale provvedono i Tribunali circoscrizionali.

Lo stesso articolo 19 della legge prevede per la provincia di Bolzano possibilità della dichiarazione, da parte di coloro che presentano una lista di candidati, di appartenenza a uno dei gruppi linguistici esistenti nella Provincia; questa disposizione è stata inserita nella legge agli effetti della ripartizione dei seggi non assegnati e in applicazione dell'articolo 54 dello statuto regionale.

Inoltre sono state attribuite alla Regione, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale le attribuzioni che la sopra richiamata legge elettorale affidava al Ministero, al Ministro dell'interno ed ai Prefetti.

Per quanto riguarda la costituzione dell'ufficio elettorale circoscrizionale del Tribunale di Bolzano è stato previsto (vedi articolo 21) che uno degli esperti sia scelto fra i cittadini di madre lingua tedesca.

TITOLO IVº

Della votazione.

In questo titolo sono contenute le disposizioni che regolano l'atto elettorale propriamente detto, vale a dire la votazione.

Le norme relative riproducono esattamente le disposizioni che regolano la votazione nella legge elettorale valevole per la elezione dei deputati e non richiedono particolari chiarimenti.

TITOLO V°

Dello scrutinio.

Anche nei riguardi delle operazioni di scrutinio sono state osservate ed accettate let-

teralmente le disposizioni della legge elettorale più volte ricordata, valevole per le elezioni dei deputati.

Le attribuzioni spettanti alla magistratura sono state affidate ai tribunali di Trento e di Bolzano.

Nei riguardi dell'assegnazione dei mandati alle singole liste concorrenti è stato conservato il sistema del quoziente elettorale in conformità a quanto dispone la legge elettorale per l'elezione dei deputati e come è avvenuto anche nelle disposizioni che hanno avuto valore per la prima elezione del Consiglio regionale.

Questo sistema del quoziente elettorale, già accolto nella legge elettorale per le elezioni dei deputati, è stato accolto anche nella nuova legge elettorale per i comuni ed è proposto anche nel disegno di legge presentato al Parlamento per l'elezione dei consigli comunali nella provincia di Bolzano.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei seggi non assegnati per mancato raggiungimento di quoziente da parte delle liste, viene introdotta una diversa regolamentazione nei due collegi elettorali di Trento e di Bolzano, data la diversa situazione etnica.

Nel Collegio di Trento i seggi non assegnati sono attribuiti alle liste che presentano i maggiori resti e, ove qualche seggio restasse ancora da assegnare, a quella lista che ha totalizzato la maggiore cifra elettorale.

Nel Collegio di Bolzano è operato il collegamento tra le liste che si sono dichiarate appartenenti ai diversi gruppi linguistici e i seggi rimasti da assegnare, vanno ripartiti tra le liste collegate e le singole altre liste in base a un nuovo quoziente elettorale dei resti; nell'interno del gruppo linguistico i seggi spettano alla lista che presenta i maggiori resti. In tutti i casi, al fine della asse-

gnazione dei seggi non attribuiti, è necessario che le liste abbiano raggiunto almeno un quoziente elettorale.

Il disegno di legge si uniforma del resto in questo titolo a quelli che sono i principi che regolano l'elezione dei membri della Camera dei deputati, sempre tenuto conto della diversità fra Stato e Regione.

Per quanto riguarda le violazioni delle norme contenute nella legge elettorale regionale è detto, nel disegno di legge, che valgono le disposizioni relative riportate nel decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1948, n. 24.

TITOLO VIº

Disposizioni transitorie.

In questo titolo sono state assunte le disposizioni che limitano temporaneamente il diritto elettorale attivo ed il diritto elettorale passivo per le persone responsabili del regime fascista, di cui alla legge 23-12-1947 n. 1543 che è stata la legge eccezionale richiamata anche nella elezione del primo consiglio regionale.

Inoltre è stata accolta la disposizione che l'Assessore alle finanze viene autorizzato ad apportare al bilancio regionale le variazioni occorrenti per far fronte alle spese dipendenti dall'esecuzione della legge.

La Giunta regionale ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale, per l'esame, la discussione e l'approvazione, il disegno di legge fatto elaborare dalla stessa, contenente le norme per l'elezione del Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige.

In questo disegno di legge e nella relazione che lo accompagna, la Giunta regionale ha richiamato l'attenzione del Consiglio sulle disposizioni contenute nell'articolo 19 dello

statuto regionale, che danno al Consiglio la facoltà di stabilire il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore ai tre anni, per poter esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio regionale.

La Giunta regionale non ha voluto, a suo tempo, esprimersi circa l'uso di questa facoltà, ma si è limitata a rimettere le decisioni al Consiglio regionale, il solo competente in materia.

La Giunta regionale aveva fatto, tuttavia, qualche sua considerazione al riguardo ed in particolare aveva rilevato che l'adozione del requisito della residenza ininterrotta per un certo periodo di tempo avrebbe resa più complicata la procedura elettorale, essendo necessaria la compilazione di apposite liste per l'elezione del Consiglio regionale, con conseguente perdita di tempo e con un aumento non indifferente di spese, tanto per i comuni quanto anche per la Regione.

Era stato rilevato anche che l'adozione del requisito della residenza ininterrotta rappresentava una deviazione dal principio sancito nella costituzione, che stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto.

La Giunta regionale ha ora ritenuto opportuno di riprendere nuovamente in esame il disegno di legge già trasmesso alla Presidenza del Consiglio e di prendere posizione in merito alla facoltà data al Consiglio regionale dall'articolo 19 dello statuto, proponendo che il Consiglio non faccia uso della facoltà stessa. Con ciò l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Consiglio regionale deve spettare a tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali in uno dei comuni della regione, che abbiano compiuto il 21° anno di età entro il 30 aprile successivo a quello

in cui hanno avuto inizio le operazioni di revisione annuale delle liste e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo articolo 9 della legge.

Conseguentemente viene a cadere il requisito della residenza ininterrotta prevista nel disegno di legge già presentato e quindi anche la necessità di elaborare ed approvare un disegno di legge regionale sulle norme relative alla compilazione di apposite liste per l'elezione del Consiglio regionale, perché a tale scopo devono servire le liste elettorali ordinarie compilate ai sensi della legge 7-10-1947 n. 1058.

La Giunta regionale ha ritenuto inoltre di apportare una modifica alle disposizioni che regolano l'attribuzione dei seggi alle singole liste di candidati concorrenti alle elezioni del Consiglio.

Nell'intento di migliorare il sistema elettorale, assicurando per quanto possibile, un regolare funzionamento dell'organo legislativo regionale, eliminando dalle competizioni elettorali i partiti di scarsa rappresentanza numerica, i quali non raggiungono almeno un quoziente elettorale, e per facilitare in tal modo la formazione di partiti che abbiano un largo seguito, la Giunta regionale aveva proposto, nel disegno di legge presentato alla Presidenza del Consiglio, di escludere, dalla partecipazione alla ripartizione dei seggi da attribuire ai resti, quelle liste di candidati che non abbiano raggiunto almeno un quoziente elettorale. Contemporaneamente la Giunta regionale aveva proposto nel disegno di legge di dare facoltà ai rappresentanti delle liste dei candidati di collegarsi fra loro al fine di raggiungere resti maggiori. Si era però mantenuto fermo il principio che anche nella ripartizione dei seggi assegnati ai maggiori resti, venivano escluse le liste dei candidati, anche

collegate, che nella prima ripartizione non avessero raggiunto almeno un quoziente elettorale.

Questa norma relativa al collegamento delle liste dei candidati, aveva la sua ragione di essere, perché tendeva a dare una più stretta applicazione dell'articolo 54 dello Statuto, agli effetti della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici.

Tenuto conto, tuttavia, che con queste disposizioni si sarebbe potuto nuocere alla piena libertà di voto, alla formazione di liste miste o fondate preminentemente su basi economiche, e che forse un gruppo linguistico non sarebbe stato in grado di presentare una lista propria con possibilità di raggiungere almeno un quoziente elettorale, la Giunta regionale ha ora ritenuto di proporre la modifica delle relative disposizioni del disegno di legge e di usare invece il sistema già adottato dall'assemblea siciliana per l'elezione dell'assemblea stessa.

In ordine a quanto esposto, quindi, la Giunta regionale ha deliberato:

1) di sopprimere l'articolo 8 del disegno di legge in esame, già inviato alla Presidenza « Articolo 8 - Sono elettori per l'elezione del Consiglio, sostituendo con altro del seguente tenore:

del Consiglio regionale tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali in uno dei comuni della regione che abbiano compiuto il 21° anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto inizio le operazioni di revisione annuale delle liste e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo seguente».

2) di eliminare dal citato disegno di legge l'ultimo comma dell'articolo 58 nonché

gli articoli 59 e 60, sostituendovi un nuovo articolo (articolo 59) del seguente tenore:

« Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei Consiglieri da eleggere, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Ove risultassero seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale divide la cifra dei voti residui di ciascuna lista per uno, due, tre, quattro... fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale ai seggi da assegnare.

A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.

A ciascuna lista si attribuiscono tanti ulteriori rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio ».

- 3) di eliminare dal disegno di legge, quale necessaria conseguenza dei punti precedenti:
- a) l'ultimo capoverso dell'articolo 10 così formulato: « (oppure: si osservano le disposizioni delle liste elettorali)».
- b) il comma 8° dell'articolo 19, così formulato: «I contrassegni per la Provincia di

Bolzano devono portare l'indicazione chiara del gruppo linguistico cui appartiene la lista dei candidati ».

Delle modifiche così apportate al disegno di legge per l'elezione del Consiglio regionale viene informato con la presente relazione aggiuntiva il Consiglio stesso affinché voglia tenerne conto in sede di esame, discussione ed approvazione del citato disegno di legge.

Trento, li 3 marzo 1952.

BALISTA (D.C.): Relazione della commissione:

Relazione

. « La Commissione legislativa regionale per gli Affari generali ha preso in esame, in numerose e laboriose riunioni, il testo di legge proposto dalla Giunta regionale per la elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

D'intesa con la Giunta regionale e con l'Assessore competente, è stato possibile superare tutte le difficoltà sorte nel corso della discussione, in modo da permettere il raggiungimento di un accordo sui punti controversi, in particolare sul requisito della residenza triennale che è stato abbandonato, rispettivamente sulla distribuzione dei seggi non assegnati in relazione ai resti.

Nell'esame del disegno e nelle varianti proposte al testo originario si è avuto riguardo alla legislazione nazionale e precisamente alla legge elettorale per l'elezione del Senato e della Camera dei deputati, alla legge per la prima convocazione del Consiglio regionale per il Trentino - Alto Adige, alla legge per le elezioni comunali, a quella per l'elezione dei Consigli provinciali, nonché alla legge elettorale della Regione siciliana, alle norme dello

Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige e alla recente legge per l'elezione dei Consigli comunali nella Provincia di Bolzano.

Le varianti proposte al testo originale sono state adottate dalla Commissione generalmente con deliberazione unanime, salvo pochi casi dove le proposte sono state approvate a maggioranza.

In materia di varianti deve essere posto in rilievo che nei confronti della legislazione nazionale in materia elettorale si è dovuto in questa sede adottare una serie di riduzioni di termini (calendario) allo scopo di consentire il massimo avvicinamento possibile fra la data di convocazione dei comizi e quella delle votazioni.

Ciò premesso in linea generale, vengono esposte di seguito le seguenti proposte di variazione al testo originario: vengono sostituiti gli articoli 1 - 13 col seguente nuovo tenore:

TITOLO Iº

Disposizioni generali.

Articolo 1

Il Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite nella presente legge.

Articolo 2

Il territorio della Regione è ripartito nei Collegi provinciali di Trento e di Bolzano.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazioni superiori a settemilacinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

Nel decreto di convocazione dei comizi elettorali è fissato per i due collegi provinciali di Trento e di Bolzano il numero dei consiglieri regionali spettanti ad ognuno di essi.

Articolo 3

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sessioni biennali, tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Articolo 4

I Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono composti dai membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia e durano in carica quattro anni.

Articolo 5

L'esercizio del voto è un dovere civico. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha la facoltà di attribuire preferenza, per candidati compresi nella lista votata, ai fini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Articolo 6

Le elezioni per il nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta regionale, due mesi prima della scadenza del quadriennio.

Il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Articolo 7

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO IIº

CAPO Iº

Elettorato attivo.

Sono elettori per l'elezione del Consiglio regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali in uno dei Comuni della Regione, che abbiano compiuto il 21° anno di età e non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo seguente.

Articolo 9

Punto 7), 4° riga, anziché « subordinazione », la parola « subornazione ».

Articolo 10

Per quanto riguarda l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, nonché la compilazione, tenuta, revisione delle liste medesime, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la composizione delle liste di sezione, nonché i ricorsi giudiziari e le disposizioni varie e penali, si osservano le norme di cui agli articoli da 3 in poi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Articolo 11

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, a sensi dell'articolo precedente, che abbiano compiuto il 25 anno di età entro il giorno della elezione.

Articolo 12

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) i membri del Governo;
- b) il Commissario e il vice-Commissario del Governo presso la regione;

- c) il Questore di Trento e di Bolzano nonché i funzionari di P. S. che esercitano le loro funzioni nella regione.
- d) i sindaci dei capoluoghi delle Province di Trento e di Bolzano;
- e) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione; i membri del Consiglio di Stato, del Tribunale di giustizia amministrativa della Regione Trentino - Alto Adige, i membri della Corte dei Conti e della Delegazione della Corte stessa avente sede nella Regione Trentino - Alto Adige;
- f) i giudici della Corte costituzionale;
- g) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;
- b) i Segretari generali della regione e delle due Province di Trento e di Bolzano, nonché i capi servizio delle rispettive amministrazioni.

Le cause di ineleggibilità sopra indicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'indizione dei comizi elettorali.

Articolo 13

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le cariche:

- a) di deputato a senatore;
- b) di membro di altri consigli regionali;
- c) di Sindaco e di Assessore dei Comuni della Regione.

Gli appartenenti alle categorie sopraindicate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnate le dimissioni dalla carica coperta entro dieci giorni dalla convalida della elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute del Consiglio regionale e provinciale.

Articolo 14

L'articolo 14 è stato approvato nel testo dalla Giunta.

Gli articoli 15 e 16 vengono modificati nel seguente testo:

Articolo 15

Non solo eleggibili:

- 1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali o di società o imprese private risultino legati con la Regione o con le Province con contratti di opere o di somministrazioni, oppure con concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimento specifico, l'osservanza di norme generali o particolari protettive di pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;
- 2) i rappresentanti, amministratori o dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiati dalla Regione o dalle Province con sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non sono concessi in forza di una legge;
- 3) i consulenti legali e amministrativi che prestano in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolate alla Regione o alle Province nei modi di cui sopra.

Sono altresì ineleggibili coloro che nei confronti della Regione o delle Province:

a) hanno maneggio di denaro e non ne hanno ancora reso conto;

- b) hanno liti pendenti oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;
- c) siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

Da sopravvenienza di una causa di ineleggibilità nel corso del mandato provoca la decadenza dallo stesso.

Articolo 16

Coloro che fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da una delle province di Trento e di Bolzano, ovvero da Enti, istituiti o aziende da esse direttamente dipendenti o sovvenzionati in via continuativa, ove siano eletti consiglieri regionali sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato.

Articolo 17

Viene proposta la seguente variazione del 4° capoverso:

I Sindaci di tutti i comuni della Regione, entro cinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia al pubblico con speciali avvisi.

Articolo 19

Viene proposta la seguente variazione del comma 8°:

Unitamente agli atti di presentazione della candidatura, deve essere depositato in cinque esemplari, un modello di contrassegno, anche figurato.

Viene proposta la soppressione del comma 9°.

Articolo 20

Viene proposta la seguente modifica del comma 3°:

L'ufficio predetto, entro cinque giorni dalla scadenza del termine prestabilito dall'articolo 19, primo comma.

Articolo 22

Viene proposta la seguente variazione del 1° comma:

Entro il dodicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il decimo giorno antecedente a quello delle elezioni. Il certificato indica... ecc.

Nel secondo capoverso, seconda riga, viene corretto il termine « constata » in « constatata ».

Il 5° comma viene così modificato:

Per i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio nella regione, ma fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, ecc.

Nella prima riga del 6° comma, al termine « quindicesimo » (giorno) viene sostituito « decimo » (giorno).

Nel 7° comma, 4° riga, il termine « ottenere » viene sostituito con « ottenerne ».

Nella seconda riga del 9° comma, al termine « quindicesimo » (giorno) viene sostituito « decimo » (giorno).

Articolo 24

Al numero 3, terza riga, aggiungere una virgola dopo la parola « elettorale ».

Articolo 28

Dopo il primo comma viene proposta la seguente aggiunta:

Nella provincia di Bolzano il Presidente dell'ufficio elettorale dovrà essere possibilmente scelto fra cittadini che conoscano anche la lingua tedesca.

Presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Trento sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Presidente della Giunta regionale, un elenco di persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.

Nella seconda riga del 5° comma del testo originale ed ora comma 7°, la misura dell'onorario giornaliero per il Presidente dell'Ufficio elettorale è elevata da L. 2.000 a L. 3.000.

Articolo 34

Viene proposta la seguente variazione del testo:

Appena accertata la costituzione dell'Ufficio il Presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore appone la firma sulla faccia posteriore della scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il Presidente depone le schede nella apposita urna, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 24.

Compiute queste operazioni, il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti alla Forza Pubblica.

Articolo 35

Viene proposta la seguente variazione del comma 1°:

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

Articolo 36

Nel 2º comma, seconda riga, al termine « cassetta » viene sostituito « urna ».

Articolo 40

Nel 1º comma, seconda riga, al richiamo agli articoli 42 e 49 viene sostituito quello agli articoli 41 e 42.

Articolo 42

Viene proposta la seguente modifica del 1° comma:

I militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, quando siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Articolo 43

Nel 5° comma, quarta riga, va aggiunta una virgola dopo le parole « registrata nel verbale » e altra virgola dopo le parole « a parte ».

Articolo 44

Nel 1º comma, quarta riga, va aggiunta una virgola dopo le parole « Pubblica Amministrazione ».

Articolo 45

Viene proposta la seguente variazione del testo:

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 46. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate. Di queste operazioni il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale.

Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale,

il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la abbiano riconsegnata.

Articolo 46

Al comma 7º viene proposta l'omissione delle parole « per il Collegio ».

Al comma 9°, seconda riga, al termine « nella » (lista votata) va sostituito « della ».

Articolo 48

Si propone la seguente variazione del 2° comma:

Il Presidente deve immediatamente sostituire nell'urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e colla firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nell'articolo 46, è annotata la consegna della nuova scheda.

Articolo 50

Nel 1º comma, terza riga, il richiamo all'articolo 64 va corretto in 61.

Articolo 51

Primo comma n. 3, prima riga:

Viene sostituito il termine « urna » alla parola « cassetta ».

Riga quarta:

Vengono omesse le parole « appendice o senza il numero 0 ».

Articolo 52

Al comma 1°, riga sesta, viene proposta l'omissione delle parole « o le porte », e così pure alla riga nona.

Al comma 2°, riga seconda, viene aggiunta una virgola dopo la parola « sala ».

Articolo 53

Al comma 1°, riga quinta, i termini « la cassetta » sono sostituiti col termine « quella ».

Articolo 54

Al comma 1º n. 2, riga 5ª, va rettificata la parola cognome.

Alla riga undicesima dopo le parole « di lista e » vanno omesse le parole « i voti ».

Nella riga dodicesima al termine « cassetta » sostituire « urna » e così pure alla riga quindicesima.

Al comma 2°, riga seconda, il termine « risultano » va corretto in « risultato ».

Al comma 3°, riga seconda e terza, viene sostituita la seguente dizione:

Quello delle schede deteriorate o delle schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore, deve essere...

A pagina 28 del testo, quinta riga, il richiamo all'articolo 36 va sostituito con 26.

Articolo 56

Primo comma, riga sesta, alla parola « cassetta » sostituire « urna ».

Alle righe nona e decima si corregge . . . quelle che si trovassero fuori dell'urna e . . .

Al comma 2°, riga prima, si corregge: alla chiusura delle urne ed alla formazione . . .

Al comma 3°, prima riga, si corregge: Le urne ed il piego...

Alla riga quarta si aggiunge una virgola dopo la parola « cancelliere ».

Articolo 57

Al comma 2°, riga terza, si corregge: . . . con le schede e tutti i documenti . . .

Al comma 5°, riga terza, in fine si corregge: . . . indicatelo nello . . .

Articolo 58

Nel primo comma, riga seconda, si aggiunge una virgola dopo le parole « dell'articolo 20 ».

L'ultima parte del n. 2 viene così modificata:

« La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato ».

Viene soppresso il terzo comma.

Articolo 59

Vien proposta la seguente variazione del testo:

« Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Ove risultassero seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale divide la cifra dei voti residui di ciascuna lista per uno, due, tre, quattro, . . . fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti e quindi sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale ai seggi da assegnare. A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun auoziente.

A ciascuna lista si attribuiscono tanti ulteriori rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggior cifra di voti residui, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio ». Articolo 60

Soppresso.

Articolo 61

Corretto il numero in 60.

Articolo 62

Corretto il numero in 61.

Articolo 63

Corretto il numero in 62. Alla quarta riga aggiungere una virgola dopo « la Giunta regionale ».

Articolo 64

Corretto il numero in 63.

Articolo 65

Corretto il numero in 64.

Dopo il primo comma viene inserita la seguente aggiunta:

« Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali e all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente ».

Alla quinta riga del 2º comma (ora 3º) si aggiungono le parole: « eletti, a pena di nullità ».

Articolo 66

Soppresso.

Articolo 67

Corretto il numero in 65.

L'ultimo periodo viene così modificato: « mancando l'opzione si intende prescelto il collegio in cui il Consigliere ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza ».

Articolo 68

Corretto il numero in 66.

Articolo 69

Corretto il numero in 67.

Articolo 70

Corretto il numero in 68.

Articolo 71

Soppresso.

Articolo 72

Corretto il numero in 69.

Si propone la seguente variazione del testo: « Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge ».

Postilla

La modifica tendente a concentrare nel Consiglio regionale ogni potere di decisione sui reclami presentati in qualunque momento contro l'elezione dei Consigli regionali è ispirato ai principi contenuti nella legge elettorale politica nazionale, nella legge per le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e nell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1948, n. 1155, per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali del Trentino - Alto Adige.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Prego il Consiglio di scusare se prendo la parola. Sicpag. 22

come nessuno si decide a parlare e poi tutti protestano perché non c'è stata la discussione generale, avendo la facoltà di parlare due volte, prendo brevemente la parola. Così forse qualcun altro parla; che poi non si venga a dire che non è stato ascoltata la discussione generale. Noi ci troviamo oggi riuniti a discutere la legge elettorale che riguarda le elezioni del prossimo Consiglio regionale. Ouesta discussione avviene in una riunione straordinaria, in quanto ché alcuni membri delle minoranze hanno dovuto chiedere la convocazione straordinaria, visto che il Presidente del Consiglio regionale — non si capisce per quale motivo - non pensava che c'era anche da discutere una legge elettorale per il Consiglio regionale. Questa discussione avviene in un clima piuttosto sereno, molto sereno, perché quasi tutti i presenti appartengono a qualche formazione politica che ha partecipato in questi ultimi giorni alle elezioni, o nella Regione, o nell'Italia meridionale. Tutti sono allegri e sereni perché hanno vinto. Stamattina leggevo dai giornali che i comunisti hanno vinto, i democristiani hanno vinto, i neofascisti hanno vinto, i monarchici hanno vinto. In tutte le gare c'è qualcuno che perde; ma in questa no, tutti vincono. Siccome tutti sono allegri per la vittoria riportata, per il numero maggiore di voti riportati dalle loro liste, la discussione indubbiamente sarà molto serena. Abbiamo sentito una bella relazione dell'assessore Negri, anzi dobbiamo compiacerci con lui perché molte volte l'assessore Negri ci fa delle relazioni dettagliate e lunghe. Invece, abbiamo la relazione della Commissione legislativa, letta dal Presidente Balista — il quale meriterebbe di essere nato nella antica Laconia tanto è laconico — la quale dice molto poco.

Noi desideriamo che le relazioni della Commissione legislativa degli affari generali fossero un po' più dettagliate, entrassero un po' nel profondo, nel merito, prendessero un esempio da quelle belle relazioni che fa il Presidente Amonn per la Commissione industria, commercio e turismo, o da quelle belle relazioni che fa qualche volta, come revisore dei conti, il nostro collega della sinistra, Vinante. Allora le idee sarebbero più chiare e spesso si potrebbero risparmiare delle lunghe discussioni qui. Naturalmente questa brevissima relazione viene dopo una intensa riunione, con discussione intensissima; ma non soddisfa nessuno, perché è una relazione che dice niente, assolutamente niente. A pagina 10 della relazione del signor Assessore agli affari generali trovo una frase: sembra quasi che la legge elettorale sia fatta per escludere le persone che siano forse più capaci. Ha ragione il signor Assessore: la legge elettorale finora è stata fatta in Italia per escludere le persone che si suppongono più capaci, che hanno amministrato per lunghi anni. Infatti abbiamo visto escluso dalla lista elettorale di Trento l'ex onorevole Mendini che, indubbiamente, come statura, e non solo fisica, sarebbe stato molto utile sia nella regione che nel comune. Fa piacere vedere che l'assessore Negri, persona equilibrata e anziana, che può vagliare le cose attraverso una forte esperienza, riconosca con questa sua frase che è immorale una legge che impedisce a coloro che hanno commesso il peccato di essere stati fascisti, di prendere parte a queste elezioni regionali. Così pure se abbiano rivestito o occupato quelle determinate cariche che li dovrebbero rendere indegni, anche se magari queste cariche le avevano occupate dimostrando una capacità, una competenza specifica in un determinato problema. Mi com-

piaccio con l'Assessore che il partito di maggioranza abbia aderito alla tesi espressa dalle minoranze riguardo alla proporzionale e alla divisione dei resti fra le liste che non abbiano totalizzato il quoziente elettorale. Quello era un atto di giustizia che doveva essere fatto. Tutte le correnti politiche della popolazione, che seguono una determinata linea anche non politica per le prossime elezioni regionali, potrebbero così essere presenti nelle liste assolutamente apolitiche, inserendo, nel loro numero degli amministratori, delle persone con specifica competenza in giurisprudenza o in altre materie. Sono liste che raggruppano degli elettori, i quali hanno anche il diritto di essere rappresentati. Dappertutto l'elezione amministrativa si è trasformata in politica, anche le nostre elezioni regionali saranno politiche, purtroppo. Dico purtroppo, perché se queste elezioni potessero essere esclusivamente amministrative, potrebbero apportare realmente ed esclusivamente degli amministratori alla regione. Potrebbero collaborare tutti fra di loro, senza esclusione o di persone che non vogliono accettare o di persone appartengono a partiti estremissimi — non so perché li chiamano estremisti. — Gli estremisti sono talvolta utili; anche le nostre estremità, le braccia, sono altrettanto utili quanto la testa. Si potrebbe accettare questa collaborazione e non escludere, come ripeto, queste persone che sarebbero veramente utili. Questa competizione elettorale futura assumerà toni più forti e anche di maggiore discordia soprattutto per il modo di impostazione della propaganda. Per queste ultime elezioni, che sono un gioco che non merita assolutamente la candela — per dirla con una frase del professor Salvetti — abbiamo visto circolare, con larghissima dovizia di mezzi, dei manifestini di un pseudo-centro

di informazione, gialli, rossi, verdi, blu, i quali attribuiscono al Presidente della Regione dei propositi di risolvere una famosa questione nel campo dell'agricoltura. Ritengo che avrebbe dovuto risolverla l'Assessore all'agricoltura, mi sembra sia un problema più aderente all'agricoltura che non alla carica specifica di Presidente della Giunta regionale. Questi, oltre ad avere la carica specifica relativa ad attività idroelettriche, ha anche la direzione della cosa pubblica, la partecipazione a tutte le sedute a Roma, il ché vuol dire un'attività tale da non poter essere maggiormente aggravata.

La proposta rileva anzi l'affermazione contenuta nei manifestini, diramati in tutte le valli, nella quale si ripete che il gravame di questa regione è stato sopportato esclusivamente dalla D.C. e dalla S.V.P., in quanto ché gli altri partiti non hanno voluto collaborare. Questo non è affatto vero, perché è stato invitato un solo partito (il mio allora non poteva essere invitato) e cioè il partito dell'onorevole Paris, a collaborare, e in un secondo tempo a Bolzano, il rappresentante del P.R.I. Cioè, i rappresentanti di due partiti modestissimi. Ma i rappresentanti dei partiti di sinistra che hanno un numero notevole di seggi in questa regione, non sono stati invitati. Quindi non si può dire che nessuno ha collaborato, quando non è stato chiamato a collaborare. Siccome in certi manifestini ci sono delle affermazioni sull'intervento dello Stato attribuite alla Regione, ho qui un'interpellanza diretta al signor Presidente della Giunta per sentire se ha l'intenzione di smentire queste affermazioni che non corrispondono assolutamente alla realtà.

Nell'argomento specifico di questa riunione, torno a ribadire il mio dispiacere perché questa legge è venuta in discussione per l'intervento di noi delle minoranze, e non con una riunione normale. Purtroppo numerose leggi rimangono infinite settimane, ferme. Ritengo che quando una legge è passata dalla Giunta regionale alla Commissione e la Commissione ha fatto la sua relazione, debba essere assolutamente messa in discussione nel più breve tempo possibile. Ci sono dei termini previsti dal Regolamento, termini che sono spesso richiamati quando si tratta di mozioni presentate dal sottoscritto — allora si prende il cronometro o il calendario e si contano i giorni sulle dita della mano invece per le opere della Commissione e le leggi che dalla Commissione vengono rinviate al Consiglio e tante volte alla Giunta, il Regolamento non viene mai applicato. Questo Regolamento sarebbe molto utile se venisse applicato sempre, altrimenti diventa elastico. Le cose elastiche non sono affatto comode, perché si prestano a critiche e anche a diverse misure e differenze di applicazione. Mi riservo di entrare in merito successivamente. Come vedete ho dovuto iniziare a parlare perché adesso parlerà il consigliere Salvetti, poi il consigliere Defant, e altri; altrimenti nessuno avrebbe parlato per poi protestare che non c'è stata la discussione generale!

SALVETTI (P.S.I.): Non avevo alcuna intenzione di parlare, ma sia perché il collega Cristoforetti ha voluto fare quasi un appunto richiamandosi al precedente dei 5 minuti di attesa che hanno provocato il passaggio diretto alla discussione, sia perché si vorrebbe far passare questo silenzio nella discussione generale per indifferenza, mi dedico a parlare. Per me personalmente e per il Partito che rappresento, è chiaro che nella trattazione di questa legge, tutto c'è, fuorché l'indifferenza. Non sfugge né a me, né ai col-

leghi di gruppo, né certamente anche ad altri, la certezza che questa legge è squisitamente politica. Se non battagliamo in sede pregiudiziale, a mio avviso, dipende da alcune circostante. Infatti lo statuto aveva già previsto e constatato il principio della proporzionalità. Se quell'articolo non ci fosse stato, saremmo qui probabilmente ad anticipare in questa sede quella furibonda battaglia politica che fra alcuni mesi si combatterà a Roma pro e contro la proporzionale. La legge costituzionale ci ha prevenuti e quindi questo postulato, fondamentale per il Partito che rappresento, è già superato. Nessuno avrebbe potuto attentare ad una proporzionalità in questa sede, finché non si muta la legge costituzionale. L'altra ragione della mancata battaglia pregiudiziale è data dal fatto che quei due o tre punti, che avrebbero potuto portare qui ad una disputa grave in cui ci saremmo trovati indubbiamente in due linee opposte, sono stati con saggezza, con capacità, con sforzi reciproci di comprensione, superati nella fase pregiudiziale. Il fatto, appunto, dell'articolo 59-60 che avrebbe avuto un significato politico di primissima importanza nella fattispecie della nostra regione, è pertanto quel punto cruciale che ha trovato concordi le minoranze. Anche il mio partito, che presume di avere per lo meno una rappresentanza tale per cui un quoziente l'avrebbe raggiunto, ha sentito il dovere di difendersi tra deboli, per non essere mangiati tutti in serie o anche contemporaneamente. C'era un problema delicatissimo: quello dell'obbligo della permanenza triennale. Forse questo non è stato affrontato con quella crudezza e quel rilievo che avrebbe potuto avere. È stata accettata la formula più semplice. L'assessore Negri ha voluto dare una spiegazione che vorrei dire organizzativa. La semplicità piace

a tutti. Però, almeno tra noi, diciamolo seriamente, che l'aver escluso l'esigenza, l'aver accettato tutto a titolo di concordia la semplificazione di questa esigenza, senza presumere la durata di permanenza in regione, è anche un atto pubblico squisitissimo. Sappiamo benissimo che nell'originario testo dello statuto, la nota posizione di quella richiesta è partita da precise premesse e voleva raggiungere determinate mete e determinati risultati. Se oggi quella postulazione viene abbandonata, è perché anche su questo terreno, un'esigenza, teoricamente comprensibile in quel tempo, avrebbe trovato ed ha trovato una contropartita in un altro senso nel momento in cui stiamo discutendo e anche nel processo di alterazioni naturali che stanno per avvenire in certi settori dell'elettorato nostrano. Con queste premesse riguardo alla proporzionale, caposaldo di una disputa di un sistema elettorale, siamo tranquilli e in ordine. Le due o tre ragioni che avrebbero senz'altro iugulato le minoranze, sono state saggiamente scansate in sede preliminare. Il problema della residenza triennale o anche biennale è stato lasciato da parte. Sono stati levati i denti ad una discussione altrimenti vivacissima e inevitabile. Ho parlato, sia pure con brevità, nella discussione generale anche perché il silenzio non venga interpretato come disinteresse e come se fossimo qui per trattare di cose che riguardano le isole del Giappone. È un fatto vitalissimo che coinvolge, nella misura stessa in cui noi, data la nostra fede nell'autonomia, crediamo che sia anche altrettanto importante che la legge elettorale determinante le elezioni degli organi, sia ispirata il maggior possibile ai sensi della democrazia, all'equilibrio e a quella tolleranza reciproca che sola può creare il clima adatto per la futura battaglia elettorale. Che questa

battaglia elettorale — prendo a volo uno spunto del consigliere Cristoforetti - possa svolgersi su terreno puramente amministrativo, è un'illusione. È invece una battaglia che ancora prima di nascere ha un carattere politico. Chi sta nella vita politica, deve saper giuocare, e le briscole che si usano sono quelle che il mazzo comporta. In ogni modo, la mia modesta previsione è che non esiste alcuna probabilità che tale battaglia si mantenga su un terreno amministrativo. Fu già parzialmente un guaio che le elezioni comunali si siano presentate apparentemente, almeno nel Trentino, in sede amministrativa, per poi diventare, nell'apprezzamento finale, politiche. Figuriamoci queste, prove dove - anche se manovriamo su capitoli di bilancio e su erogazioni e su fatti economici è vero che questa nostra amministrazione è carica di postulati e di sottintesi politici, per cui non si fa un passo senza non dover fare un discernimento di natura reale o di natura sottintesa. Comunque, questo lo diranno i posteri. È una legge elettorale che nel suo insieme, salvo qualche emendamento che sarà proposto e sul quale si battaglierà, possiamo considerare soddisfacente nella sua ispirazione e nella sua impostazione generale.

CAMINITI (P.S.I.): Mi è stato detto che l'accenno dell'assessore Negri alla questione delle competenze degli eleggibili sia da prendersi in attento esame, in quanto l'assessore Negri avrebbe probabilmente voluto riferirsi alle inibizioni derivanti dalla legge costituzionale per determinate categorie di cittadini, per le quali è esclusa la possibilità di partecipare ancora in queste elezioni all'Amministrazione regionale per determinate situazioni che la legge contempla. Vorrei pregare l'assessore Negri di chiarire il suo

pensiero in proposito, perché credo che questa illazione sia al di fuori delle sue intenzioni. In questo sono un facile profeta, conoscendo anche il pensiero politico dell'assessore Negri. Entrando invece nel tecnicismo della legge, e soprattutto riferendomi a quella parte che prevede le ineleggibilità e i casi di incompatibilità, probabilmente sarebbe stato desiderabile un maggior approfondimento delle situazioni, e soprattutto sarebbe stato desiderabile che si fossero tenute presenti meglio le norme emanate con il decreto del Presidella Repubblica del 13-12-1948, n. 1015. Non entro in discussione, faccio un accenno e mi riservo di riparlarne in sede di discussione dei singoli articoli per significare in quali casi sarebbe stato più opportuno accostarsi a quelle disposizioni che in certi casi sono state appunto trascurate o addirittura dimenticate. Il consigliere Salvetti mi ha già preceduto dicendo che non è possibile sperare che la prossima campagna per le elezioni del Consiglio regionale si basi su un piano amministrativo. Vorrei dire che non solo non è possibile che la campagna si basi su un piano amministrativo, ma non è nemmeno possibile concepire l'attività del Consiglio regionale come un'attività puramente amministrativa. Noi siamo un corpo legislativo, un corpo che deve necessariamente attingere alle proposte ispirate a moventi di natura politica, in quanto compiamo un atto che è di più e al di sopra della pura e semplice amministrazione: l'atto di formazione e di costituzione delle leggi. E le leggi sono sempre state ispirate da ragioni di natura politica. Vi è quindi in questo, come conseguenza, l'esclusione di ogni possibilità di collaborazione o intesa anche per il prossimo Consiglio regionale, fra la parte rappresentata dall'attuale schieramento politico e l'altra parte che rappresenta un settore importante, il settore del lavoro e della produzione, il settore importante, il settore di coloro che rendono possibili tante cose che gli altri vogliono. Potrà essere in certo qual modo diminuita, ridotta quella frattura che fino ad oggi ci ha portato a questa situazione, che fino ad oggi ha animato l'attività di questo Consiglio e quindi della Giunta regionale? È un'interrogazione che io pongo, ed è una interrogazione rivolta proprio ai signori della maggioranza. La pongo adesso, perché naturalmente può esser d'indice anche per gli atteggiamenti che verranno presi in sede di campagna elettorale. Non so se in Italia sia veramente un destino quello di dover essere sempre dilaniati nella lotta fra bianchi e neri. Non so se in Italia sia proprio indispensabile andare avanti dicendo che c'è solo una parte che ha il diritto di comandare e l'altra ha solo il dovere di ubbidire, soprattutto quando queste due parti sono sempre più vicine. Le ultime elezioni ce l'hanno dimostrato, perché anche se in determinate amministrazioni, come a Roma, si è avuta un'affermazione della D.C., è anche altrettanto vero che questo fu dovuto soprattutto al meccanismo della legge vigente — parliamo di legge elettorale — che non ha tenuto presente la possibilità di un progressivo andamento delle forze del lavoro. Mi domando: è proprio indispensabile che anche nella regione debba vigere questa dura e tremenda legge? Questa legge è veramente cattiva, non è umana. Non credo sia cristiana una legge di dover necessariamente contendere fino all'ultimo respiro fra una parte e l'altra per il desiderio comune di tutti, cioè il bene dell'intera regione. Non voglio fare delle previsioni né indicare delle strade; pongo un'interrogazione. Penso che sarebbe meglio evitare di continuare su questa

strada e cercare la possibilità di un'intesa dignitosa fra tutte le parti, naturalmente sul piano di un programma, di una pacifica visione delle realizzazioni che s'intendono raggiungere. Voglio augurarmi che le mie non siano solo illusioni fantasmagoriche, ma che siano invece impostazioni di pura e precisa esigenza politica, che trova la sua rispondenza nella situazione attuale, economica e sociale del popolo italiano e di quello della regione.

BALISTA (D.C.): La relazione della Commissione è breve ma non laconica. Non poteva essere diversamente perché questa relazione evidentemente coincide con quella dell'Assessore agli affari generali, e si riferisce ai verbali delle sedute che sono state effettivamente numerose, molto lunghe e assai laboriose, malgrado l'umorismo di pessimo gusto del consigliere Cristoforetti. La Commissione ed il Presidente, più che fare un romanzo di questa legge, si sono preoccupati — e me ne deve dare atto la Giunta regionale e l'Assessore agli affari generali — di rendere possibile la presentazione al Consiglio regionale di un disegno di legge che potesse ottenere, se non l'unanimità, almeno una maggioranza notevole di consensi. Questo sforzo, bisogna riconoscerlo, fu fatto da tutti i componenti della Commissione degli affari generali, senza riguardo alle correnti politiche alle quali appartenevano. Con questo spirito abbiamo cercato di superare alcuni punti di grave contrasto che si erano profilati ancora nelle prime sedute della Commissione. Abbiamo trovato da parte della Giunta regionale una collaborazione ed una comprensione tale che ha reso possibile alla Commissione di presentare un disegno di legge sul quale non possono sorgere ulteriori punti di grave contrasto. Forse in qualche dettaglio ci potrà

essere ancora qualche divergenza di lievissima portata, ma nella sostanza il provvedimento legislativo è stato appurato articolo per articolo, con una diligenza che non voglio rilevare per merito personale, ma soprattutto per merito dei colleghi che hanno collaborato con me. Naturalmente, essendo parecchi i punti controversi, risolti però per pacifico compromesso fra le parti interessate e la Giunta regionale, non era il caso di perdersi in discussioni che non avrebbero avuto nessuna ragione di essere. Comunque nei verbali delle sedute della Commissione sono stati posti in evidenza. Giacché il consigliere Cristoforetti richiede delle spiegazioni, ne voglio dare una subito, per evitare forse un intervento più tardi.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Io lo faccio subito sull'incompatibilità.

BALISTA (D.C.): Veniamo anche a quello. Per esempio, non è stato fatto cenno in questa relazione alle ragioni per cui la Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo 70, che riguarda la partecipazione attiva o passiva per certe persone che hanno ricoperto determinate cariche. La Commissione a maggioranza — nonostante il parere di qualcuno che per ragioni soprattutto di ordine giuridico riteneva di dover insistere sul mantenimento di quella formula — ha creduto di poterne proporre la soppressione. Nel verbale è stata motivata la soppressione nel senso che, poiché il termine di esclusione dall'elettorato attivo o passivo di queste persone scade col 30-11 dell'anno corrente, sembrava che per questo breve periodo di intervento di 1 mese o 2 mesi al massimo, fosse opportuno considerare superata questa permanenza di disagio. Si è quindi pregato

l'Assessore agli affari generali di rendersi interprete della motivazione a cui è pervenuta la Commissione a maggioranza di voti. Per quanto riguarda la questione delle incompatibilità, è meglio sgombrare subito il terreno che potrebbe essere forse pregiudizievole nella discussione generale. Dirò che per tutte le incompatibilità, comprese anche quelle del famoso proggetto Cristoforetti, la Commissione ha ritenuto di completare le norme che dalla Giunta regionale erano state predisposte in questa materia. La Commissione non ha ritenuto opportuno aderire alle proposte di aggiunta fatte dal consigliere Scotoni; al verbale della seduta relativa è appunto inserita una dichiarazione del dottor Scotoni che si riserva di ripresentare le sue proposte al Consiglio regionale, di intesa con la Commissione. È opportuno rilevare i motivi di ordine giuridico, per i quali la Commissione ha ritenuto di non inserire e di non discutere neanche le proposte del dottor Scotoni che si riferiscono al disegno di legge ancora in discussione al Senato (alla Camera è già stato discusso, ma manca ancora la discussione nell'altro ramo del Parlamento), o fatto queste considerazioni di ordine puramente giuridico e che sono state ritenute fondate o per lo meno opinabili anche dagli altri colleghi della Commissione: e cioè che quelle incompatibilità a cui fa cenno il consigliere Scotoni sono impropriamente dette incompatibilità. A proposito di ciò, ho avuto qualche discussione con dei professori di diritto costituzionale, ad esempio con l'attuale sottosegretario Cresta che è professore di diritto costituzionale d'Università.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Di che partito è il professor Cresta?

BALISTA (D.C.): Del partito della Democrazia cristiana.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Domandavo!

BALISTA (D.C.): Ho avuto questi contatti occasionali. Non mi ha neanche mandato la parcella, consigliere Cristoforetti, quindi assolutamente e puramente giuridica la discussione, al di fuori di qualsiasi manifestazione di ordine politico. Quindi direbbe « cumulabilità di incarichi ». Io ritengo che il Consiglio regionale non abbia competenza legislativa prevista dallo statuto sia solo limitata alle elezioni regionali e quindi a quelle incompatibilità vere e proprie che sono previste dalle leggi nazionali, ecc. O quanto meno, penso che non possa formare oggetto di legge elettorale, tanto è vero che anche in sede nazionale quella legge ha un corso indipendente da quello delle leggi elettorali vere e proprie che stanno per essere riformate. È una disposizione di alto genere, che non si abbina alle incompatibilità o ai casi di ineleggibilità della legge elettorale. Ero arrivato ad una conclusione subordinata: per evitare che questa legge potesse trovare degli scogli inserendo delle materie non di nostra competenza o che non si attanagliano a questa legge, ho proposto di tenere distinta quella ulteriore legge che riguarda queste incompatibilità, giuridicamente non corrispondenti alla vera incompatibilità come è prevista dalle leggi elettorali, di discuterla a parte e di tenerla come legge indipendente da quella sulle elezioni regionali per non causarne un ritardo di approvazione. Penso che le ragioni di incompatibilità e di ineleggibilità inserite nella legge sulle nostre elezioni regionali, completate con parecchie disposizioni introdotte dalla Commissione degli affari generali, siano quasi troppo limitative del diritto elettorale passivo, e quindi possono soddisfare, se non tutti, la grande maggioranza dei Consiglieri regionali. Mi riservo di fare qualche ulteriore intervento, se fosse necessario.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): L'avvocato Balista è un ottimo amministratore — di questo ne abbiamo dato atto più volte durante le sedute del Consiglio provinciale - ma è altrettanto un pessimo politico, in quanto ché è ingenuo. Non ha capito che quando mi lamentavo della laconicità della sua relazione, mi riferivo appunto a quella questione famosa delle incompatibilità, della quale si doveva parlare in questa relazione. Sono d'accordo con l'avvocato Balista che è meglio scrivere e parlare poco, ma lavorare molto. Perfettamente d'accordo, signor Presidente, su questo. Ho presentato quel progetto di legge un anno e mezzo fa, richiamandomi al coraggioso e simpatico e onesto progetto che aveva ispirato gli onorevoli della Camera sicilana, i quali contemporaneamente alla presentazione del progetto di legge si dimettevano volontariamente dalle cariche che avevano nell'Ente. Il progetto fu ripreso perché ritenuto troppo rispondente, in quanto ché poco limitativo e non troppo limitativo, da altri tre onorevoli che Lei, avvocato Balista, dovrebbe conoscere perché appartengono allo stesso suo partito. Ho quindi presentato questo progetto di legge pensando che se la Sicilia, maestra del diritto o per lo meno della Costituzione, (perché i più grandi costituzionalisti hanno avuto i loro natali o hanno affinato il loro ingegno negli Istituti superiori e nelle Università della Sicilia) presiede all'Assemblea per mezzo di tre dei suoi più autorevoli rappresentanti, questa legge ammette implicitamente una competenza dell'Assemblea stessa per farlo. Non è possibile che possiamo ammettere questa competenza anche noi? Quella legge allora fu respinta, ed era giusto e ovvio che lo

fosse; era stata respinta a Roma o, meglio, accantonata nel cassetto. Roma docet. Però l'avvocato Balista, molto gentilmente quel giorno, da quel suo seggio ha dichiarato — e anche per iscritto — che verrà tenuta presente questa legge sulle incompatibilità durante la discussione della legge elettorale che regolerà le elezioni del prossimo Consiglio regionale. Infatti se ne è parlato in quella sede, ma solo perché un collega, non certo delle mie idee in materia politica, il collega Scotoni, ha ricordato all'onorevole Presidente che c'era quell'obbligo assunto in precedenza verbalmente e per iscritto. Allora naturalmente è venuto il momento di saltare: no, non è più il caso di inserirla qui; no, è meglio fare una legge eventualmente a parte, perché non ha scopo una legge elettorale con tante limitazioni.

BALISTA (D.C.): No, no!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Quindi dovrebbe essere di nuovo esclusa dalla discussione questa materia.

BALISTA (D.C.): C'è nel verbale!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vede, egregio Presidente, il sottoscritto desiderava che fossero almeno segnalati, su quella relazione, i vari consiglieri che si ricordano di questa promessa; che fosse detto: il consigliere Scotoni voleva presentare degli emendamenti richiamandosi al progetto di legge Cristoforetti, però la Commissione, a maggioranza di tanti voti, ha respinto la sua proposta ed allora il consigliere Scotoni userà il suo diritto durante la discussione in Consiglio. Questo poteva essere detto.

BALISTA (D.C.): C'è nel verbale!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): I verbali li ho letti perché me li ha prestati il dottor Scotoni. Ma in Consiglio viene letta la relazione.

BALISTA (D.C.): Dobbiamo rifare anche i verbali?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): D'altra parte anche per quello che riguarda la fonte a cui è ricorso l'avvocato Balista, fonte autorevole, nevvero? S. E. Cresta!...

BALISTA (D.C.): Non sono ricorso a nessuno!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): ... ritengo sarebbe stato più ovvio ricorrere, per l'occasione, a qualche costituzionalista della sinistra o della destra, perché quello avrebbe potuto parlare un po' meno pro domo sua, quindi avrebbe potuto vedere queste incompatibilità da un lato diverso. Non vale, per conto mio, l'opinione di quei costituzionalisti, in quanto ché anche se pensassero che la legge sulle incompatibilità è giusta, non avrebbero dato l'approvazione perché sanno benissimo che un centinaio dei loro colleghi hanno diversi incarichi o in Enti o in Istituti, e specialmente incarichi veramente ben retribuiti (non, per esempio, come quello affidato qui nella Regione, nella Provincia, al consigliere Unterrichter, il quale intanto fa parte di un'ennesima Commissione come rappresentante della Provincia di Trento, cioè della Commissione del comitato per il turismo). Il consigliere Caminiti mi permetta una risposta, non polemica però: non è considerato così ingenuo da ritenere che l'assessore Negri alludesse con quella sua frase proprio a quelle persone. Il consigliere Caminiti sa benissimo che io ho afferrato quella frase per accomodarla a modo mio, — il « Candido » visto da destra, visto da sinistra, è un luminoso esempio di come si possono vedere i fatti ed interpretare le parole. — Prima di ultimare vorrei ricordare che questa legge servirà per l'ennesimo Consiglio regionale dell'autonomia trentina. Ci sarà una nuova lotta di autonomisti e antiautonomisti: gli autonomisti saranno molto più numerosi perché da quelli che hanno avuto i contributi regionali, ma gli antiautonomisti saranno anche molto più numerosi perché vi sono infiniti impiegati che hanno chiesto di essere assunti alla Regione e antiautonomisti senz'altro. saranno Quindi questa legge rinfocolerà la lotta fra autonomisti ed antiautonomisti. Onestamente devo fare una dichiarazione: mi sono presentato su questo banco antiautonomista molto spinto; mi si è detto che io ho collaborato all'autonomia più di qualche altro autonomista. Quando mi fu detto, ho respinto l'affermazione. Sì, inconsciamente mi sono lasciato un po' prendere da questo ingranaggio, ed ho visto che certi problemi si possono meglio risolvere qui, però devo riconoscere che i miei principi antiautonomistici, realizzati praticamente, sono un po' scossi. Devo anche altrettanto seriamente affermare che se l'autonomia può essere un buon strumento laddove soprattutto si tratta di decentramento, è stato uno strumento usato un po' male da coloro che lo hanno in mano, soprattutto in quella politica dei contributi per i lavori pubblici attraverso la quale si sono indebitati moltissimi comuni. C'è anzi una mia interrogazione che esprime meglio il mio punto di vista, molto spesso questi contributi sono stati concessi in funzione elettorale, perché altrimenti non capirei il perché di quei determinati volantini!

PRESIDENTE: Nessuno chiede più la parola? Defant.

DEFANT (A.S.A.R.): Il testo consegnato è stato preceduto dall'elaborazione di un altro testo di legge elettorale. Leggendolo si dimostra con quale spirito si è affrontato o si intendeva affrontare il futuro di questa Regione. È vero che storicamente la nostra Regione è stata amministrata da due grandi partiti di maggioranza nel Trentino e nell'Alto Adige. È altresì vero che moltissime opere a carattere sociale sono il frutto del lavoro degli illustri esponenti di questi partiti di maggioranza che nel passato hanno amministrato la Regione. Però, dal testo che abbiamo letto antecedentemente, si è potuto capire che nella Giunta è diffusa l'opinione che le minoranze siano talvolta un pericolo per le maggioranze, che le minoranze talvolta disturbino il lavoro delle maggioranze che sono al Governo. È questa la ragione, probabilmente — del resto lo spiega anche chiaramente il testo della relazione dell'Assessore per cui hanno pensato di affidare, attraverso un complicato meccanismo elettorale, il responso degli elettori a quei complessi che hanno una risonanza non solo in sede regionale, ma anche in sede nazionale. È un errore tremendo che stava commettendo la Giunta. Tremendo, perché noi abbiamo visto in 4 anni quante idee, quanti suggerimenti, quante attività sono partite appunto dalle minoranze, le quali talvolta affrontano situazioni che le maggioranze non pensano nemmeno, per ragioni politiche, di opportunità e interne. Col disegno di legge presentato anteriormente dai signori della Giunta, vi era effettivamente il

pericolo dell'esclusione di quasi tutte le minoranze. Se lo abbiano fatto appositamente, non lo so. Riconosco soltanto la realtà storica, ed è che ci siano accanto questi due grandi partiti di maggioranza, uno dei quali è il partito di minoranza etnica; non bisogna mai dimenticare che è bene che vi siano degli elementi rappresentativi di piccoli raggruppamenti politici, che possono fungere da elementi d'equilibrio, di stimolo, in tutte le circostanze. Mi auguro che non vi siano 7 liste, ma che ve ne siano 14. Non voglio nemmeno l'esclusione degli antiautonomisti, perché quanti suggerimenti, quante critiche, che bisogna accogliere, vengono da quel settore! Perché dovremmo eliminarli? È fatica sprecata eliminarli. Non si farà che creare delle ostilità e, d'altra parte, se vi è una possibilità di collaborazione, sarà eliminata creando una situazione di preconcetto. Questo pericolo, causa l'intervento compatto delle minoranze, è stato eliminato. La S.V.P. ha capito che noi non avevamo assolutamente la pretesa di debellare le maggioranze, ma che volevamo essere presenti nell'attività politica ed amministrativa della Regione. Ho visto anche con piacere che i signori della Giunta hanno accolto questo nuovo orientamento. Rimane in noi sempre il dubbio: questa ipotesi risorge quando leggiamo la parte che riguarda le incompatibilità. Ne ha parlato or ora il consigliere Cristoforetti in risposta al Presidente della Giunta provinciale, ha parlato pro e contro. È vero, è un problema difficilissimo da risolvere. Le incompatibilità talvolta eliminano uomini di alto valore tecnico e giuridico, ma si deve tener conto però anche del livello medio della moralità pubblica. Se si riuscirà a conciliare queste due esigenze, ambedue estreme e superiori, allora si potrà tener conto anche di una via intermedia. Ma il solo fatto

della competenza tecnica non riesce spesso a superare una grande esigenza morale. Ed è per questo che anche in sede parlamentare fu proposta la famosa legge sulle incompatibilità, legge che stanno ancora studiando e discutendo; è quindi opportuno che in questa sede, almeno in linea preliminare, venga affrontata, anche per dare la dimostrazione al pubblico che in questa sede tra voi della maggioranza non c'è nessuno che perda il concetto, che la convinzione di essere irremovibile dalla posizione che occupa. Può darsi che la occupi bene, anzi io credo che la possa occupare bene in molti campi; ma è bene affrontare il problema, per dare a tutti la soddisfazione che, se la necessità lo imporrà, anche questo consesso, come quello siciliano come il parlamento centrale, arriverà alle medesime conclusioni. Ripeto, è un problema da studiarsi. Io, dal punto di vista della moralità pubblica, sono favorevole, perché la situazione storica, morale del nostro paese, è differente da quella di altri paesi, certo è che vi saranno degli altri che porteranno argomenti contrari e che saranno anche da pesare e da valutare; perché, ripeto, la competenza tecnica ha il suo valore, e applicando rigidamente il criterio delle incompatibilità, si potrebbero eliminare le capacità; quindi non va eliminato. E vedremo se si può, conciliando queste due tesi estreme, inserire qualche cosa di utile in questa legge elettorale. Ed è per questo che io prego i signori consiglieri, i signori della maggioranza in particolare, di vedere se almeno si possa affrontarla in sede di discussione preliminare.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Assessore Negri!

NEGRI (Assessore agli affari generali -D.C.): Mi pare che gli oratori che hanno parlato, nel loro complesso si sono dichiarati d'accordo con il disegno di legge presentato e che la discussione si è limitata alla questione delle ineleggibilità o incompatibilità. E su questo punto naturalmente le opinioni possono essere molto diverse, e quell'accenno che ho fatto l'ho fatto unicamente per il fatto che in tutte queste leggi, ove si parla di incompatibilità o ineleggibilità, si escludono sempre quelle persone che hanno un valore. Se si osserva, si tratta di alte cariche dello Stato, o funzionari o direttori di aziende, di società, tutte persone che hanno indubbiamente un valore nella vita economica e pratica della regione; l'esclusione, l'incompatibilità, l'ineleggibilità, dovrebbe portare con sé qualche cosa di manchevole, piuttosto della esistenza di capacità speciali. E quindi il disegno di legge si è limitato a rilevare che ci sono dei motivi di ineleggibilità e dei motivi di incompatibilità; la commissione legislativa ha aumentato questi motivi di ineleggibilità e incompatibilità; di modo che la questione può essere discussa soltanto articolo per articolo in sede di discussione generale.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Il Consiglio è chiamato ad esprimersi per alzata di mano sul passaggio dalla discussione generale alla discussione per articoli. Approvato all'unanimità. Legge per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige; tutti i consiglieri hanno i due testi che sono stati distribuiti. (Legge il titolo e l'articolo 1). Chi chiede la parola sull'articolo 1)? È posto ai voti l'articolo 1 come da me preletto nel testo della commissione. Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità. Arti-

colo 2 (legge). Chi chiede la parola sull'articolo 2?

CAMINITI (P.S.I.): Un'osservazione di carattere linguistico; direi: « ciascuno di essi » essendo riferito ai collegi provinciali.

PRESIDENTE: All'ultima riga, invece di: « ognuno di essi », « ciascuno di essi ».

CAMINITI (P.S.I.): Che ne pensa? Mi pare che sia più esatto anziché « ognuno di essi ».

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola sull'articolo 2 ? Mi è stato presentato un emendamento, dell'Assessore Negri, con la proposta di aggiungere, al comma due del testo della commissione legislativa, dopo la parola « popolazione », la parola « residente » (legge l'articolo).

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nel censimento della popolazione c'è una diversità. Parla della popolazione residente e presente, i calcoli vengono fatti in base alla popolazione residente e non in base alla popolazione presente.

CAMINITI (P.S.I.): Veramente sono un po' perplesso, in quanto un argomento di questo genere sarebbe stato opportuno fosse stato più ampiamente sviscerato. Siccome la proposta di emendamento è fatta dall'Assessore proponente del disegno di legge, ritengo che molto più opportunamente il signor Assessore ne avrebbe potuto parlare nella relazione e non così, perché è argomento di una certa gravità, e mi lascia veramente perplesso. Non so se sia il caso di accettare.

BANAL (D.C.): All'articolo 2 c'è la proposta: « popolazione residente » nel testo della Giunta.

CAMINITI (P.S.I.): Va benissimo; all'articolo 2 sta scritto « residente », nella proposta della commissione legislativa.

BALISTA (D.C.): Questo articolo era rimasto in sospeso. Si voleva modificare, ma non c'era ancora la comunicazione dei dati ufficiali. In una seduta l'assessore Negri hadetto che questi dati ufficiali sono stati comunicati o che sono noti, o qualche cosa di simile. Ma osservo che noi avevamo cercato di dare la dizione migliore.

CAMINITI (P.S.I.): Ma è diversa!

BALISTA (D.C.): Probabilmente è scappata via, perché non è stata fatta una discussione su questo.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nell'ultimo censimento c'è l'indicazione: popolazione presente e popolazione residente. Se noi diciamo « popolazione risultante », è la presente o la residente ? Quindi nella legge dobbiamo dire quali sono i residenti, e viene fatta la proposta di prendere la popolazione che ha la residenza nel comune. Questo dobbiamo dirlo, perché diversamente il Presidente della Giunta regionale, quando farà la determinazione del numero dei mandati, può avere due cifre differenti. Ora bisognerà determinare nella legge quale è la cifra che viene scelta, e si fa la proposta di mettere la cifra della popolazione residente.

DEFANT (A.S.A.R.): L'osservazione è tecnicamente esatta, ma bisogna tenere conto che alcuni studiosi di statistica affermano che,

fra il conteggio della popolazione residente e quello della popolazione presente, qualche volta vi è un divario che va dall'8 al 10%. Non so se sia esatto.

CAMINITI (P.S.I.): Sì, è vero!

DEFANT (A.S.A.R.): Comunque nel nostro caso applicando questa formula, arriveremo ad un divario che va da 40 a 55 mila persone, e quindi si avrebbe uno scarto di 3. 3 e mezzo consiglieri; bisogna, nel caso presente, studiare le conseguenze pratiche di questo provvedimento. Aggiungo che all'articolo II. della legge votata dall'Assemblea siciliana si dice appunto: il numero dei deputati assegnati ad ogni collegio regionale viene calcolato dividendo per 90 la cifra della popolazione residente. Credo che se in Sicilia non ha portato degli inconvenienti gravi, forse lo si potrà adottare anche da noi, tenendo sempre presente lo scarto esistente.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ritengo che la proposta dell'assessore Negri sia da accettare. Perché, se i censimenti avranno seguito anche in futuro, con lo stesso meccanismo con il quale hanno avuto luogo quest'anno, può succedere che domani venga segnalata come popolazione presente una quantità numerosa di persone venute per un Congresso, per una cosa o per un'altra, perché sapete che le persone in viaggio erano considerate presenti nel luogo dove dormivano nella notte che precedeva il giorno del censimento. Quindi, per conto mio è molto meglio precisare « residente », tanto più che noi ammettiamo che quelli che possono essere eletti, e quindi rappresentanti, sono residenti; i non residenti non devono essere rappresentati. Secondo me, tanto più che la Sicilia ha messo « residente », credo che possiamo senz'altro concedere all'assessore Negri di aggiungere la parola « residente », e poi ammetto benissimo che si possa trattare di una dimenticanza della Commissione.

BALISTA (D.C.): È una dimenticanza!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo richiamare l'attenzione del Consiglio che la mia richiesta di chiarimenti era determinata dalla conoscenza di un dato di fatto specifico che si riferisce alla provincia di Bolzano. In provincia di Bolzano noi abbiamo migliaia di cittadini, i quali vi risiedono anche da 5-6 anni, e per un motivo o l'altro — adesso non entro nel merito — non sono ancora riusciti ad ottenere la residenza. E questi cittadini purtroppo non votano mai. Di questo argomento, ne parleremo in altre circostanze e in sede più opportuna. Rilevo però che c'è una differenza veramente rilevante fra la dizione del progetto che parla di residenza e la dizione della proposta della Commissione legislativa che parla di popolazione risultante. Comunque, se tanto la Commissione legislativa quanto la Giunta per bocca dell'Assessore proponente, sono d'accordo sulla formulazione « residente », a noi non resta altro che accettare, purché sia chiaro che entrambi sono d'accordo su questa formulazione.

TOMA (IND.): Evidentemente qui è stata omessa la dicitura prevista dalla disposizione di legge del censimento fatto dall'Istituto di statistica.

Gli Istituti di statistica rilevano la popolazione presente e la popolazione residente. Naturalmente noi dobbiamo inserire nell'articolo 2: « popolazione residente », perché è quella che deve dare i rappresentanti in seno

al Consiglio regionale. Tuttavia sarà bene che questo argomento sia anche convalidato dal parere espresso dalla Commissione legislativa, perché altrimenti lo scarto di popolazione è notevole; ha detto bene il consigliere Defant, non solo oscilla fra il 3-8%, ma in qualche caso nella provincia di Bolzano, si è arrivati all'11% di differenza tra popolazione presente e popolazione residente; quindi io richiamo l'attenzione dell'assessore Negri anche su questo punto, perché effettivamente si tengano ben presente queste circostanze, in quanto che lo scarto che si avrebbe di popolazione e quindi di rappresentanti, è notevole. Questo io lo dico agli effetti, non solo della nostra legge, ma anche delle conseguenze a cui poi si andrà incontro col numero dei consiglieri che devono rappresentare la Regione.

PRESIDENTE: Lei vuole parlare sull'emendamento, consigliere Paris?

PARIS (P.S.U.): Indubbiamente la questione riveste un carattere tecnico di una certa delicatezza. È vero che c'è sempre questa differenza fra popolazione residente e popolazione presente. E io credo che se si presenta il caso di una provincia che ha questo indice di differenza abbastanza elevato, sia proprio la provincia di Bolzano. Però subentra un altro fattore da prendere in considerazione: la residenza, e così la presenza, non dà automaticamente l'iscrizione alle liste elettorali sono due atti completamente distinti.

CAMINITI (P.S.I.): Ma c'è una correlazione!

PARIS (P.S.U.): C'è una correlazione fino ad un certo punto, perché è possibile ottenere, per disposizione ministeriale, l'iscrizione alle liste elettorali anche senza la presenza e anche al di fuori del termine della revisione annuale di dette liste.

CAMINITI (P.S.I.): Ma non in Alto Adige!

PARIS (P.S.U.): Per cui, non so, mi pare che la questione sia tanto delicata che io vorrei avanzare la proposta di rimetterla alla Commissione. Ma pare che sia la sede più opportuna perché venga dibattuta. Faccio questa proposta.

BENEDIKTER (S.V.P.): Evidentemente, come ha dichiarato il Presidente della Commissione legislativa, si tratta di un'omissione, in quanto che in tutte le leggi per le elezioni nazionali e comunali il riferimento è fatto alla popolazione residente. Quindi si tratta di una omissione nella trascrizione del testo della Giunta sul testo della Commissione.

SALVETTI (P.S.I.): Mi riallaccio a quanto ha detto Toma. Badate che qui non dobbiamo confondere le liste elettorali con quello che è il rapporto della discussione in atto. Qui si tratta solo di fissare il contingente di popolazione in effetto al numero dei consiglieri.

CAMINITI (P.S.I.): È abbastanza!

SALVETTI (P.S.I.): È abbastanza, ma sarebbe molto più grave se avesse riflessi diretti sul fatto delle liste elettorali. Personalmente dichiaro che sono per la residenza, per le ragioni già dette.

NEGRI (Assessore agli affari generali -D.C.): Faccio la proposta di prendere la popolazione residente, perché è quella che vive effettivamente e stabilmente nella regione. CAMINITI (P.S.I.): Potevamo avere un consigliere in più nella provincia di Bolzano. E quello è tutto!

TOMA (IND.): Mi duole di dover prendere una seconda volta la parola. Ma insisto nella mia proposta, non tanto per quanto può concernere gli effetti della nostra votazione, quanto per il numero dei consiglieri. Guardate che questo ha un'importanza enorme. Ouesto è di reciproco interesse, intendiamoci, perché io non parlo solo per l'interesse della parte italiana. Si tratta qui, per la provincia di Bolzano, di avere uno o due consiglieri in più, di fronte al numero attuale. In ogni modo, ripeto, nella provincia di Bolzano lo scarto è enorme tra l'indice che segna la popolazione presente e quello che segna la popolazione residente. Per cui vorrei che questa proposta fosse fatta, rimandandola per il momento alla fine della discussione, dato che abbiamo ancora numerosi articoli da esaminare, in modo che la Commissione legislativa possa eprimere il suo giudizio, di accordo anche con gli altri capitoli del gruppo.

PRESIDENTE: Metto ai voti la proposta di emendamento firmata dai consiglieri Negri, Rosa e Odorizzi, di aggiungere al comma 2 del disegno di legge della commissione legislativa, dopo la parola « popolazione », la parola « residente ».

«Es wird vorgeschlagen, in dem Artikel 2 des Gesetzentwurfes der gesetzgebenden Kommission dem Wort "Bevölkerung" ansässig voranzustellen, residente. Es ist nämlich ein kleiner Unterschied, ob nur Bevölkerung steht oder ansässige Bevölkerung zählt, dann könnte vielleicht ein Regionalrat mehr gewählt werden. Die Zahl der ansässigen Bevölkerung ist hingegen geringer». Chi è d'accordo con la proposta di emendamento presentato, prego alzi la mano. È stata accolta la proposta di emendamento con 25 voti favorevoli, 3 contrari, 3 astenuti. Chi chiede ancora la parola sull'articolo 2 ? Pongo ai voti, con l'emendamento approvato l'articolo 2. Chi è d'accordo ? L'articolo 2 è approvato con 2 voti contrari ed 1 astenuto. Articolo 3 (legge). Se nessuno chiede la parola è posto ai voti l'articolo 3. Chi è d'accordo ? Unanimità. Articolo 4 (legge).

CAMINITI (P.S.I.): Stamane abbiamo parlato a lungo, anche se non in forma organica, della questione riguardante l'incompatibilità, e da più parti, anche da parte mia, si sono fatti riferimienti a quelle che sono le norme che debbono riconoscere e disciplinare le incompatibilità e le ineleggibilità. Sono naturalmente due cose diverse. Ho rilevato in altra sede, e credo opportuno di rilevare adesso, che sia, a mio modesto avviso, maggiore e più grave incompatibilità quella rappresentata dal fatto che i consiglieri regionali sono anche consiglieri provinciali, se le Province ricevono dalla Regione dei mezzi cospicui di sussistenza e devono quindi ogni anno discutere con la Regione; i consiglieri provinciali discutono così con loro stessi, in quanto come consiglieri regionali devono dirsi quello che la Regione dà alle due Province e quali sono le richieste che le due Province fanno alla Regione. Non esiste caso più patente, più grave, più chiaro di incompatibilità, basata su presupposti di natura eminentemente economica. Questa incompatibilità è ancora più grave, allorché gli Assessori regionali sono anche Assessori provinciali e viceversa. Perché allora noi vediamo, per esempio, che l'Assessore regionale alle finanze, allorché era anche Assessore provinciale alle finanze, do-

veva in un certo momento lottare contro se stesso, perché il giorno in cui la Giunta provinciale chiedeva alla Regione determinati finanziamenti, l'Assessore provinciale chiedeva. e poi, come Assessore regionale, negava o concedeva. Vedeva egli stesso che da una parte si faceva una domanda e dall'altra una risposta, e con la sua risposta accoglieva o negava la domanda. Ora voi mi rispondete, come un giorno mi ha già risposto qualcuno, che questa compatibilità è sanzionata dallo Statuto costituzionale. E quindi quello che è, nei fatti e nella fisionomia, la più stravagante, quanto meno, delle incompatibilità, diventa per quella legge una compatibilità. Si dovrebbe allora darmi ragione per lo meno su questo: che una tale situazione non può essere lealmente sostenuta. Io dico che questo comporta anche una grave disfunzione dei due organismi. Ma rendiamoci conto che il giorno in cui ciascuno di noi non fosse anche consigliere provinciale, i due Consigli provinciali lavorerebbero con maggiore alacrità, con maggiore intensità, con maggiore iniziativa. Non sarebbero appesantiti dal lavoro delle diverse Commissioni suddivise fra provinciali e regionali. Avrebbero uno stimolo di emulazione, di dover fare qualche cosa di più e di meglio. possibilmente dell'altro consesso. Avremmo quanto meno un quadro chiaro delle attività che hanno le Province come tali, della loro funzione sul piano amministrativo, sul piano economico, sul piano di controllo, lì dove la legge lo prevede, della pubblica amministrazione degli enti locali; e avremmo, d'altra parte, una visione più chiara, meno strozzata, di quella che è l'attività del consesso regionale come tale, che ha una funzione molto più ampia, di maggiore portata e quindi di maggiore sviluppo di quella dei due Consigli provinciali. Invece siamo in una situazione

per la quale portiamo il Consiglio regionale un po' più giù di quelle che sono le sue funzioni, tenendolo a mezzo posto con quella che è la funzione del Consiglio provinciale; portiamo quest'ultimo un po' più su di quelle che sono le sue funzioni, per cercare di avvicinarlo al livello del Consiglio regionale. Ma, sostanzialmente, compiamo la più grave disgiunzione che si possa compiere nel concerto di questi organismi della pubblica amministrazione nell'ambito regionale. Voi mi direte: e allora che cosa si propone? Io proporrei un voto al Consiglio regionale affinché, esaminata questa situazione, e tenuto conto, in forma circostanziata, di tutte le difficoltà che emergono da questa situazione, si chieda la revisione di questa legge. La legge costituzionale non è la creazione dell'Imperatore della Cina, il quale, fra l'altro, se ne è andato anche lui. Quindi non è una cosa che non si possa più modificare, soprattutto quando si hanno sanzionato delle cose che non possono essere consentite. E il fatto che, come diceva il signor Presidente della Giunta, la legge costituzionale abbia reso compatibile ciò che dovrebbe essere considerato incompatibile, non ci dovrebbe in qualche modo autorizzare a lasciar passare una situazione di questo genere, nell'interesse delle popolazioni e nell'interesse degli Istituti nei quali si è chiamati ad operare.

DEFANT (A.S.A.R.): Non posso, in nessun caso, accettare la proposta del consigliere Caminiti, in quanto che, se è vero che da un punto di vista dottrinale vi possa essere una incompatibilità fra i due consessi, uno subordinato all'altro, è altrettanto vero che in sede costituente hanno dovuto accettare questa soluzione come l'unica possibile. Perché, altrimenti, qui saremmo stati som-

mersi addirittura col diritto al referendum che abbiamo e che non abbiamo ancora applicato, ed è questo che io vorrei far applicare. Io vorrei invece rilevare che ben maggiore incompatibilità c'è fra il capitale privato e il capitale pubblico. Qui sì, possono sorgere tutti quei motivi che in moltissimi Paesi hanno indotto i legislatori a prendere delle misure severe. Qui abbiamo visto che, se da un punto di vista vi è qualche svantaggio, la concomitanza dei due consessi (perché in pratica siamo i due consessi provinciali riuniti) porta degli enormi vantaggi alle due Province, perché un determinato problema provinciale viene contemporaneamente discusso dai rappresentanti dell'altra Provincia, cosicché, anche nella soluzione di questo problema, qualche suggerimento, qualche proposta viene da una parte, e si crea, nei rappresentanti dell'altra Provincia, la convinzione dell'esistenza di questo problema, di questa necessità. Dunque, pesato il pro e contro, dobbiamo arrivare alla conclusione che questa compatibilità tecnica e dottrinale prevista, in pratica ha dato maggiore vantaggio che svantaggio. E quindi io resto per questa soluzione tanto più che praticamente sarebbe un disastro se si dovesse procedere alle elezioni comunali, provinciali, regionali in una regione che ha 670.000 abitanti Lo capisco per la Sicilia, la Lombardia, lo capisco in regioni che hanno la struttura territoriale di uno Stato, ma non nella nostra regione. La concomitanza per me è stata, involontariamente, una soluzione felicissima, direi quasi geniale, dei costituenti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): La tesi svolta dal consigliere Caminiti è una tesi molto interessante ed anche giusta sotto tutti i punti di vista. Non so come possa l'appartenente a una determinata provincia trovarsi al suo posto quando, ridiventato consigliere regionale, dovrà votare contro l'interesse della sua regione per l'interesse della sua provincia. Può succedere spesso che si debba fare una discussione su capitali, su ripartizioni di sussidi all'una o all'altra provincia; è chiaro che nell'interesse della regione il rappresentante di una provincia potrebbe essere obbligato contro gli interessi della propria provincia, perché gli interessi della Regione non sempre collimano con quelli della Provincia. Anzi, spesse volte sono proprio in contrasto fra di loro. Quindi, questa incompatibilità che il consigliere Caminiti trova tra consigliere regionale e consigliere provinciale, indubbiamente esiste realmente. Anche noi abbiamo visto (adesso mi tratterrei troppo a lungo citando degli esempi) parecchie volte che in Regione i consiglieri regionali hanno dovuto prendere posizioni diverse da quelle che avevano prese nei Consigli provinciali, in determinate situazioni. Purtroppo la legge che i legislatori avevano proposto per l'elezione del primo Consiglio regionale era stilata nel modo che ora noi ricalchiamo. D'altra parte, io non so se il Consiglio regionale potrebbe aver veste di creare un'altra forma di elezione che disgiunga la possibilità che il consigliere regionale sia anche consigliere provinciale. Però io credo che dobbiamo assolutamente riconoscere che la tesi di Caminiti è buonissima. Gli interessi della Regione sono una cosa, gli interessi delle Province un'altra. Va bene fino a che essi interessi possono essere concomitanti, anzi è utile che lo siano, ma ci saranno dei momenti nei quali potremo trovarci a dover votare o fare un esame di coscienza nell'interesse della Regione, un esame di coscienza che ci dice preventivamente che

noi votiamo contro l'interesse della nostra Provincia.

PARIS (P.S.U.): Ho denunciato più volte in passato il dualismo che esiste in Consiglio regionale derivato dall'elezione avvenuta nell'uno e nell'altro collegio. Dicevo che qui non c'erano consiglieri regionali, bensì la somma dei Consiglieri delle due Province, che purtroppo rimangono sempre consiglieri provinciali anche in sede di Consiglio regionale. Sarebbe ben auspicabile che in detta sede, i consiglieri regionali superassero quella che potrebbe essere una tendenza a seguire un interesse particolare della propria provincia. È quindi una questione di uomini; però io dico che si sarebbe oberati di giornate elettorali, di periodi elettorali; per l'elezione dei consiglieri comunali, dei consiglieri regionali, della Camera dei deputati, del Senato ecc.; guardate che pressappoco per tutto l'anno noi avremo una campagna elettorale.

CAMINITI (P.S.I.): Che bellezza!

PARIS (P.S.U.): Ora, non bisogna abusare di questo dovere di semplice cittadino, non bisogna dargli la nausea di questo dovere; per cui ritengo che le cose possano andare avanti su questa base, e soltanto il tempo ci saprà dire se sarà opportuno richiedere una modifica. Abbiamo fatto l'esperienza di 4 anni, e 4 anni non sono un lasso di tempo sufficiente, io ritengo, per dare un giudizio definitivo, per chiedere la modifica di una legge basilare al nostro organismo; e ciò che vedrei più compromessa, è appunto questa disgiunzione fra le due Province e la Regione, data la particolare situazione che esiste specialmente in una provincia. Qui i problemi si possono vedere con una certa dilatazione e

smussamento degli angoli più acuti; in altra sede questo forse non avverrebbe. C'è una specie di supervisione, e la stessa necessità di trovare una Giunta che necessariamente deve comporsi — anche a termini di statuto — dei due elementi etnici, porta ad attenuare quel colpo che invece potrebbe essere in un unico organismo provinciale. Per cui io credo bene che le cose rimangano così; a meno che, ripeto, il tempo non ci suggerisca la necessità di una diversa impostazione.

PUPP (Assessore all'agricoltura - S.V.P.): Non entro in merito a quest'ultima questione, però voglio prendere atto di un altro punto che Caminiti ha detto. Cioè non vedo l'incompatibilità di Assessore regionale e provinciale, anche se credo che in futuro non si potrà più fare questo, perché è un compito che una persona sola non può assolutamente assolvere. Questo non lo voglio dire dal punto di vista di anticompatibilità, ma dal puro punto di vista del tempo. Credo dunque che in avvenire non potrà più verificarsi il caso che un Assessore sia contemporaneamente regionale e provinciale, e credo che tutto il Consiglio sarà d'accordo di suggerire questo alla prossima Giunta.

UNTERRICHTER (D.C.): Nemmeno io condivido le obiezioni fatte da Caminiti.

CAMINITI (P.S.I.): Questo lo sapevo!

UNTERRICHTER (D.C.): Ti prego di ascoltare un po' il mio ragionamento e forse poi ti troverai anche tu in contrasto con quanto hai detto prima. Non si tratta di problemi contrastanti che noi dobbiamo risolvere in Regione e nelle Province, ma di problemi che devono essere conciliati e devono trovare un'armonica soluzione. Incompatibilità

fra cariche provinciali e cariche regionali vi può essere nel senso accennato dal consigliere Pupp, ossia un'incompatibilità di tempo; in certi momenti può darsi che l'Assessore provinciale non possa contemporaneamente fare l'Assessore regionale, e viceversa. Ma questa è tutt'altra cosa, non è l'incompatibilità fra la carica di consigliere regionale e consigliere provinciale, di Assessore regionale e Assessore provinciale. Di queste incompatibilità teoriche si trovano ogni giorno nella vita degli uomini, ciascun uomo si trova a doverle risolvere; l'uomo che è animato da saggi sentimenti economici, che è portato a risparmiare, quando deve vivere si trova in uno stato di incompatibilità con sé stesso, deve risolvere questo problema: come riconciliare le sue possibilità economiche con le sue necessità di vita, con il suo desiderio saggio di risparmio? Noi, se mai, dobbiamo proprio lodare ed apprezzare questo statuto, che ci ha indicato la via maestra per risolvere su un terreno armonico e non su un terreno di contesa, problemi che potrebbero essere contrastanti fra Provincia e Regione.

MAYR Assessore alle finanze - S.V.P.): Il consigliere Caminiti ha citato la mia persona perché avevo coperto la carica di Assessore alle finanze sia al Consiglio provinciale che in quello regionale. Dirò che effettivamente ho sentito questa inconpatibilità, questa lotta fra anima di Assessore regionale ed anima di Assessore provinciale. Non ho sentito questa lotta al punto da farmi perdere l'appetito e il sonno, ma effettivamente l'ho sentita, e dò ragione al consigliere Caminiti quando dice che si deve chiedere una modifica della Legge costituzionale, nel senso di dividere la carica di consigliere provinciale da quella di consigliere regionale. Ma vorrei aggiungere un'altra

cosa, che ho già detto 3 anni fa: oltre a motivi morali che esistono in questa proposta, vi sono anche dei motivi pratici. Noi vediamo già oggi che abbiamo molta difficoltà di evadere il nostro lavoro: 46 consiglieri devono amministrare la Regione e due Province. Pensate a sei bilanci annui che devono essere esaminati, discussi, ecc.: non occorre essere un profeta per prevedere che fra poco tempo arriveremo al punto di non poter più andare avanti in questa maniera. Io direi dunque di chiedere la modifica di questo articolo dello statuto, e più presto che lo si fa, meglio è, secondo il mio parere.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non posso essere d'accordo con la tesi espressa dai due Assessori regionali, quando noi abbiamo l'esempio a Trento e a Bolzano di Assessori provinciali che con somma disinvoltura assumono tanti di quegli incarichi da fare impallidire un Pico della Mirandola, che aveva una mente, direi, abbastanza agile e snella. Non vedo nessuna incompatibilità di tempo in questi Assessori provinciali che hanno anche incarichi al di fuori di quella che è l'attività regionale e provinciale. Evidentemente c'è meno impiego di tempo per un'Assessore provinciale che occupa il suo posto alla Giunta regionale. Un Assessore alle finanze provinciale, che occupa lo stesso posto quale Assessore regionale, impegna meno il suo tempo che un Assessore provinciale che ha 6 altri incarichi oltre questo, incarichi diversi, per i quali non c'è nessun collegamento, ma si devono usare tutte le facoltà. Ora, invece, io trovo un'incompatibilità giuridica in questo fatto: domani, quando questo Assessore provinciale, nella sua veste di Assessore regionale, sarà chiamato o a dare dei contributi, o a dare degli aiuti, o a venire incontro con de-

terminati favori, in cose che può fare da se, come potrà rifiutare il maggior aiuto alla Provincia che gli ha dato il suo voto? È assurdo. Ecco perché io vi dico sinceramente che la mia legge di allora sulle incompatibilità, non era per incompatibilità di tempo; però, siccome l'assessore Pupp e l'assessore Mayr parlano di incompatibilità di tempo. sono sicuro che loro due daranno il voto favorevole agli articoli proposti da Scotoni e da me al riguardo delle incompatibilità, per salvaguardare la salute dei futuri colleghi che verranno a sostituirci nell'anno prossimo. Siccome il limite di tempo non lo consente, leviamo allora la possibilità di essere costretti a questi incarichi, obbligati per il bene pubblico ad assumerli, e teniamoli sani, perché sapete bene, è meglio un asino vivo che un dottore morto. Scusate, non c'è nessun accostamento nelle mie parole, per carità. Io credo che Caminiti abbia svolto una tesi molto interessante; d'altra parte, più volte anch'io ho parlato di questa incompatibilità fra consigliere provinciale e consigliere regionale.

DEFANT (A.S.A.R.): Ho sentito con piacere la conferma dell'Assessore Pupp, che, effettivamente, l'efficienza di due attività, provinciale e regionale, possa essere impedita dall'eccessivo lavoro. Ma il Presidente della Giunta regionale ha tutte le facoltà di chiedere e scegliere, e anche di prendere le sue decisioni, in maniera che non sia di ostacolo alla consistenza di un consesso regionale formato da rappresentanti delle due Province; almeno la pratica, finora non mi ha dimostrato questo. In via teorica tutto si può affermare. Io sono contrario, per esempio, alla costituzione degli U.S.A., in pratica però funzionano, e i cittadini degli Stati Uniti ne dicono bene e nessuno oserebbe votare contro. In via teorica,

ne sono contrario, perché vedo questa specie di confusione che esiste fra esecutivo e legislativo. E così è qui: qui noi abbiamo chiesto a suo tempo la costituzione dei distretti; in vallate alpine la migliore soluzione costituzionale è il distretto, perché quello risponde effettivamente ai vari bisogni locali. È stata respinta, e dal gruppo etnico tedesco e dal gruppo di maggioranza. Allora si è giunti ad accettare la vecchia soluzione provinciale, ed io vedo dopo 4 anni (va bene, giustamente ha detto l'onorevole Paris che non è un periodo sufficiente per fare dei termini di paragone, ma insomma, sono 4 anni) che ostacoli gravi alla collaborazione delle due Province, per il fatto della coesistenza di questi due consessi, non sono sorti. Se sorgeranno, allora la proposta di Caminiti diventerà attuale, e il Parlamento ci rimedierà, ma finora credo che tutto proceda con una certa disinvoltura.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): La proposta del consigliere Caminiti — poiché si concreta in una proposta — sarà da me firmata, perché a parte le questioni a cui si riferisce, a questioni cioè che potrebbero benissimo affacciarsi in una Provincia che dipende da determinati interessi che in quel momento sono in contrasto con una determinata soluzione proposta in sede della Regione, a parte questa possibilità che può benissimo verificarsi anche nel caso nostro, o per Trento una volta, o per Bolzano un'altra, a parte quella che può essere la capacità di resistenza o di affaticamento di un Assessore che abbia l'Assessorato in Regione e l'Assessorato in Provincia, resta una constatazione, che è stata confermata adesso dai due Assessori, e del resto, nella pratica, dall'assessore Mayr quando cedette una parte del suo Assessorato per le finanze provinciali,

confermata altresì da critiche che ci sono arrivate fin dall'inizio della nostra vita regionale. Si tratta, precisamente, del numero che il legislatore ha stabilito, cioè la scelta di un rappresentante ogni 15.000 abitanti; è troppo basso; il legislatore avrebbe fatto bene a restringere il numero degli abitanti necessari per la designazione di un candidato. Perché l'esperienza, la pratica (e qui Defant aveva ragione di dire che in teoria si possono ponderare tante cose che poi in pratica vediamo che non vanno, e la pratica conta molto di più delle teorie) in questo settore negli Stati Federali, che cosa ci dimostra? Il Cantone dei Grigioni, che è qui vicino e che ha 130 mila abitanti, ha un Consiglio di 100 membri. Noi che siamo quasi 800.000, abbiamo 46-48 rappresentanti. In più c'è da osservare che in quella struttura cantonale la Giunta, cioè l'esecutivo, viene eletta dall'elettore con una scheda a parte e con altri nominativi, di modo che i membri della Giunta non vengano desunti dai consiglieri che entreranno nel Consiglio in sede legislativa. Questa elezione separata dell'organo esecutivo e di quello legislativo, comporta una rappresentanza molto più vasta della popolazione. Qualunque sia il numero che si voglia raggiungere, nel caso nostro, è indubbio che l'osservazione fatta, sia dagli Assessori per il lavoro che hanno da svolgere che da tutti quelli che hanno voluto seguire la vita della Regione, come pure l'osservazione iniziale del consigliere Caminiti, ha un fondamento effettivo. Il numero è troppo ristretto perché si possa desumerne 3 Giunte e perché si possano distribuire tutti gli incarichi necessari al funzionamento della Regione. Ed è anche giusto l'altro rilievo di Caminiti che una delle ragioni dello scarso funzionamento dei due Consigli provinciali sia il fatto che i consiglieri regionali, o perché impegnati

in funzioni di Giunta, o perché impegnati altrove, non hanno potuto stabilire un calendario che desse a quest'organo provinciale un'attività che altrimenti avrebbe potuto svolgere; perciò un emendamento da ottenersi dal Parlamento nel senso di migliorare questa situazione, troverà senz'altro il mio favore.

SALVETTI (P.S.I.): Credo che il problema sia entrato di straforo, ed è molto più interessante di quello che possa parere. Tuttavia qualche cosa bisogna fare in avvenire. Allo stato attuale non c'è da farsi delle illusioni sulla effettuabilità, e neanche farsi troppe illusioni sulla tempestività. Comunque è un fatto costituzionale, e non è la legge elettorale, come accenna Cristoforetti; c'è l'articolo 42 che parla chiaro: che, insomma, ciascun Consiglio provinciale è composto dai membri del Consiglio regionale eletti nelle rispettive Province. Questo è un dato vero dello statuto, e pertanto occorre fare una via a ritroso di grandissima lentezza o per lo meno di difficile esecuzione; io ho letto qualche abbozzo di regolamento elettorale per le altre regioni nasciture che avrebbero dovuto essere già al mondo e non lo sono ancora. Per le province delle altre regioni nasciture è comunque prevista la costituzione. Voi sapete che, pur avendo determinate competenze, non ne hanno tante quante ne hanno le nostre Province. Le nostre 2 Province hanno una facoltà legislativa superiore a quella che, nell'ambito generale della costituzione, è prevista per le altre Province. Ricordo che per le altre regioni è stato previsto, almeno in uno dei progetti che ho letto io, che il Consiglio regionale nasca addirittura per seconda nomina, cioè sia in parte una derivazione dei Consigli provinciali, di maniera che l'elettore elegga i consiglieri provinciali ed i consiglieri provinciali nominino

un settore del Consiglio regionale. Comunque, fra di noi lo possiamo dire chiaramente: quest'articolo 42 è frutto di una dura battaglia durata 4 anni, dal 45 al 48. Io ricordo perfettamente uno dei progetti scaturiti dall'Alto Adige, dove si parlava in primo luogo dei Consigli provinciali e si ammetteva che la Regione fosse occasionalmente rappresentata dai due Consigli provinciali, da unirsi per determinati problemi. Questo vuol dire che in origine, almeno da parte del più importante settore della nostra Regione, era data come nocciolo principale la Provincia, mentre la Regione doveva essere frutto occasionale, secondo i casi; il che era ben differente; contro questa tesi hanno combattuto altri, ed anche io sono stato un sostenitore della formula « da Borghetto al Brennero », cioè ho visto la Regione unitariamente. Ed allora ecco l'origine, perché altrimenti lo Stato poteva dire viceversa: il Consiglio regionale scaturisce dai due Consigli provinciali. Invece dice: i Consigli provinciali scaturiscono dal Consiglio regionale. In questo apparente capovolgimento formalistico, c'è inserito un concetto politico fondamentale. La Regione è unitaria, e nella sua integrità ha dentro due settori parzialmente subordinati, effettivamente largamente autonomi. E pertanto io sono per il concetto unitario. C'è l'opportunità di scindere? Inconpatibilità aprioristiche francamente non le vedo, cioè proprio d'urto di due coscienze, quella regionale, e quella provinciale. Ma sono invece convinto dell'incompatibiltà di fatto, chiamiamola incompatibilità di tempo. Ma qui la soluzione è un'altra, forse, perché anche qui noi non chiamiamo le cose con il loro nome. Io ricordo, del resto, che proprio al Consiglio provinciale di Trento si attribuiva lo scarso funzionamento legislativo. E l'argomento vale anche qui: è dovuto proprio ad

una parziale paralisi o assorbimento degli uomini preposti ai vari settori, troppo assorbiti per occuparsi specificatamente e con più intensità del compito legislativo. No, non scopriamo nulla di nuovo se constatiamo giornalmente, nelle commissioni legislative, quanto è difficile indurre gli Assessori ad essere presenti laddove dovrebbero essere sempre presenti per la parte che loro compete. Ma io dico che la risposta ce la daranno le urne, prossimamente. Comunque non dimentichiamo questo: su 46 consiglieri (Menapace dice che sono pochi, dovrebbero essere di più, e si potrebbe molto discutere se vale la pena) ce ne sono 17 che sono, dal punto di vista del potere esecutivo, dei disoccupati. Ma non intendono esserlo e non hanno voluto esserlo. Ma questo è stato frutto di un particolare risultato delle urne, perché è proprio scritto nel corano che la Regione debba essere sempre sulla base di un binomio così, com'è stato il primo Consiglio regionale, perché qui si è partiti con questa premessa: che tutto il potere debba essere rappresentato dal binomio. Ed allora facciamo dei conti molto modesti: su 46 ce ne sono 17 che a priori sono fuori; ma se sono fuori, dico subito, è dovuto proprio ai rapporti di forza scaturiti dalle urne! È naturale che 3 Giunte, con rappresentanti dei vari Consigli provinciali darebbero, sommati assieme, e unite altre cariche presidenziali, 29, 30 del binomio D.C. - S.V.P.; così li avete occupati tutti. Allora nasce quella sovrapposizione, non dico di attitudini, ma di tempo, per cui ce ne sono parecchi che, pur meritando la massima stima, almeno dal mio punto di vista, neanche se sono dei miracolisti possono risolvere i loro poblemi, e qualche cosa devono abbandonare. Il giorno però in cui il potere esecutivo, sulla base, speriamo, più intelligente del risultato delle urne, po-

tesse seriamente, onestamente, egualmente essere raggiunto da tutto il corpo eletto, o quanto meno da un più largo settore, quel giorno ci sarà anche maggiore disponibilità umana, maggiore possibilità di presenza fisica, perché, ripeto, sciegliere una Giunta solo da un corpo limitato e sceglierla da un settore più vasto, è una differenza sostanziale. Si pensi, perfino al Parlamento. La Democrazia cristiana, quel famoso 18 aprile, ha portato oltre 307 deputati. Il Governo ha una quantità di ministeri e sottoministeri, però il rapporto tra 307 Deputati e i 25, 30, 35 tra ministri o sottoministri è un bel rapporto di 1:10. Vi siete mai domandati perché non è mai esistito, sotto nessuna cappa del cielo, ciò che qui è, cioè un rapporto tale tra eletti e potere esecutivo di 1:1, come se tutti gli eletti avessero tempo, preparazione, destinazione a fare anche da organo esecutivo? Qui sta il nocciolo, in parte, e lo addito, non tanto ad una compatibilità dottrinaria, quanto ad una compatibilità nella funzionalità del futuro organismo, in modo che i 46 Consiglieri o gran parte di essi, chiunque siano, possano essere tutti o in larga misura chiamati a dare un maggiore contributo, in maniera che non avvenga una sovrapposizione in un settore o nell'altro, e che d'altra parte non avvenga una pregiudiziale esclusione che condanni gli altri a vivere soltanto una vita marginale.

PARIS (P.S.U.): Che apertura è questo tuo discorso!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Qui la discussione va molto al di là del tema che siamo chiamati ad esaminare cioè la legge elettorale regionale. Non intendo aver parte in questa discussione che, con l'oggetto, ha un riferimento un po' troppo lato

e non avrei preso la parola se non fosse che trovo del tutto ingiusto quanto detto soprattutto dal consigliere Salvetti.

SALVETTI (P.S.I.): Non è statutario.

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): Cioè un ricordo storico così impreciso e così diverso dalla realtà, che fa quasi assumere a volontà dei due gruppi di maggioranza la formula di composizione limitata ai due gruppi stessi di questo Consiglio. Ricordatevi, Signori, che quando dovremmo comporre gli organi amministrativi, un solo partito ha chiesto di partecipare ove era stato escluso, ma in pratica, 6 Assessorati fra effettivi e supplenti e la posizione di Presidente del Consiglio regionale, erano stati offerti a gruppi che non erano della maggioranza. La risposta negativa è venuta dalle minoranze invitate. Questo per la verità storica. Leggetevi i verbali di quelle prime sedute!

SALVETTI (P.S.I.): Ho già dato la risposta per quanto riguarda la cosa.

CAMINITI (P.S.I.): Mi spiace che il problema sia stato posto sul terreno del pragmatismo di seconda lega. Non intendevo e non intendo assolutamente limitare la mia impostazione della questione puramente marginale, alla composizione di Giunta, alla rispondenza tra maggioranza e minoranza. Per questo ho chiesto la parola, affinché il mio pensiero non venisse male interpretato. E una cattiva interpretazione del mio pensiero è stata fatta anche allorché si è parlato di Provincia come nocciolo essenziale e di Regione come frutto occasionale; neanche questo era nel mio pensiero. Credo di conoscere, per lo meno molto chiaramente, se non profondamente, i pro-

blemi delle due Province, soprattutto quelli della Provincia di Bolzano, per non essere indotto a certi errori che sono semplicemente marchiani. La mia impostazione è questa: fra l'attività di Consigliere regionale e quella di consigliere provinciale, soprattutto allorché si tratta di definire i rapporti economici fra Provincia e Regione, possono esistere dei casi di incompatibilità, ma questa incompatibilità può essere ancora più grave allorché il Consigliere regionale diventa anche Assessore provinciale e Assessore regionale, talvolta dello stesso Assessorato. Questo in linea di diritto. In linea di fatto, non c'è bisogno di nessuna illustrazione, in quanto, in gran parte, anche gli stessi interessati ci hanno detto con la loro voce che francamente non ce la fanno, non ci riescono. Per quanto riguarda poi la questione dei Consigli in se stessi, voglio aggiungere che i Consigli provinciali, ove fossero indipendenti, nelle persone, dal Consiglio regionale (dico indipendenti nelle persone), potrebbero funzionare con maggiore dinamismo e con maggiore produttività nell'interesse della popolazione. Ma quando si parla poi della Regione unitaria e delle competenze che potrebbero avere le Province nei confronti della Regione, io non intendevo né intendo dire che le Province dovrebbero sostituirsi alla Regione, e dovrebbero diventare la formazione politicoamministrativa superiore a quella rappresentata dalla Regione. Nossignori. Come lo Stato rimane unitario malgrado il parlamento nazionale e i parlamentini regionali, e restando incompatibile la funzione di deputato nazionale con quella di deputato regionale, così la Regione rimane unitaria, malgrado ci sia una differenza fra i due organi per quanto concerne le persone. E quindi concludo dicendo che l'impostazione da me data esula da ogni preoccupazione di natura politica, e non può avere

nessun riferimento a quelle intenzioni secondo le quali, in un certo momento, si voleva l'autonomia per fare della Provincia qualche cosa di più e al di sopra della Regione. La mia impostazione tende a rendere più normale, sul piano di fatto, più rispondente, sul piano di diritto, la funzione del Consiglio regionale e dei rispettivi Consiglieri, nell'ambito provinciale e regionale.

PREESIDENTE: È posto a voti l'articolo 4; chi è d'accordo alzi la mano. L'articolo 4 è approvato a maggioranza. Articolo 5 (legge). Chi è d'accordo con l'articolo 5 ?

DEFANT (A.S.A.R.): Anche in questo articolo la Commissione poteva tenere conto della legge elettorale che regolamenta le elezioni in tutto lo Stato; per la prima volta si è inserita la formula che permette all'elettore di eleggere candidati di altre liste.

CAMINITI (P.S.I.): Come sarebbe a dire?

DEFANT (A.S.A.R.): È un'innovazione grandiosa, introdotta per la prima volta nella vita pubblica italiana; è ritenuta utile in tutte le Regioni, e credo che la nostra Regione avrebbe avuto il dovere di tenerne conto, a titolo di studio. Non so se l'hanno discussa.

CAMINITI (P.S.I.): Di candidati di diverse liste?

DEFANT (A.S.A.R.): Sì, di diverse liste!

SALVETTI (P.S.I.): Vale per i Comuni.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): La proposta di Defant, avanzata solo ora, sarebbe stata interessante se fosse stata avanzata in altro tempo, anche per dar modo alla commissione

di esaminarla: è molto giusta. Perché noi abbiamo un elettorato composto di due grandi categorie: la categoria dei cosiddetti « tenuti alle redini » i quali, per essere iscritti a determinati partiti, a tutti i partiti, nessuno escluso, hanno un'abile disciplina, secondo la quale devono votare per quella lista del partito, mettendo poi quelle preferenze che a suo giudizio sono più logiche, o per semplicità, o per capacità, o per altri motivi. Ma c'è anche un'altra grande parte di elettori, cioè l'elettore che, non essendo agganciato a nessun carro di partito, non essendo iscritto, non possedendo nessuna tessera, può sentire il desiderio di dare il suo voto a determinati uomini e non a determinate liste. Quindi l'introduzione di quell'accorgimento, per il quale l'elettore può dare un voto di lista, cancellando dei nomi sostituirli con nomi presi da altre liste, è un accorgimento il quale avrebbe dovuto essere studiato, in quanto che avrebbe creato anche, se vogliamo, un'innovazione in materia di elezioni regionali, che avrebbe dato a pensare a qualcuno anche fuori della nostra Regione.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 5; chi è d'accordo prego alzi la mano: 2 astenuti, approvato a maggioranza. Articolo 6 (legge). C'è qualcuno che chiede la parola? È posto ai voti l'articolo 6. Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità. Articolo 7 (legge). Chi chiede la parola?

CAMINITI (P.S.I.): È solo una facezia. Queste funzioni di Consigliere regionale devono considerarsi limitate a quelle svolte nell'ambito della sala del Consiglio regionale, o anche al di fuori della stessa? Quanto domando è posto in relazione soprattutto alla prossima legge polivalente, per la quale credo

che per lo meno il 50% degli oratori regionali e nazionali dovranno andare in galera per sei mesi. Quindi vorrei sentire per lo meno una interpretazione legislativa autentica su questo concetto dell'esercizio della funzione di consigliere regionale.

SALVETTI (P.S.I.): Vedi episodio di Fisto!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ritengo che la domanda di Caminiti sia inutile. È ovvio che anche quando si trovano fuori del Consiglio regionale...

CAMINITI (P.S.I.): È ovvio?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Il consigliere regionale è tale dal giorno nel quale è eletto all'ultimo giorno nel quale cessa di far parte del Consiglio, e quindi, quando su una piazza esprime un suo pensiero di opposizione ad un determinato governo, che oggi è quello che è e domani potrebbe essere un altro, non debba essere chiamato a rispondere; piuttosto, domando: questo è applicabile anche a partiti che tante volte obbligano il Consigliere regionale a prendere una determinata posizione in un determinato problema, a scanso di sanzioni ? È molto interessante, questa domanda.

BALISTA (D.C.): Questa è disposizione precisa dello statuto. Precisa.

PRESIDENTE: Altri consiglieri che chiedono la parola?

BALISTA (D.C.): C'è la dottrina e la giurisprudenza in uso.

PRESIDENTE: Certo che questo articolo preso dallo statuto si può interpretare largamente o ristrettamente, ma se succederà un caso dovrà esprimersi la giurisprudenza su di esso.

DEFANT (A.S.A.R.): Riallacciandomi a quello che ha detto Lei Presidente, volevo dire che l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale...

CAMINITI (P.S.I.): Faremo qui dentro i comizi.

DEFANT (A.S.A.R.): Non si svolge solo nell'aula, ma anche fuori. Vorrei inoltre precisare che, almeno dal mio punto di vista, una riunione elettorale non può essere considerata come svolgimento di questa o quella funzione, perché una riunione elettorale la può fare qualsiasi cittadino. Però, qualora un consigliere si trovasse in Commissione, per diverse ragioni possibili e immaginabili, ha il diritto di esprimersi senza pregiudicare la propria incolumità.

CAMINITI (P.S.I.): Quello senz'altro.

PRESIDENTE: Non c'è alcun dubbio che l'Assessore o anche il consigliere che abbia incarico dall'assessore, che va fuori a tenere una riunione ad una categoria di persone — per esempio agricoltori, o industriali — allora è nell'esercizio delle sue funzioni.

SALVETTI (P.S.I.): C'è l'assicurazione contro gli infortuni.

PRESIDENTE: Comunque, sono lieto di poter comunicare ai consiglieri che fra pochi giorni ci sarà un'assicurazione contro gli infortuni ed anche contro eventuali aggressioni. (*Ilarità*).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): È da otto mesi che abbiamo deciso di farla.

PRESIDENTE: Comunque fino adesso non è successo niente.

Chi chiede la parola sull'articolo 7? È posto ai voti l'articolo 7. Approvato all'unanimità. La seduta è sospesa.

Ore 15.30.

(Assume la presidenza il dottor Luigi Menapace).

PRESIDENTE: Signori, la seduta è ripresa. Prima di riprendere il testo della legge devo dare conoscenza ai consiglieri di una proposta fatta dal consigliere Cristoforetti, non all'ordine del giorno, del seguente tenore: « Soppressione comma 10 dell'articolo 9 ». Sempre ai sensi dell'articolo 108, cioè, con l'approvazione dei tre quarti dei presenti, la proposta entrerà all'ordine del giorno, a meno che la cosa non voglia essere trattata fuori della discussione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Fuori della discussione!

PRESIDENTE: Si può trattarla fuori della seduta, altrimenti bisogna che l'articolo 108 venga rispettato. Allora i consiglieri sono pregati di esprimersi con votazione segreta sull'accettazione di questa proposta, che comporta una discussione ed una deliberazione.

ALBERTI (D.C.): Mozione d'ordine, vorrei sapere perché presiede Lei!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Qui non si tratta di inserire un oggetto all'ordine del giorno.

Noi del Trentino maggiormente dobbiamo onorare questo uomo, in quanto che è della nostra terra; pertanto si chiede di formare una deputazione, composta se volete secondo la consistenza etnica del Consiglio, perciò 2 italiani e uno di lingua tedesca, oppure non so, due soli italiani. Non è una materia da discutere, si tratta di dire o si o no; la discussione non credo sia necessaria. Lo ha onorato anche lo Stato, il Governo.

PRESIDENTE: Il Governo è una cosa, il Parlamento è un'altra. Il Governo ha preso la sua decisione: padronissimo! Se vi fosse stata una proposta della Giunta, essa decideva come le pareva, ma è un oggetto presentato al Consiglio e bisogna ottemperare al regolamento, per cui il Consiglio si pronunci ai sensi dell'articolo 108. Prego il segretario di distribuire le schede, perché l'oggetto deve essere accolto con i tre quarti dei voti dei presenti.

PANIZZA (D.C.): (Appello).

PRESIDENTE: La proposta non è stata accolta. Vi sono 16 voti favorevoli, 5 schede bianche, 13 voti contrari. Quindi l'oggetto non può essere discusso. Titolo secondo, articolo 8 (legge). È aperta la discussione.

SALVETTI (P.S.I.): Vorrei sapere perché è stato soppresso quel limite o meglio quella precisazione che riguarda il compimento del 21° anno. Si intende al momento delle elezioni oppure addirittura l'anno successivo. Qui non dice niente, se debbano aver compiuto il 21° anno il 30 aprile o meno. Nella relazione Negri si dice che il termine stabilito sia il 30 aprile, e qui è soppresso, a scanso di equivoci.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Sostanzialmente l'articolo va bene,

perché iscritti nelle liste elettorali sono quelli che al 30 aprile hanno compiuto il 21° anno di età. È vero che, qualora l'elezione dovesse avvenire nel mese di aprile, per esempio, tutti quelli che sono nati dal 1 marzo al 30 aprile potrebbero votare, malgrado non abbiano raggiunto il 21° anno di età. Quando sono state fatte le elezioni del 18 aprile, è stata data una disposizione particolare, per cui coloro che erano nati fra il 18 e il 30 aprile venivano cancellati dalle liste, in quanto che nel giorno delle elezioni non avevano raggiunto il 21° anno di età. La disposizione assunta nel testo della Giunta precisava questo momento, e sotto questo aspetto, naturalmente, forse sarebbe molto meglio conservare il testo della Giunta che non quello della Commissione. Ma è una precisazione, come detto, che nel complesso viene compresa, nel senso che le liste comprendono tutti quelli nati fino al 30 aprile di quell'anno in cui sono state deferite le liste elettorali.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione ha eliminato quella precisazione, come l'ha definita l'Assessore, perché ha ritenuto che la questione della inserzione nelle liste elettorali, in base alla raggiunta maggiore età, è regolata dalla legge che disciplina l'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali. Quella legge è richiamata successivamente all'articolo 10. (legge l'articolo 10).

SALVETTI (P.S.I.): In concreto vuol dire trenta aprile di quest'anno.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Quelli che hanno compiuto il 21° anno di età il 30 aprile di quest'anno, sono iscritti alle liste elettorali; quelli che sono nati dopo il 30 aprile, malgrado abbiano raggiunto i 21 anni, non possono votare. Perché na-

turalmente, se si volesse comprendere anche questo periodo, bisognerebbe fare liste apposite.

PRESIDENTE: Chi domanda la parola sull'articolo 8 ? Se nessuno domanda la parola è posto ai voti l'articolo 8. Chi è d'accordo ? Approvato all'unanimità. Articolo 9 (legge). È aperta la discussione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo chiedere un chiarimento all'assessore Negri. Siccome ho visto ultimamente su un giornale di lingua italiana di Bolzano, che è stata ripresa — alla cronaca di Merano — la discussione sulla casa da gioco, volevo chiedere se quell'articolo 10 sia stato inserito per vedere se si può dare ai concessionari di case da gioco il diritto elettorale. Non mi dica che ciò è inserito nella legge nazionale, perché nella legge elettorale nazionale doveva essere inserito, in quanto in Italia esistono delle case da gioco. Ma siccome nella Regione non mi risulta che esistano case da gioco, tanto più che se uno della Regione diventasse concessionario della casa da gioco di Riva, automaticamente cesserebbe di votare, io domando se questa può essere l'indicazione di una mutazione di rotta nella maggioranza, visto che anche l' « Alto Adige » di Bolzano, notoriamente giornale dell'onorevole Facchin membro della attuale maggioranza governativa, riprende questa discussione.

CAMINITI (P.S.I.): Volevi dire: « Alto Adige »!

CRISTOFORETTI (.M.S.I.): Sì. « Alto Adige »!

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Osservo che i concessionari di case

da gioco possono essere residenti nella Regione Trentino-Alto Adige; quindi se hanno la residenza qui sono esclusi dal diritto di voto.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Allora devo votare contro l'articolo. Se un concessionario della casa da gioco a Venezia risiede nella Regione, per quale motivo non può votare, non può essere eletto, non può essere eleggibile quì, dove non svolge la sua attività? Qui è un residente, ha gli stessi diritti degli altri, perché non è concessionario di una casa da gioco della Regione. È una limitazione ai diritti di questa persona, che nelle altre province non c'è perché là esistono delle case da gioco. Quindi io propongo la cancellazione del comma 10.

CAMINITI (P.S.I.): Credo che l'articolo sia stato preso di sana pianta dalla legge nazionale. Si potrebbe toglierlo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Tagliarlo via!

CAMINITI (P.S.I.): Quel riferimento ai gestori di casa da gioco, poiché dal vento che spira non mi pare che sia il caso, sarebbe più rispondente alla verità della situazione se lo facciamo sopprimere.

PRESIDENTE: Ci vuole una proposta, in quel caso.

CAMINITI (P.S.I.): Ci vuole la proposta di soppressione e la potrebbe fare l'assessore proponente.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): No! La conservo, perché i tenutari di case da gioco sono esclusi dal diritto elet-

torale. Ci possono essere in altre regioni tenutari di case da gioco che risiedono qui. Un tenutario può risiedere benissimo in Alto Adige e avere la casa da gioco a Venezia.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ma qui ne ha il diritto!

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): No, ha il diritto a Venezia.

DEFANT (A.S.A.R.): A parte il fatto che è contenuto nella legge nazionale, mi sembra che il legislatore nazionale ha dato questo aspetto alla legge ispirandosi a concetti d'ordine morale. Io veramente non capisco perché il tenutario di una casa da gioco, che è un'industria come un'altra, tende cioè a realizzare dei guadagni mediante l'illusione di altri guadagni, venga escluso, in un primo tempo. In un secondo tempo, da noi, con tutta probabilità, case da gioco non ne esisteranno mai, e anche se ci fosse, ammettiamo, un tenutario di casa da gioco che risieda nella nostra Regione, non vedo perché possa essere escluso. Perché non è il vecchio concetto per le case da gioco che esisteva nell'800, dove effettivamente si potevano fare degli appunti a carattere morale. Oggi le case da gioco praticamente non sono altro che dipendenze dello Stato. Lo Stato concede questa licenza, affinché nelle casse degli Enti pubblici entri un guadagno. Siccome ripeto, nella nostra Regione è praticamente da escludersi che ci siano delle case da gioco, penso che si potrebbe tranquillamente eliminare quell'articolo.

PRESIDENTE: Qualcuno domanda ancora la parola? Altrimenti sottopongo ai voti l'emendamento soppressivo che è stato presentato dai consiglieri Cristoforetti, Defant e

Caminiti per sopprimere il comma 10 dell'articolo 9.

Qualcuno vuol parlare sull'emendamento? Nessuno domanda la parola? L'emendamento è posto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzare la mano. Approvato, con un voto contrario e due astenuti.

Articolo 10 (*legge*). Chi domanda la parola? Se nessuno domanda la parola, l'articolo 10 è posto ai voti. Approvato all'unanimità.

Articolo 11 (*legge*). È aperta la discussione sull'articolo 11.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Abbiamo detto un giorno che le leggi dello Stato tante volte non peccano di eccessiva chiarezza, perché hanno troppi articoli, e articoli troppo lunghi. Ora, chi è nell'articolo 11, corre subito a cercare cosa sono i sensi dell'articolo precedente. Mi sembra che non occorra aggiungere: « ai sensi dell'articolo precedente », e far andare a cercare il perché quando l'articolo precedente dice che le liste saranno rivedute, ecc. Quella lì è una cosa normale, è dappertutto così.

SALVETTI (P.S.I.): È ancora peggio un richiamo all'articolo 10.

PRESIDENTE: Qualcuno domanda ancora la parola sull'articolo 11 ? È posto ai voti l'articolo 11. Chi lo approva ? Approvato con due astenuti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): L'ultimo comma mi lascia molto perplesso, per dirlo con una parola che usa spesso un collega di altro settore. Io voglio esaminare, o meglio applicare, il contenuto dell'ultimo comma; al comma g). Dunque: i Segretari generali delle Province di Trento e Bolzano non possono

candidare, se prima non dimostrano di aver rinunciato, già nel giorno precedente all'inizio dei comizi elettorali, alle funzioni esercitate. Ora io domando: questi candidati che volessero domani mettersi in una determinata lista. magari in una lista contraria a quello che è l'indirizzo della Giunta in funzione in quell'epoca a Trento o a Bolzano, devono evidentemente dare le dimissioni dalle loro cariche. Ma noi, attraverso le dimissioni che essi danno, assicuriamo loro la nomina a Consigliere regionale? Non credo. Ed allora possiamo ammettere che ci sia della gente che rinunci in partenza a dei diritti acquistati attraverso concorsi od altro, per incorrere nel rischio di non essere nominati consiglieri. Se voi mi dite che chiedono di essere collocati in congedo straordinario, in aspettativa, senza assegni per la durata dei comizi elettorali, e secondo il risultato delle elezioni rinuncino alle loro cariche, sono completamente d'accordo, ma che essi debbano rinunciare in partenza, correndo il rischio di non essere eletti e quindi di non essere più riassunti, no. Mi consentirete che se domani, supponiamo, ci fosse a Trento o a Bolzano una Giunta comunista e il suo segretario generale candidante in una lista del MIS, non viene certamente eletto dalla Giunta provinciale comunista o riassunto alla carica di segretario generale della Provincia. Ora noi limitiamo il diritto di qualche cittadino di arrivare a quel determinato grado di segretario generale, in quanto ha percorso una lunga carriera e ha dimostrato una straordinaria capacità. Quindi noi, in questo caso, veniamo a privare dei più meritevoli, dei migliori dal mio punto di vista. Vorrei pregare il signor Assessore di pensare bene al riflesso di questo articolo. Inoltre mi pare che l'articolo sia, dove si parla di am-

miragli che possono avere il comando territoriale nella Regione, illogico. Si sa che gli ammiragli hanno il comando territoriale delle piazze marittime, e finché Riva non diventa porto di mare, non è probabile che ci possa essere un ammiraglio, ci può essere un generale, ma mai un ammiraglio. Perché solo in quanto esercita la funzione di comandante nella Regione può essere escluso, ma se l'ammiraglio della Spezia o quello che comanda il territorio di Venezia fosse residente nella Regione, potrebbe candidare benissimo. Generale sì, perché ce ne sarà uno a Bolzano e uno a Trento, come minimo, ma ammiraglio no, perché il codice militare lo dice chiaro che le forze marittime vengono amministrate da ammiragli, ma le altre forze da generali.

CAMINITI (P.S.I.): Vorrei fare un'altra considerazione, ed è questa: l'ultimo capoverso della legge dice: (legge). Ora io mi chiedo: come fa, questa brava gente a sapere le intenzioni di colui che indice i comizi elettorali, un giorno prima? Se mai, questo potrà avvenire il giorno dopo, quando sarà resa pubblica l'indizione dei comizi elettorali. Ma il giorno prima ciascuno di questi gentiluomini dovrebbero essere nell'anticamera del Presidente della Giunta regionale o del Commissario del Governo che, d'intesa, indicono i comizi elettorali. Diversamente non riuscirebbe mai a saperlo, e così sarebbe preclusa la possibilità di potervi partecipare. È una questione di 48 ore, ma credo sia da modificare. Direi un giorno dopo, tempo necessario per averne notizia, e non un giorno prima. Farò un emendamento in questo senso.

NEGRI (Assessore agli affari generali D.C.): All'articolo 12 la Giunta regionale fa la proposta di apportare due modifiche. Pre-

cisamente al punto « d », che dice (legge). Qui è detto: Tribunale di giustizia amministrativa; quest'organo non esiste ancora e quale sarà il suo nome non lo sappiamo. Quindi, per chiarezza, è opportuno modificare la dizione nel senso di dire: degli organi di Giustizia amministrativa di cui all'articolo 78 dello statuto. Inoltre, alla lettera «e» sono dichiarati ineleggibili i Giudici della Corte costituzionale. La Costituzione, all'articolo 135, dice che sono incompatibili, e non ineleggibili. Quindi i Giudici della Corte costituzionale devono passare al prossimo articolo 13, nel quale deve essere creata una lettera apposita. In questo senso faccio domanda di modificare il disegno di legge. Per quanto riguarda l'ultimo capoverso, sul quale si sono soffermati due oratori, è detto nel disegno di legge che le funzioni esercitate devono cessare almeno il giorno precedente a quello della indicazione dei comizi elettorali. È, naturalmente, un termine ignoto a tutti, ma è ignoto anche se mettiamo 90 giorni, in quanto non si sa se siano ancora 90, o 91, o 89, ecc. Quell'incertezza potrà sempre rimanere. È stato fatto rilevare che noi ci discostiamo in questa legge da quella che è la legge elettorale per le elezioni dei deputati della Camera. E la Giunta fa la proposta di modificare anche questo ultimo capoverso, nel senso che le cause di ineleggibilità sopra indicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 90 giorni prima della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Vengono riportate al termine che è adottato nella legge della Camera dei deputati e nella legge siciliana, dove è stabilito il termine di 90 giorni. Insistano quelli che vengono colpiti da queste disposizioni, perché vengano modificate in questo senso.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vorrei chiedere al signor Assessore se un funzionario di questo genere che chiede l'aspettativa per tre o 4 mesi, può essere considerato eleggibile. Perché, se chiede l'aspettativa, non rinuncia ai suoi diritti che provvisoriamente ha abbandonato. Se sarà eletto, sarà poi costretto a dimettersi. Ma altrimenti non può votare, perché è una limitazione dei suoi diritti. È come dire: gli impiegati dello Stato potranno partecipare alle elezioni a consigliere regionale, o deputato, o senatore, soltanto se il giorno prima che siano indetti i comizi elettorali avranno dato le loro dimissioni. Bel ragionamento: chi è quell'impiegato statale che dà le dimissioni prima di avere la certezza di essere eletto a vita? L'impiegato dello Stato invece dura a vita, cioè fino a che l'impiegato è meritevole di conservarlo. È come dire: eliminiamo tutta la categoria degli impiegati di Stato. Qui io parlo per tre persone sole, ma è una questione di principio. Non dobbiamo limitare, semmai dobbiamo lasciare ampia la facoltà di accedere. Non contemporaneità di funzioni, ma quando uno chiede l'aspettativa per motivi familiari o politici o altro, lui è eleggibile; dopo l'elezione vedrà se potrà restare in aspettativa senza stipendio o se dovrà dimettersi. Probabilmente questi funzionari dovrebbero dimettersi, perché è chiaro che nella funzione, poi, di Consigliere regionale o di Assessore, hanno la possibilità di crearsi migliori condizioni di vita, per cui è meglio che siano tolti una volta per sempre dalla funzione effettiva. Perciò vorrei un chiarimento su questo punto.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Mi pare che la legge dica: che non esercita le funzioni; ora questo « non eserci-

tare la funzioni », può essere fatto anche attraverso l'aspettativa.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Allora basta!

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Perché chi è in aspettativa non esercita più le funzioni che ha avuto.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Che sia chiaro!

NEGRI (Assessore agli affari generali -D.C.): È pacifico; anche nella prassi attuale gli impiegati dello Stato che hanno voluto candidare per il Parlamento si sono posti tutt'al più in aspettativa, in quanto era richiamata la legge valevole per le elezioni della Camera dei deputati, dove non è detto che questa categoria di persone deva rinunciare alle proprie funzioni. No, dice semplicemente: « le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 90 giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali». Viene ora proposto di mettere questa disposizione nella stessa forma già detta nella legge elettorale per la Camera dei deputati. Ora, lo saprete, per la Camera dei deputati hanno potuto candidare tutti gli impiegati dello Stato e di altri Enti, sotto la condizione, naturalmente, che tempestivamente si sarebbero messi in aspettativa.

CAMINITI (P.S.I.): Non sono dello stesso avviso espresso dall'Assessore, che l'esercizio delle funzioni non possa considerarsi equivalente a quello che è il rapporto d'impiego. Sono due cose, naturalmente, distinte, non solo, ma c'è anche una considerazione che mi induce a ritenere valida l'inter-

pretazione dell'Assessore. È la seguente: che l'articolo 6 della legge per le elezioni del Parlamento nazionale, a cui è stato fatto espresso richiamo, parla essenzialmente di deputati, presidenti della deputazione provinciale, sindaci dei capoluoghi, e via di questo passo, il che significa che questa gente esercita delle funzioni più che avere un impiego. Ci sono però anche dei funzionari che hanno un contratto d'impiego, come per esempio i capi di Gabinetto dei ministri, i Magistrati, per cui c'è una disposizione a parte; però che dice: « salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura». I vice-Presidenti, i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali, generali, ammiragli, ecc. questi sono funzionari che hanno un rapporto d'impiego. Naturalmente c'è il comma «g» dell'articolo 6 che mi lascia perplesso sull'interpretazione ultima data dall'Assessore, ed è appunto il comma che riguarda i magistrati, per i quali si dice: « magistrati salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura », il che vuol dire che il legislatore ha dato un diverso significato alla cessazione dell'esercizio delle funzioni e all'aspettativa. Quindi sarebbe stato molto più opportuno se la commissione legislativa avesse affrontato questo problema.

BALISTA (D.C.): L'abbiamo affrontato.

CAMINITI (P.S.I.): Sì, ma non avete riferito!

BALISTA (D.C.): Ma abbiamo ritenuto che non hanno effetto le funzioni esercitate, e che è lasciata libera la porta dell'aspettativa.

CAMINITI (P.S.I.): Ma nella relazione mi pare che non sia stato detto chiaramente. Sarebbe stato utile il dirlo. Comunque non è male se da questa discussione emerge un chiarimento, quanto meno un'interpretazione su che cosa si intende per cessazione delle funzioni. Tanto più che nella nostra legge, oltre che avere tutte le personalità di ordine politico ed amministrativo di cui parla all'articolo 6 la legge dello Stato, abbiamo aggiunto anche i dipendenti della Regione, come il segretario generale ed i capi servizio degli Assessorati regionali.

DEFANT (A.S.A.R.): Bene sarebbe stato che la Giunta o, rispettivamente, la commissione avesse accolto il primo comma dell'articolo 8 della legge siciliana che è più semplice e più chiaro, il quale dice:

« Salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in conseguenza di dimissioni o altra causa almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, non sono eleggibili:

- 1) i membri del Parlamento nazionale;
- i Consigli regionali;
- 3) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
- 4) i sindaci dei Comuni capoluoghi di circoscrizione elettorale o con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
- 5) il segretario generale della Presidenza Regione siciliana;
- 6) i capi di gabinetto ed i segretari particolari dei Ministri, dei Sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

Salvo che si trovino in aspettativa o in congedo straordinario all'atto dell'accettazione della candidatura non sono eleggibili:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, nonché i membri del Consiglio di Stato, del

- Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, della Corte dei Conti e delle sezioni staccate della Corte dei Conti della Regione siciliana;
- 2) i prefetti e i vice-prefetti della Repubblica;
- il capo e il vice-capo di polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- 4) gli ufficiali generali e gli ammiragli; gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;
- 5) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa, delle Corti d'appello e dei Tribunali della Sicilia;
- 6) i funzionari di pubblica sicurezza;
- i capi servizio degli uffici centrali e periferici dipendenti o vigilati dalla Regione, nonché degli ufficiali statali che svolgono attività nella Regione».

Le dimissioni evidentemente riguardano coloro che ricoprono cariche pubbliche; le altre cause coloro che sono in rapporto di dipendenza. In tre parole hanno chiarito tutto il concetto: perché non possiamo farlo anche noi? Abbiamo il testo della legge siciliana.

CAMINITI (P.S.I.): Devo far osservare che dimissioni ci sono anche per l'ufficio, non solo per le cariche politiche. Il rapporto d'impiego va guardato in modo diverso.

DEFANT (A.S.A.R.): Ma qui è tutto compreso in tre parole!

CAMINITI (P.S.I.): Ma è più grave!

DEFANT (A.S.A.R.): Dimissioni o altre cause!

CAMINITI (P.S.I.): Vorrei fermarmi un po' particolarmente sull'articolo 51, secondo capoverso della Costituzione, anzi prima sull'articolo 3, e poi sull'articolo 51. L'articolo 3 dice: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

All'articolo 51 si soggiunge: « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ». Quindi il concetto delle dimissioni contenuto nella legge siciliana non può essere riferito al rapporto di lavoro; come cessazione delle funzioni, dobbiamo ritenere che non si debba trattare della rottura del rapporto d'impiego.

DEFANT (A.S.A.R.): No!

CAMINITI (P.S.I.): Ma dimissioni significano dimissioni, cessazione di ogni attività politica ed amministrativa e d'impiego. Quindi mi permetto di insistere sulla mia richiesta, che venga chiarito in questa sede, quanto meno con una dichiarazione dell'Assessore o del Presidente della Giunta, qual'è e che cosa si ritiene per cessazione dalle funzioni.

DEFANT (A.S.A.R.): Vedo che è opportuno chiarire anche questo concetto. È evidente che la dizione « dimissioni » è stata messa in riferimento a coloro che occupano cariche pubbliche, perché è il presupposto indispensabile voluto dalla legge nazionale per la cessazione delle funzioni. Ora, in quanti modi il cittadino può cessare dalle funzioni

che normalmente esercita? Dando le dimissioni dall'impiego che ha, indipendentemente dalla considerazione di legge, oppure — qui raggruppa tutta la dizione seguente — « o per altre cause ».

CAMINITI (P.S.I.): Causa è una cosa diversa.

DEFANT (A.S.A.R.): Causa qualsiasi; premessa indispensabile è che cessi dalle funzioni. Riguarda poi il cittadino interessato di applicarsi in materia il rapporto di dipendenza, di far applicare la costituzione; l'essenziale è che sia cessato dalle sue funzioni. Che sia cessato per dimissioni o per aspettativa, in attesa di rientrare, a noi non interessa, a noi interessa che non eserciti quella data funzione.

PRESIDENTE: Qualcuno prende la parola sull'articolo 12?

BRUSCHETTI (D.C.): Vorrei chiedere all'assessore Negri quale dovrebbe essere la posizione dei Sindaci dei capoluoghi di Trento e di Bolzano nel caso che domani accettassero la candidatura. Quale sarebbe la cessazione dell'esercizio delle loro mansioni? Dovrebbero dare le dimissioni immediatamente o dopo l'esito delle elezioni?

PRESIDENTE: Non sono eleggibili.

CAMINITI (P.S.I.): Nono sono eleggibili.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Devono darle prima.

SALVETTI (P.S.I.): Non possono sottrarsi a questa incompatibilità e ineleggibilità.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Non è per entrare in merito, ma per dire di una mia esperienza personale. Quando, come consigliere comunale di Rovereto, accettai la candidatura al Consiglio comunale di Bolzano, dovetti dare le dimissioni dal Consiglio comunale di Rovereto all'atto dell'accettazione della mia candidatura e non al momento in cui sono stato eletto. Questo per chiarire.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): La Giunta ha fatto la proposta di modificare la lettera « d » dell'articolo 12 nel senso che debba suonare: « I magistrati che hanno la giurisdizione nella Regione, salvo che si trovino in aspettativa o in congedo straordinario al momento dell'accettazione della candidatura ». Vengono poi i membri del Consiglio di Stato e dell'organo di giustizia amministrativa di cui all'articolo 78 dello statuto.

CAMINITI (P.S.I.): Va bene, è più pertinente alla legge nazionale!

PRESIDENTE: Se nessuno domanda la parola sulla proposta di emendamento alla lettera « d » dell'articolo che stiamo discutendo, la formulazione è quella che è stata comunicata dall'Assessore e che rileggo: (legge). Questo emendamento è sostitutivo al comma « d » dell'articolo 12. Chi domanda la parola sull'emendamento? Nessuno. È posto ai voti l'emendamento; chi lo approva è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato all'unanimità. La lettera « e » dello stesso articolo 12 viene eliminata, quella che parla dei giudici della corte costituzionale. Qualcuno domanda la parola sull'emendamento soppressivo? Se nessuno domanda la parola, l'emendamento soppressivo è posto ai voti. Chi è d'accordo, prego alzi la mano. Approvato a maggioranza con un voto contrario. Il punto « f » diventa comma « e ». Di conseguenza il « g » diventa « f ». Riguardo all'ultimo comma la proposta di emendamento è la seguente: « Le cause di ineleggibilità sopra indicate non hanno effetto se la funzione esercitata viene cessata almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ». È aperta la discussione sull'ultimo comma. Se nessuno domanda la parola, questo emendamento modificativo viene posto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano. Approvato a maggioranza, con uno astenuto.

SALVETTI (P.S.I.): La lettera « b » è una questione puramente formale. Concettualmente si potrebbe intendere che la Questura di Trento e di Bolzano sono una persona fisica, in realtà c'è la proiezione di due persone. Domando se non sia il caso di una maggiore precisione e dire « e » quella di Bolzano, per non far supporre che ce ne sia una per le due città. Sono due persone fisiche, perché sono due Questure. Io penserei che dovrebbe intendersi la Questura di Trento « e » la Questura di Bolzano, « i » Questori di Trento e di Bolzano. È una semplice formalità.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso. Chi l'approva alzi la mano. Approvato all'unanimità.

Articolo 13 (legge).

SALVETTI (P.S.I.): A questo articolo si deve intendere aggiunta la lettera « e ». Ma vorrei una spiegazione, perché, per quanto riflette il capoluogo di provincia, il sindaco è messo in condizioni di ineleggibilità e per gli altri sindaci è messo in condizioni di incompatibilità. Perché questa differenza?

CAMINITI (P.S.I.): È la legge nazionale che lo prevede.

SALVETTI (P.S.I.): Sì, lo so, perciò non si poteva mettere altro; comunque mi pare un trattamento abbastanza diverso nelle conseguenze, mentre mi sembra che ci sia una situazione analoga.

BALISTA (D.C.): Anche questa materia ha formato oggetto di molta attenzione da parte della Commissione. Qui naturalmente si era voluto adattare la legge nazionale al nuovo istituto costituzionale e giuridico dell'Ente Regione e delle due Province, in quanto che le due Province hanno acquisito dallo Statuto il potere di controllo e vigilanza sugli enti locali. Quindi, mentre per i due sindaci dei capoluoghi abbiamo mantenuta ferma la causa di ineleggibilità prevista dalla legge nazionale, per quelli degli altri comuni abbiamo ritenuto opportuno metterli, anche per ragioni che abbiamo voluto distinguere e per ragioni di prestigio, nella categoria degli incompatibili. La discussione era andata anche un po' più in là. Se, cioè, questa causa di incompatibilità doveva riflettere solo i sindaci o anche gli Assessori membri della Giunta comunale. Non abbiamo voluto approfondire in Commissione la cosa fino alle estreme conseguenze, mentre, guardando da un punto di vista strettamente giuridico, si dovrebbe arrivare all'esclusione anche di tutti i consiglieri comunali. Se voi esaminate la legge nazionale sulle elezioni comunali e provinciali, troverete la disposizione nella quale si dice che colui che fa parte della Giunta provinciale amministrativa non può essere consigliere comunale. Se quella disposizione la adattate alla nuova struttura dell'Ente Provincia, che ha assorbito le funzioni di tutela e vigilanza della Giunta

amministrativa per quanto riguarda gli enti locali, non vi è dubbio che la disposizione di legge rigorosamente dovrebbe essere estesa anche ai consiglieri comunali.

Comunque questa è materia di cui il Consiglio regionale potrà prendere la determinazione che crederà, ma certamente l'incompatibilità del sindaco e della Giunta comunale deve essere ritenuta fuori discussione, perché sono proprio in particolare i provvedimenti della Giunta comunale che formano oggetto della maggiore attenzione in sede tutoria, provvedimenti che generalmente sono l'esecuzione delle delibere del Consiglio comunale, ed anche quest'ultime sono sottoposte al controllo ed alla vigilanza dell'organo tutorio.

CONSIGLIERE: Della Giunta!

BALISTA (D.C.): No, anche le delibere del Consiglio comunale!

CONSIGLIERE: Non è il Consiglio comunale!

BALISTA (D.C.): Sì, in base alla legge comunale e provinciale. Quindi credo che se si volesse spingere la materia ad un'interpretazione esatta e corretta e rigorosa, si dovrebbe arrivare all'incompatibilità di tutti i consigli comunali a far parte del Consiglio regionale.

LORENZI (D.C.): È stato presentato un emendamento firmato dalla sottoscritta, da Balista e dall'assessore Banal, proprio per richiamo a quella disposizione cui fa cenno l'assessore Negri nella sua relazione al presente disegno di legge, dove dice che: « la legge elettorale valevole per l'elezione (*legge*). Qui e mi richiamo anche a casi particolari che sono fra noi, e soprattutto alle oneste affermazioni che abbiamo sentito da quasi tutti i set-

tori, non è solo la Giunta, come è detto già per il Sindaco ed Assessori — che hanno una incompatibilità evidentissima, perché si tratta proprio di ogni atto deliberativo del comune - ma è da notare la nostra situazione particolare, soprattutto come Consiglio provinciale che è unico in Italia, siamo noi che da soli abbiamo l'autorità di tutela e vigilanza sui comuni, mentre nelle altre Province questo lo fa la prefettura, e mi richiamo anche al Consiglio. Ricordo la discussione sull'Avisio: proprio in quel caso è stato ammesso che un Consigliere regionale che fa parte di un Consiglio comunale, è in una posizione di contrasto e di disagio. Hanno detto: in questa sede dobbiamo votare in un senso, nel comune di cui facciamo parte dovremo votare in senso contrario. Altrettanto si è detto in Consiglio provinciale, in una lunga discussione sul bilancio del comune di Trento. Anche là era stato ammesso onestamente, da più di un consigliere, che è consigliere comunale e regionale, la posizione di contrasto e di disagio con sè stessi nel dover prendere una decisione in un senso in Consiglio provinciale ed in senso nettamente contrario nel consiglio comunale. Queste incompatibilità si presenteranno frequentemente, vista la situazione particolarissima che hanno la Regione e la Provincia autonoma. Adesso decide il Consiglio.

CAMINITI (P.S.I.): Il raffronto fatto con la legge nazionale mi sembra che non calzi.

BALISTA (D.C.): Altroché!

CAMINITI (P.S.I.): Abbiamo deputati nazionali che sono consiglieri comunali a Roma, Torino, Venezia, e non esiste nessuna incompatibilità sancita dalla legge, per la quale un consigliere comunale di una città italiana non possa essere deputato al Parlamento. Ora, il rapporto che esiste fra deputato e consigliere comunale in sede nazionale è lo stesso di quello fra consigliere regionale e consigliere comunale. Nell'ambito della Regione, che cosa può fare il consigliere regionale nei confronti dell'amministrazione comunale? Non ha nessun esercizio di vigilanza e tutela, secondo la espressione e l'interpretazione conseguente che bisogna dare a questa parola. Non ha e non esercita nessuna funzione di vigilanza e tutela, se non sia membro della Giunta, ma in tal cosa l'incompatibilità è sancita. Non solo, ma molto opportunamente è stata sancita anche l'incompatibilità del sindaco e degli assessori comunali, perché, essendo un organo comunque sottoposto ad azione di vigilanza per l'attività che compie, domani potrebbe venir fatta un'interpellanza al Consiglio regionale che si riferisce all'azione di un sindaco o di un assessore, ed in questo caso, naturalmente se l'Assessore o il sindaco fosse anche consigliere regionale, l'incompatibilità esisterebbe certo fra consigliere regionale e consigliere comunale. Non esiste incompatibilità all'infuori di quella duplicità di funzioni di cui mi pare che l'espressione maggiore esista nel caso di cui stamane molto ampiamente si è parlato, rappresentato cioè dal consigliere provinciale che è anche consigliere regionale. Ma mettiamo la questione dello stato del Parlamento e del comune sul piano nazionale. Nella legge per le elezioni dei deputati non e prevista l'incompatibilità fra consigliere comunale e deputato nazionale; perché? La signorina Lorenzi la vuole prevedere per il consigliere regionale, deputato regionale, ed il consigliere comunale. Questo non ho capito, e vorrei chiarirlo. Si è parlato, da parte di Balista, di funzioni di vigilanza e tutela eser-

citate dalla Giunta provinciale; ma non siamo nei termini, non c'entra! È chiarissimo che, ove il consigliere regionale fosse componente della Giunta provinciale, quindi chiamato ad esercitare funzioni di vigilanza e tutela nei confronti dell'amministrazione comunale, deva optare e scegliere fra la carica di membro della Giunta e le funzioni di consigliere comunale. Ed in questo caso decade da una delle due cariche, tanto è vero che abbiamo avuto nella Provincia di Bolzano un caso del genere: l'amico Panizza, consigliere regionale e consigliere comunale di Bolzano, il quale, il giorno in cui ha assunto le funzioni di membro della Giunta provinciale ha rassegnato le dimissioni dal consiglio comunale di Bolzano, perché, come componente della Giunta provinciale esercitava di fatto funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione comunale di Bolzano, nella quale era consigliere. Quindi mi sembra che il voler portare a queste estreme conseguenze l'incompatibilità del consigliere regionale anche quale consigliere comunale, non trova riscontro né in una vera disfunzione per un'effettiva ragione di incompatibilità, né nei riferimenti alle leggi dello Stato esistenti, che in questo momento mi pare siano state prese come esempio.

BALISTA (D.C.): Mi consenta, Caminiti, di rispondere brevemente. Credo che l'argomentazione giuridica vada riportata, non sul terreno del rapporto fra deputato e consigliere comunale, ma nel rapporto fra consigliere comunale e consigliere provinciale, che è anche consigliere regionale. Quando noi qui trattiamo materia del Consiglio regionale — la materia delle supercontribuzioni ad esempio — con provvedimento legislativo, è materia in cui il consigliere comunale, evidentemente, non può essere estraneo, in quanto quella

delibera del comune deve essere portata in consiglio comunale e quindi sono convinto che effettivamente un certo disagio...

CAMINITI (P.S.I.): Disagio è un'altra cosa!

BALISTA (D.C.): Ma disagio che porta una vera e propria incompatibilità, non solo nei confronti della Giunta provinciale quale autorità tutoria, ma anche come membro dell'organo legislativo della Regione. Implica effettivamente un'incompatibilità tale da poter suggerire a ritenere quanto mai opportuna l'inclusione anche dei consiglieri comunali. Si è voluto metterli nei motivi elencati quali motivi di incompatibilità, anche per non creare eccessivo disagio ai comuni, in quanto che è previsto un termine dopo la loro eventuale nomina o eventuale opzione, e quindi non porterebbe nessun danno nei comuni o altri enti. Credo che, a stretto rigore di diritto, la cosa dovrebbe essere risolta nel senso da me detto. Comunque il Consiglio regionale può dare l'interpretazione che crede meglio di dare. Il fatto però che Caminiti aderisca all'inclusione dei sindaci e degli Assessori comunali, mi convince che la interpretazione va completata anche con i consiglieri comunali.

PARIS (P.S.U.): Sentito l'emendamento avevo tirato un sospiro di sollievo, perché sono proprio uno di quelli che si trovano in quella condizione. Però indubbiamente, c'è un certo disagio fra consigliere provinciale e consigliere comunale, e fra Assessore provinciale e consigliere comunale, perché è evidente che viene ad esprimere un giudizio direttamente. Anzi, il consigliere provinciale non esprime nessun giudizio sul suo operato come consigliere comunale, quindi è

l'organo esecutivo che ha questo controllo, e non l'organo legislativo, cioè il Consiglio provinciale. Ouindi non vedo nessuna incompatibilità. Ma poi c'è un'altra riflessione da fare, per l'effetto che verrebbe a coinnestare una differenza, una sperequazione di diritto nei riguardi dei cittadini della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano: perché? Perché, mentre nella legge per le elezioni comunali nella provincia di Bolzano noi potremmo includere la facoltà di opzione con diritto di successione a colui che segue l'eletto nella stessa lista, non lo possiamo fare per Trento, in quanto le elezioni nel Trentino vengono fatte con la legge nazionale, proprio quella presente, che non consente le dimissioni con successione del prossimo in lista.

SALVETTI (P.S.I.): Sì, sì!

CAMINITI (P.S.I.): La legge nazionale non lo permette.

PARIS (P.S.U.): Deve dare le dimissioni allora, Salvetti!

SALVETTI (P.S.I.): Dimissioni non volontarie, ma imposte da altre disposizioni i

PARIS (P.S.U.): Come si fa a dire che non sono volontarie? Chi mi obbliga ad essere al posto come consigliere comunale?

SALVETTI (P.S.I.): C'è il diritto di surroga, nessun dubbio!

PARIS (P.S.U.): Mi è stato detto che non c'è. Mi sono consultato con due o tre, anche con senatori, ma mi pare appunto una menomazione di diritto, qualora il consigliere provinciale assumesse la carica di assessore... CONSIGLIERE: È chiaro!

PARIS (P.S.U.): È indubbio, ma in questo non è il Consiglio che esercita il controllo di tutela sul comune, è la Giunta!

BALISTA (D.C.): E la Regione?

PARIS (P.S.U.): Ma la Regione non esercita nessun controllo!

BALISTA (D.C.): Ai comuni?

SALVETTI (P.S.I.): Per me dichiaro subito che sono per l'estensione dell'incompatibilità; come consigliere sono parte in causa e proprio per questo non ho nessuna difficoltà. Però avrebbe dovuto avere la reversibilità accennata da Paris, che avendo già votato in Consiglio una legge comunale, avremmo dovuto fare la stessa osservazine. Siccome quella legge non ammette l'incompatibilità, in sede di Consiglio regionale si doveva dire che i consiglieri dell'Alto Adige erano incompatibili con la carica di consigliere regionale e provinciale. Non essendo stato detto, ed essendo quindi aperta la strada in Alto Adige, che uno possa essere contemporaneamente consigliere comunale e regionale, non credo si possano invertire le parti. Da questo punto di vista creeremmo realmente uno squilibrio che, sempre secondo me, non è accettabile. Per me sarebbe pacifico se fosse accettata l'incompatibiltà. Del resto il Consiglio comunale di Trento a ben 3 precedenti che ricordo, e lei è uno di quelli che nella prima seduta del Consiglio comunale, essendosi trovato nella duplice posizione di incompatibilità, ha dichiarato che optava proprio per questo ed è venuto un altro al suo posto; anche per il gruppo del partito comunista è successa la stessa cosa. Per me la surroga è implicito nella legge stessa: quando subentrano titoli e cause per le quali una persona non possa esercitare quella funzione, allora subentra il secondo in lista. Non sono dimissioni volontarie, ma coatte, perché avviene un fatto di incompatibilità. Questo nel giudizio di merito; ma d'altra parte per me vale la reciprocità: non avendolo ammesso nell'Alto Adige, non vedo perché debba valere per noi. Come simpatia personale ho tanto poca voglia della doppia figura, che acceterei le dimissioni per incompatibilità subito.

PRESIDENTE: Se nessuno domanda la parola leggo l'emendamento. E proposto un emendamento aggiuntivo alla lettera « e » dell'articolo 13: (legge).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Siamo già in votazione!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): No, non siamo in votazione. Devo votare contro questo emendamento. Anzitutto per coerenza con la legge nazionale. Legge nazionale che consente che un deputato sia tale pur essendo sindaco, per esempio, di una città della Repubblica; non so se abbiamo casi nella nostra Regione, ma è certo che il deputato sindaco dovrà trattenersi lontano dal suo comune 200 giorni all'anno, e non so come possa svolgere l'attività di sindaco, a meno di non affidarla...

CAMINITI (P.S.I.): Il Sindaco di Rovereto!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): ...ad altri! Già, a Rovereto, non ci pensavo neanche! La legge nazionale consente che questo sindaco, che non compie il suo dovere, (è impos-

sibile, non può compierlo stando distante dalla sua città quale deputato) sia anche consigliere regionale, e noi non lo vogliamo consentire; e tanto più, come ripeto, che è in contrasto con la legge dello Stato, quella legge là. Come non vedo l'incompatibilità del consigliere regionale ad essere deputato al Parlamento: la legge nazionale prevede anche questo. Non posso accettare questo emendamento, e voterò contro.

ERCKERT (S.V.P.): Quando è stato votato questo articolo, in commissione c'è stata una discussione di almeno mezza giornata solo per questa cosa. E siamo arrivati al punto di escludere solo il sindaco e gli Assessori, che sono quegli organi che effettivamente sono sempre in contrasto con la Giunta provinciale. L'articolo 16 della legge elettorale per il Consiglio provinciale di Bolzano dice: « Coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da una della province di Trento e di Bolzano, ovvero da enti istituiti o aziende da essere direttamente dipendenti, ove siano eletti consiglieri regionali sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato». Allora abbiamo già fissato il nostro punto di vista: che solo i membri della Giunta provinciale e regionale non possono essere eletti come consiglieri comunali, quindi si crea un contrasto con una nostra propria legge che abbiamo approvato appena tre mesi fa. D'altro canto si va troppo avanti se si escludono in una provincia parecchie persone che possono essere consiglieri comunali e che saranno probabilmente i migliori elementi per essere eletti durante il loro impiego a Consiglieri regionali. Dove il consiglio regionale deve concedere delle supercontribuzioni, sarebbe l'unico caso dove si potrebbe parlare di una incompatibilità. Quindi io sono dell'opinione di non accettare quest'emendamento, di lasciare il testo come fu presentato dalla Commissione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): Anch'io, quando ho visto presentare questo emendamento, ho riflettuto, perché a noi, che non abbiamo partecipato alle sedute della Commissione, arriva nuovo. E anch'io vedevo un solo caso nel quale veramente ci può essere un senso di disagio e forse un conflitto di coscienza nell'adempimento del dovere del consigliere comunale e del consigliere regionale che siano la stessa persona, ed è quello degli interventi in tema di supercontribuzioni. Perché al di fuori di questo, il consigliere regionale non ha nessun rapporto con l'amministrazione comunale. E quindi anch'io questo emendamento francamente non lo vorrei, e non lo voterò, ma soprattutto per un'altra ragione: guardate, quì noi stiamo trattando del diritto soggettivo pubblico del cittadino ad adempiere una funzione importantissima, che è quella di consigliere. Diritto soggettivo pubblico che non va toccato che nei limiti precisi in cui, secondo me, la legge nazionale lo consente. Al di là di questi limiti, temo che si possa dire che noi non abbiamo competenza, perché noi non regoliamo la materia elettorale come tale. Andiamo così proprio a incidere nel diritto del cittadino, nella libertà del cittadino ad adempiere determinate funzioni nella libertà dell'elettore nell'eleggere quel tale cittadino e preporlo a determinate funzioni. Io mi scosterei il meno che possibile, in questa materia, dai concetti della legge nazionale, perché temerei, domani l'obiezione che, del resto in questo stesso Consiglio avevo sollevato quando discutemmo la proposta di legge di Cristoforetti. Dissi (mi ricordo esattamente): guardate, io ho dubbi sulla possibilità di innovare il diritto nazionale in questa materia. Per questa ragione oggi non voterò in favore dell'emendamento proposto.

SCOTONI (P.C.I.): Sono stato invece precedentemente favorevole a questa proposta e lo sono ancora. In commissione era stata accettata inizialmente questa formulazione, poi subentrò la legge per le elezioni dei comuni della provincia di Bolzano; e allora, quando ci riunimmo ad elezione avvenuta, sembrò non opportuno come Commissione proporre un qualchecosa che poteva sembrare in disarmonia con la legge precedentemente approvata. Oggi il Consiglio è sempre sovrano di modificare quello che precedentemente aveva stabilito. Io lo voterò anche oltre che per gli argomenti che sono stati detti precedentemente dai sostenitori di questa tesi, per una altra questione: se noi limitiamo l'incompatibiltà ai sindaci, ai membri della Giunta comunale e ai membri della Giunta regionale, veniamo in sostanza a creare due classi di consiglieri comunali: alcuni che possono diventare sindaci e assessori, altri che non possono diventare né sindaci né assessori. E altrettanto per il Consiglio regionale. E questo non mi sembra che sia un sistema che va. E perciò io dico: o addirittura si ammettano i sindaci, cosa che mi sembrerebbe enorme, oppure arrivare anche all'esclusione dei consiglieri comunali. Per quanto riguarda i diritti dei cittadini, certo che la questione si può porre. Vorrei però osservare che, in un articolo apparso non più di una settimana fa su un giornale di Torino, Don Sturzo sosteneva addirittura che queste incompatibilità in sede comunale dovessero essere lasciate decidere dai singoli Consigli comunali, perché questi si autodisciplinassero e decidessero in materia. Sarà forse una tesi eccessiva, io la cito semplicemente, per cercare di dimostrare come vi sia, anche da parte di persone che trattano abbastanza frequentemente gli argomenti costituzionali amministrativi, l'opinione, la convinzione che addirittura si possa consentire persino ai singoli consigli comunali — e quindi con molto più buona ragione ai Consigli regionali — di decidere le cause di incompatibilità per i propri membri.

(Ore 17 - Assume la Presidenza il dottor Magnago).

BANAL (D.C.): Dopo aver sentito la discussione sull'emendamento proposto e le dichiarazioni del Presidente, noi ritiriamo l'emendamento.

PARIS (P.S.U.): Ossequi massimo!

SCOTONI (P.C.I.): Poteva dirlo prima! (Ilarità).

PRESIDENTE: C'è un nuovo emendamento presentato all'articolo 13, a firma dell'assessore Negri, Odorizzi e Girardi, (legge).

«Es wird vorgeschlagen, nach dem Punkt «a» des Artikel 13 einen Punk «b» zu schaften, der folgende Personen als unvereinbar bezeichnet: «Richter des Verfassungsgerichtshofes». Diese sind weiter oben dem Artikel 12 entnommen worden und fallen nun unter Artikel 13, Punkt «b», während der frühere Punkt «b» Punkt «c» wird und Punkt «c» Punkt «d».

Pongo ai voti l'emendamento presentato dalla Giunta, cioè fare al punto « b »: giudici della Corte costituzionale », il rimanente rimane immutato. Chi è d'accordo alzi la mano. Approvato, con due astensioni.

Metto ai voti tutto l'articolo 13; chi è d'accordo alzi la mano. Approvato, con un voto contrario ed uno astenuto.

Articolo 14 (legge). Consigliere Caproni, che cosa desidera sapere?

CAPRONI (P.P.T.T.): Perché eccettuati gli onorari ?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Mayr dice che gli onorari non sono pericolosi.

CAPRONI (P.P.T.T.): Esercitano le funzioni di consoli e diplomatici di un Governo estero e dovrebbero essere esclusi, secondo me.

PRESIDENTE: Vorrei sapere se i diplomatici consoli onorari, sono cittadini esteri o italiani.

CONSIGLIERE: Se sono cittadini esteri non possono essere eletti!

PARIS (P.S.U.): Possono essere cittadini italiani incaricati da un Governo.

PRESIDENTE: Ed in quel caso possono essere eletti?

PARIS (P.S.U.): Possono candidare!

PRESIDENTE: Altre osservazioni sull'articolo 14 e sull'emendamento? Pongo ai voti l'articolo 14. Approvato all'unanimità.

Passiamo all'articolo 15 con l'emendamento presentato dalla Giunta: il capoverso secondo, lettera « a » e « b », devono suonare (legge).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo domandare brevemente la parola sulla lettera « a ». Dice l'Assessore, con il suo emendamento: « hanno maneggio di denaro e non ne hanno ancora reso conto ».

CAMINITI (P.S.I.): È la formulazione della legge nazionale, ma si può aggiungere.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): «e», non «o».

CAMINITI (P.S.I.): No, «o».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Prendendola letteralmente è un controsenso. Scusate, se lo hanno — cade la seconda proposizione « e non ne hanno ancora reso conto ». Perché chi ha maneggio di denaro, renda conto o non ne renda conto, ha maneggio di denaro, quindi: « e non ne hanno reso conto » oppure: « avendolo avuto (il maneggio) non ne hanno reso conto ». Ma meglio: « e non ne hanno reso conto ». Cerchiamo di insegnare l'italiano anche ai singoli legislatori della legge nazionale: « o, avendolo avuto, non ne hanno ancora reso conto ».

PRESIDENTE: Allora emendiamo l'emendamento proposto, ed invece di dire « e non ne hanno reso il conto », diciamo « avendolo avuto, non ne hanno ancora reso conto ».

CAMINITI (P.S.I.): È più chiaro!

PRESIDENTE: Ed allora aggiungiamo questo: « ed avendo avuto ». Altri che chiedono la parola? Se non ci sono richieste sull'emendamento, si vota il primo emendamento. Un altro emendamento di Cristoforetti: dopo le parole « per tutta la durata del loro mandato », aggiungere « senza assegni », cioè: (legge); « salvo la facoltà di opzione per l'emoluzione più elevato ».

CAMINITI (P.S.I.): Mi sorprende che proprio l'onorevole Paris abbia presentato questo emendamento, quando lui, che è stato al Parlamento, conosce — credo per lo meno quanto me — il contenuto dell'articolo 63 della legge elettorale nazionale che dice: « gli impiegati dello Stato e di altre amministrazioni, nonché i dipendenti degli Enti e Istituti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del loro mandato, secondo le norme in vigore ». È una cosa diversa da quella che ha chiesto l'onorevole Paris, e non vedo perché, nei confronti dei Consiglieri regionali, si debba fare un trattamento peggiore di quello che venne fatto nei confroti degli impiegati dello Stato che diventano deputati. Sarebbe una somma ingiustizia e non sarebbe certamente produttivo per nessuno. Ma vorrei aggiungere un'altra cosa: che l'articolo 63, in relazione ai principi fondamentali espressi nella Costituzione, cioè principi che sono rappresentati dall'intenzione di rendere più larga possibile la partecipazione alla vita pubblica e d'altro canto di non mettere in difficoltà quelli che appartengono alle classi meno abbienti quando intendono partecipare alla vita pubblica — l'articolo 63 dice che il collocamento in congedo straordinario è fatto su richiesta del deputato eletto.

PARIS (P.S.U.): Per me si tratta di una questione di moralità pubblica, cioè di consentire la più larga partecipazione, proprio ai meno abbienti, alla vita pubblica; non posso capire perché un deputato che esercita la propria professione, e quindi deve abbandonarla, oppure lavora presso un'azienda privata, debba avere la sola indennità consiliare, mentre colui che dipende da amministrazioni dello Stato o parastatali ecc. debba avere due indennità.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Tu offendi lo statuto.

PARIS (P.S.U.): Non c'è mica tanta libertà, perché un dipendente della Regione o di un Ente pubblico dovrebbe assommare lo stipendio all'indennità di consigliere. Bene, è un'ingiustizia, non nel riguardo di colui che prende i due stipendi, ma nei confronti di quel consigliere che ne riceve uno solo, e che è chiamato a svolgere le stesse funzioni: a parità di prestazioni dovrebbe corrispondere parità di compensi. Io vorrei vedere, caro Caminiti, se domani venisse in discussione di nuovo la questione di un aumento di indennità, quale sarebbe il comportamento di coloro che vivono della sola indennità consiliare, e di coloro che invece godono anche di un'indennità extraconsiliare, professionale, perché si trovano nella fortunata situazione di lavorare presso Amministrazioni pubbliche. Io vi domando se c'è parità di trattamento in questo caso. Per me tutti i consiglieri dovrebbero essere posti sullo stesso piano, e non creare questi eletti dal lato del portafoglio (perché fortunatamente dipendono da una amministrazione pubblica) e costringere invece gli altri, dipendenti da un'amministrazione privata, a vivere in una situazione diversa. Ci sarebbe poi ben altro da dire; ci sono degli Istituti — e quelli vorrei vederli messi in questa legge — per esempio la Cassa di Risparmio di Trento, questa grande e disgraziata istituzione per il Trentino, (disgraziata, signor Presidente, perché fa dei finanziamenti all'industria cinematografica di Roma, quando manca tanto capitale qui da noi). Non divento rosso quando dico una cosa simile. Istituzione disgraziatissima, che limita i diritti ai propri dipendenti (e non credo che lì ci siano proprio soltanto degli incapaci, ci saranno degli uomini con pregi e difetti come dappertutto); perché è accaduto che un cittadino di Trento, nominato nel Consiglio comunale, si è visto arrivare una

comunicazione che gli vietava quest'incarico (comunque, questo è un argomento fuori strada per quanto riguarda questo articolo). Io ho proposto ciò, spinto proprio dal desiderio di vedere tutti i consiglieri nelle medesime condizioni.

CAMINITI (P.S.I.): Prima avevo chiesto io la parola, segretario! Volevo ricordare all'onorevole Paris che forse non è stato ancora chiaro nel concetto da lui espresso, che per coloro i quali dipendono dall'amministrazione privata non c'è nessun obbligo di collocamento in congedo straordinario. Infatti l'articolo 16 si riferisce soltanto a coloro che prestano servizio in qualità di impiegati o salariati presso la pubblica amministrazione, e non presso quella privata. Per quest'ultima esiste il principio costituzionale, che ho già rammentato discutendo questa legge, per il quale tutti i cittadini hanno il diritto alla conservazione del posto e ad avere il tempo libero per lo svolgimento delle mansioni di pubblico interesse a cui vengono chiamati attraverso la vita democratica. Quindi sono due cose distinte, e la questione degli impiegati dell'amministrazione privata o delle aziende private, non entra nel merito della legge che stiamo discutendo. Vorrei ricordare all'onorevole Paris che i professionisti, come per esempio i medici, gli avvocati, ecc. continuano la loro professione, pur essendo consiglieri regionali o deputati, e continuano a guadagnare, così come l'onorevole Paris non ha certamente cessato di gestire la « Saturnia » pur essendo consigliere regionale. E questa parità che egli chiede, francamente non so su quale base era progettata. Perché lo avrei capito se l'onorevole Paris avesse fatto soltanto il consigliere regionale, ma egli è anche proprietario di una ditta per la quale nessuno gli ha chiesto di

presentare le dimissioni, perché sarebbe una ingiustizia. Vorrei poi chiedere all'onorevole Paris se ha dimenticato che i partiti, purtroppo, almeno quello al quale apparteneva lui e al quale appartengo anch'io, si tengono su con le nostre indennità. Io non so se egli non le paga più. Ma tengo presente che le indennità dei parlamentari e dei consiglieri (e qui voglio includere tutti i partiti) servono in grandissima parte per tenere il piede nei partiti stessi. E poi servono per altre spese che il consigliere regionale deve fare in funzione della sua qualità di consigliere regionale. È tempo di finirla di impostare le questioni sul termine di persone che devono vivere con l'indennità di consigliere regionale. Non è questa l'impostazione che noi dobbiamo fare. L'impostazione è un'altra: il cittadino deve vivere col suo lavoro; l'indennità di consigliere regionale è una cosa che va valutata su un piano diverso e che serve ad altri scopi, non a quello della vita del consigliere regionale. E allora, se è vero che il cittadino vive anche quando è consigliere regionale, del suo lavoro, è anche altrettanto vero che gli è garantito non soltanto il posto, ma anche quello che egli si guadagna col proprio lavoro. Concludendo trovo che non ci sono ragioni, né di ordine morale né di ordine giuridico, per poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Paris.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Errare humanum est, perseverare tamen diabolicum. Io ho commesso l'errore di mettere la mia firma sotto questo emendamento. Vedo che le intenzioni ora espresse dal consigliere Paris vanno oltre quelle che erano le mie intenzioni con la firma che apponevo. Volevamo solo dire: che un impiegato della Provincia, che deve essere anche consigliere provinciale,

conservi lo stipendio non è giusto, perché domani potrebbe, attraverso quello stipendio, sentirsi asservito a quella Giunta provinciale che lo paga. Ma se Paris comincia a tirar in ballo le esigue indennità parlamentari, io non posso più seguirlo sulla sua strada. D'altra parte, pur condividendo la tesi di Caminiti, apprendo ora con sorpresa che l'indennità dei parlamentari serve in parte per mantenere i partiti, ed allora io elevo da questo mio banco di piccolo consigliere regionale, una protesta verso il Parlamento che ha aumentato l'indennità parlamentare, perché se domani quelli di sinistra o dei partiti estremisti danno la propria indennità al loro partito per organizzare un'azione contro lo Stato, fanno opera contro lo Stato, cioè i soldi dello Stato servono ai partiti per organizzarsi contro lo Stato. È una roba da matti, addirittura! Io sono stato in un partito, ma il partito non mi ha mai chiesto di versare quote della mia indennità: ho versato io qualche cosa, di mia volontà. Pensate: è assurdo che domani il partito comunista, con i soldi dei democristiani (perché è il Governo che rappresenta la Nazione) organizza degli scioperi e delle attività contro il Governo stesso. È una roba anormale! D'altra parte, io credo piuttosto che l'indennità parlamentare sia stata elevata considerando che il professionista, per esempio l'avvocato che abbandona per lungo tempo il suo studio - prendiamo per esempio il piccolo avvocato Rosa — è assurdo pensare che l'avvocato assommi le due indennità, perché nelle ore che manca dal suo studio perderà dei clienti, dei guadagni. Quindi l'indennità parlamentare è elevata per permettere a questi deputati di abbandonare parte delle loro attività professionali e di essere compensati della perdita che da ciò loro deriva. Ma non la tesi svolta dall'onorevole Paris, che non mi permette più di perseverare nel mio errore. Quindi ritiro la mia firma. Prego qualcun altro di volerla mettere per conto suo, altrimenti l'emendamento non può essere discusso.

DEFANT (A.S.A.R.): Non posso certamente ritirare la firma. L'onorevole Paris è partito certamente dall'esperienza fatta in questa sede. Che cosa ha visto l'onoreve Paris? Ha visto che ci sono dei consiglieri che sono dei liberi professionisti, i quali evidentemente, anche se non figurano nella Giunta, per qualche ora del giorno abbandonano la loro professione, E per il libero professionista abbandonare la sua professione, sia pure per qualche ora, è una perdita molto grave che noi non possiamo nemmeno valutare: può essere una perdita di 1 milione, 2 milioni, non lo sappiamo. Ha visto un'altra cosa: che vi sono dei dipendenti dello Stato che, accanto agli emolumenti, alle indennità consiliari, hanno quello che ricevono dallo Stato. Nessuna obiezione, non è l'invidia che parla in me, ma una valutazione fredda e precisa della situazione. Poi vi sono gli artigiani, operai, ecc., e nelle ditte private si sa come si agisce.

Se io avessi una ditta privata, va bene, potrei ammirare il mio dipendente che fa il politico, ma se mi trovo nella situazione di poterlo rimunerare, di poterlo stipendiare; d'altra parte, se lui figura in un partito che è opposto alle mie idee politiche, e sono costretto a rimuneralo? Ora l'onorevole Paris è partito da un concetto che io trovo giustissimo. Pure dice qui — non parlo per me, io non sono direttore di uno stabilimento industriale — ci sono coloro che si trovano in questa o in quella situazione, i quali devono subire l'orientamento degli altri che sono già in qualche modo soddisfatti nelle loro esi-

genze personali o familiari. L'osservazione fatta da Caminiti che i professionisti deputati non compiano interamente il loro dovere, sarà vera, ma non la posso approvare.

CAMINITI (P.S.I.): Non ho detto questo.

DEFANT (A.S.A.R.): Il deputato deve fare il deputato, deve fare il suo compito!

CAMINITI (P.S.I.): Non ho detto questo!

DEFANT (A.S.A.R.): Dice: « esercita contemporaneamente il mandato di deputato e la sua professione ». Per me il deputato è deputato, e deve rimanere tale. Se occasionalmente esercita la sua professione in qualità di consulente, è un'altra questione, ma la sua funzione principale è quella di deputato, e dobbiamo assolutamente prevedere in che condizioni si troverà questo professionista, questo dipendente privato, alla fine di 4, 5, 6 anni. Ha citato adesso l'avvocato Rosa, ma ci sono molti altri che si trovano nella situazione di dover abbandonare costantemente la loro attività, il minimo che loro può capitare è quello di vedere diminuita la loro clientela. Ora, quei consiglieri regionali, rispettivamente quei deputati, comprenderanno la situazione dei loro colleghi che si trovano in ben altra situazione? È questa l'esperienza che abbiamo fatto qui. Ed è da qui che è partito l'onorevole Paris, e qui lo devo appoggiare, perché la stessa esperienza l'ho fatta anch'io. Anzi io dico francamente, l'ho sempre sostenuto, se noi vogliamo degli elementi capaci, specialmente dei liberi professionisti, dobbiamo dare loro anche un incitamento finanziario. Lo sostengo e lo sosterrò sempre, perché questo è uno degli elementi fondamentali della democrazia.

Dobbiamo sostenerli anche finanziariamente, perché questo è il maggiore incoraggiamento che noi possiamo dare, ed è per questo che ho accettato la proposta dell'onorevole Paris.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola al consigliere Toma vorrei dire che se il consigliere Cristoforetti ritira la sua firma l'emendamento ha due firme sole e perciò è inutile discutere su un emendamento che ha solo due firme e non è più valido. È valido adesso perché c'è la terza firma. Ha chiesto la parola il consigliere Toma.

TOMA (IND.): Ho chiesto la parola per il fatto che in questa questione di collocamento in congedo straordinario io sono parte in causa, e quindi credo di poter dare un responso molto più esatto dei consiglieri che mi hanno preceduto. Anzitutto l'applicazione dell'articolo 63, esteso per analogia dalla Camera dei deputati anche alla Regione, prevede già da parte dello Stato la perdita di tutte le indennità di presenza, indennità di carovita, gratifica annuale e tutte le altre indennità previste per i funzionari che sono in servizio effettivo. Praticamente quindi si tratta del puro e semplice stipendio (e chi conosce le tariffe degli emolumenti dello Stato vigenti in materia di stipendio, sa che cosa significa). Ora lo Stato già si premunisce nell'ammettere di eleggere a consigliere regionale anche quelli i quali hanno un'occupazione statale o in Enti parastatali o similari, perché, ripeto, oltre a trattenere l'indennità di presenza, trattiene già moltissime altre voci che invece vengono corrisposte quando il funzionario è in servizio; di modo ché praticamente si può considerare l'emolumento elargito mensilmente dallo Stato una vera e propria integrazione, e, analoga-

mente, l'emolumento modesto elargito dalla Regione una vera e propria integrazione all'attività esplicata dal Consigliere regionale. Naturalmene bisogna precisare la questione anche degli emolumenti in questi termini ben chiari, perché non si creda che su richiesta del funzionario le singole amministrazioni, da cui esso dipende, lo collochino in congedo straordinario per tutta la durata del mandato politico. Ora io concludo: non si tratta qui di far percepire due emolumenti ai funzionari, ma semplicemente un'integrazione che io credo più che legittima, perché anche colui che esplica un'attività qualsiasi in un'azienda privata o in un'altra amministrazione, sia pure di carattere privato, evidentemente continua ad esercitare la sua professione, anche se naturalmente la carica di consigliere regionale viene esplicata nei limiti delle sue attribuzioni mentre il funzionario che è collocato in congedo straordinario, per tutto il mandato politico è chiaro che è talmente legato alla Regione che non può esercitare che quella attività e non altra. Quindi, in questo caso sarebbe da considerarsi che i funzionari fossero collocati in congedo per 4 anni, perché veramente la loro attività sia svolta a vantaggio della Regione, e praticamente lo vediamo; mentre altri, anziché fare il consigliere regionale, possono dedicare gran parte della propria attività ad altre mansioni ed altre occupazioni. Concludo quindi, naturalmente non aderendo alla proposta del consigliere Paris, ed accettando invece la disposizione dell'articolo 16 così com'è stato redatto.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola comunico che è stato presentato un altro emendamento che dice: « ove siano eletti consiglieri regionali sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato ». Si pro-

pone questa dizione: « che siano eletti consiglieri regionali sono collocati, ove lo richiedano, in congedo straordinario per tutta la durata del mandato secondo le norme in vigore ». Firmato Caminiti, Toma e Balista.

PARIS (P.S.U.): Quali sono le norme in vigore?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Il consigliere Paris ha toccato in modo poco felice un tasto infelicissimo: quello degli impiegati dello Stato. Anzitutto mi permetto di far osservare al consigliere Toma che se è parte in causa lui e può dare una spiegazione molto più esatta, non meno in causa di lui lo sono io; anzi ricordo al consigliere Toma che, dietro incarico del Presidente del Consiglio d'allora, mi sono recato a Roma alla Presidenza del Consiglio ed è stato così possibile ottenere che non venisse accettata la tesi di quel Provveditore agli Studi che voleva privare i suoi dipendenti, insegnanti, del puro stipendio. Ho detto tasto infelicissimo toccato in modo poco felice, perché dobbiamo ricordare che il nostro non è uno Stato amministrativo come l'avrebbe voluto il placido uomo dal monocolo, ma è uno Stato squisitamente politico. Quindi un impiegato statale corre incontro a dei rischi anche politici, perché se al Parlamento si mettesse nettamente contro colui che domani può essere il Ministro della sua amministrazione, quando non sarà più deputato corre il rischio di vedersi danneggiato in quella che è la sua carriera, la carriera che domani procurerà molti vantaggi anche alla sua famiglia. Quindi è giusto che sia compensato di questa perdita che potrà avere domani. Ora io ritengo che l'impiegato dello Stato, il quale, come ha giustamente detto Toma, ci rimette molto del suo stipendio (tante volte

viene ad essere privato di metà circa, perché oggi lo stipendio puro è molto esiguo, che elevano lo stipendio sono le indennità giornaliere e di presenza, ecc.) non si può prendere come esempio. D'altra parte, se c'è già una legge dello Stato per la quale il deputato conserva il puro stipendio, pur avendo le indennità di deputato, è chiaro che a somiglianza di questo lo può conservare anche il consigliere regionale. E noi non possiamo danneggiare gli altri.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ho posto la firma all'emendamento del consigliere Paris per completare le tre firme dopo il ritiro di Cristoforetti.

CAMINITI (P.S.I.): Una volta tanto in contrario.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): È giusto che da dove scappo io venga lui, e viceversa.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ritengo giusto l'emendamento, in quanto, proprio in occasione della discussione stessa sull'indennità di carica di consigliere regionale, si è detto che il consigliere regionale deve poter degnamente assolvere il suo compito, e quindi deve essere liberato dagli altri impegni.

CAMINITI (P.S.I.): Al compito di Consigliere regionale, non a vivere!

BALISTA (D.C.): È questione di intendersi!

BENEDIKTER (S.V.P.): Ed allora si è ritenuto di portare l'assegnamento ad un ammontare che tenga conto di questo punto di vista, e si è tenuto conto anche di questo principio costituzionale per il quale ogni cittadino,

anche se povero, deve poter essere eletto ad una carica politica e quindi assolverla.

CAMINITI (P.S.I.): Villa Brigl a voi non prende niente? Beati voi.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ora c'è una differenza tra questo principio come è affermato nella costituzione e l'osservanza di questo principio, e quest'altra prassi che sembra esistere almeno per determinati rami, nell'amministrazione statale e non per l'amministrazione degli altri Enti pubblici, nei quali l'eletto a Consigliere regionale viene a percepire poi una doppia retribuzione, e non solo lo stipendio puro e semplice, ma anche le varie indennità, salvo quella di presenza. E gli stipendi, dopo l'ultimo aumento, non sono più così esigui, sono stati elevati del 40%. Ouindi, secondo me è giusta questa proposta, nel senso che, come allora è stato osservato da chi era contrario all'aumento della indennità di carica per i consiglieri regionali, questa elezione deve essere considerata sotto il lume dell'assolvimento di una carica politica che deve essere reso possibile a tutti, evitando però che questo mandato politico sia un affare vero e proprio per chi si trova in determinate condizioni. Quindi bisogna tener conto del'uno e dell'altro punto di vista, e, mentre ho appoggiato a sua volta la richiesta di aumento per l'indennità di carica in linea generale per tutti i consiglieri, così in questo caso dico che non mi sembra giusto che lo Stato, un Ente pubblico, debba rimunerare un impiegato che, conservando il posto, ha cessato di esercitare le sue funzioni.

PARIS (P.S.U.): Tutta la discussione che è seguita al mio emendamento mi ha convinto della bontà dell'emendamento stesso. Non è che io parli per invidia, perché non sono impiegato statale, o perché non sono impiegato della Regione o di un Ente pari, ecc.; mi pongo nelle condizioni di colui che deve lasciare il suo lavoro ed avere uno stipendio minore di quell'altro. Io vorrei vedere che cosa accadrà a Ropelato per esempio, io vorrei sentire da Samuelli che diminuzioni ha già avuto nel suo stipendio, o, se voleste, vi potrei dire anche le diminuzioni che ho avuto io. Ora perché ci deve essere questa sperequazione? Arriveremo alla sperequazione se poniamo tutti sullo stesso livello, in quanto tutti hanno bisogno di quel tanto che è necessario per vivere e di quel tanto che purtroppo i partiti a giusta ragione pretendono da chi svolge questo mandato, e che questi anche per una missione, sentono il dovere di dare come contributo. Perché diceva benissimo il consigliere Benedikter — che ringrazio di aver integrato l'emendamento con la sua firma — ricordando ciò che era avvenuto qui quando si è trattato di discutere la richiesta di aumento dell'indennità. C'è chi ne ha bisogno e c'è chi bisogno non ne ha, e certamente ne aveva bisogno meno colui che gode dell'indennità e dello stipendio. Quindi io vedo una sperequazione, ed è appunto questa sperequazione che il mio emendamento tende a eliminare.

PRESIDENTE: L'articolo 16 è in discussione, e Lei forse ha frainteso. Ha parlato di impiegati dello Stato che ora non c'entra.

PARIS (P.S.U.): Quello non c'entra!

PRESIDENTE: Si parla solo di coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione (legge). Non c'entrano gli uffici statali ecc. Lì non possiamo prescrivere nulla perché ci sono le norme in vigore. Si tratta di questi specifici Enti. C'è anche un emenda-

mento Caminiti, che è successivo, ed è comunque bene che i consiglieri conoscano anche questo. Allora prima va ai voti l'emendamento Paris, Defant e Benedikter, che aggiunge dopo la parola « mandato », l'ultima parola dell'articolo 16, le parole: « senza assegni, salva la facoltà di opzione per l'emolumento più elevato ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Es wird über einen Zusatzantrag zum Artikel 16 abgestimmt, mit folgendem Wortlaut: « ohne Bezüge, mit dem Vorbehalt, daß er für die höhere Besoldung optieren kann ».

PRESIDENTE: Wenn ein Angestellter, der ein Gehalt von der Region oder von der Provinz, sei es nun Trient oder Bozen, oder ein Gehalt von Körperschaften bezieht, die direkt von der Region abhängig sind oder von der Region kontinuierlich mit Zuschüssen bedacht werden, wenn ein solcher Angestellter Regionalrat wird, dann hat er kein Recht auf das Gehalt, das er als Regionalrat oder auch als Regionalassessor hat. Seinen Posten behält er natürlich bei, er ist also in « congedo straordinario », d.h. er wird beurlaubt, kann das Gehalt weiterbeziehen, das er bis jetzt gehabt hat, ohne jedoch eine Entschädigung oder ein fixes Gehalt als Regionalrat zu bekommen; oder aber er optiert für das eine oder das andere, d.h. er kann auch für das Gehalt eines Regionalrates oder eines Assessors (wenn er Assessor ist) optieren, verzichtet hiermit jedoch auf sein früheres Gehalt. Oder er behält letzteres und verzichtet auf sein Gehalt als Regionalrat. Dies betrifft allerdings immer nur Angestellte, die im Artikel 16 vorgesehen sind.

von PRETZ: Ich stimme gegen den Artikel, weil ich glaube, daß es ohne weiteres möglich ist, daß ein Angestellter, der im Artikel 16 vorgesehen ist und zum Regionalrat ernannt wird, seine früheren Funktionen weiterhin ausüben kann, sofern er nicht Mitglied der Regionalausschusses ist. Dort ist er hauptamtlich beschäftigt. Wenn er aber nur Regionalrat ist, so kann er seine früheren Funktionen beibehalten, glaube ich. Wenn er dies nicht tun kann, dann wird er wahrscheinlich von diesem Amt nicht nur vorübergehend beurlaubt werden, sondern es wird ihm gekündigt werden. Aber wenn ihm gekündigt wird, dann hat er selbstverständlich keinen Anspruch mehr auf eine Entlohnung für seine frühere Tätigkeit.

PRESIDENTE: Es steht schon im Artikel 16, daß derjenige, der zum Regionalrat ernannt wird, in « congedo straordinario » gesetzt wird, also arbeitet er von Amts wegen nicht mehr in diesem Amt. (Rivolgendosi a Pretz): So, dann sind Sie also nicht nur gegen den Artikel als solchen?

von PRETZ: . . . der hauptberufliche Regionalrat ist in dem Falle noch in der Lage, irgendetwas zu tun, nicht wahr. Wenn er natürlich im Ausschuß ist, hat er keine Zeit dazu. Es gibt deren viele unter uns; z. B. ich selbst, ich habe Zeit, neben dem Regionalausschuß noch etwas zu tun; wenn ich dies nun in einem Amt tue, das von der Provinz oder von der Region abhängt, so habe ich selbstverständlich auch das Recht, etwas dafür zu bekommen, außer meinen Diäten als Regionalrat.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il consigliere Pretz ha detto che ritiene in se e per se la disposizione dell'articolo 16, a prescindere dall'emendamento, non giusta, in quanto crede possibile che un impiegato, un dipendente della Regione o delle Province, possa, qualora non diventi Assessore, continuare a svolgere le sue mansioni di impiegato ed in quanto continua a svolgere tali mansioni, abbia diritto anche di percepire il suo stipendio di impiegato più l'indennità di Consigliere. Se poi non potesse farlo essendo Assessore, o per altre ragioni, allora il dottor Pretz sarebbe contrario che continui a percepire gli assegni per l'una e l'altra carica.

(Jett möchte ich aber meinerseits darauf hinweisen, daß sich meiner Ansicht nach die Beibehaltung des Postens als Angestellter der Region oder der Provinz mit dem Posten eines Regionalabgeordneten, auch wenn es rein arbeitsmäßig möglich wäre, nicht vereinbar ist, da ich gleichzeitig als Angestellter in einer Körperschaft tätig bin, auf deren gesamte Geschäftführung ich als politischer Vertreter auch einen politischen Einfluß ausüben kann. Ich erachte dies nicht als vereinbar, dieses gleichzeitige Tätigsein als Angestellter und das Ausüben dieser politischen Vertretung. Etwas anderes ist, daß der Posten als solcher weiterhin erhalten bleiben muß.

SALVETTI (P.S.I.): Dopo aver sentita tutta la discussione, voto contro questo emendamento. Dò atto al consigliere Paris che il suo emendamento era partito da un criterio perequativo. Più che ci penso, più mi convinco che si va a commettere un atto di autentica sperequazione di fatto. Comunque, io capirei questa disputa se noi fossimo qui a discutere (o avesse già fatta la discussione l'attuale Consiglio, o la facesse il futuro) di portare le indennità consiliari a una tale misura per cui si debba constringere tutti i consiglieri a non occuparsi di altro. La nostra indennità, pur essendo anche aumentata, è pur sempre, se

vogliamo parlare concretamente, modestissima, di fronte ad un anche modesto ufficio statale o regionale, e le conclusioni di quell'emendamento, se accetto, sono queste: o praticamente nessuno di quegli impiegati si presenterà candidato, o, presentandosi in ipotesi, sarà eletto, ed allora evidentemente o deve dimettersi, e allora poiché avrà spesso obblighi di mandato che ridurranno la sua indennità consiliare in condizioni misere, praticamente dovrà soffrire la fame. Oppure resta in servizio, per avere il doppio stipendio e vivere un po' meglio, come ad alcuni colleghi è toccato di dover fare. Perché l'individuo assommi i due redditi, deve rimanere in un servizio concreto, permanente, ed allora noi avremo semplicemente consiglieri marginali e non consiglieri che danno totalmente quello che possono al Consiglio. Perciò io dico che lo capirei in altra forma, se si trattasse di aumentare fortemente, altrimenti no. Quanto poi alla Cassa di Risparmio od altri istituti noi sappiamo fare delle differenze. C'è un collega oggi assente, il quale ha dovuto rimanere in servizio. Ed ogni volta che sarà lontano deve avere tante di quelle cartelle in mano! In definitiva, con suo grave disagio politico, deve cercare di accordare il funzionamento del suo servizio con quelle che sono le sue desideratissime prestazioni consiliari. E può darsi che non riesca a fare di sua soddisfazione né l'uno né l'altro. La Cassa di Risparmio è stata citata, è stata criticata, ma è sempre quella: perché in definitiva, il trattamento che con questa proposta si intende far fare dallo Stato e dalla Regione, è lo stesso trattamento che la Cassa di Risparmio ha fatto ai suoi dipendenti. Effettivamente suona tanto come dire: o tu ti contenti delle indennità, o se no rimani in servizio; rimani in servizio e fai il consigliere come tu vuoi. Poi non accetto il distacco

vero e proprio tra Regione e Stato. Io sono proprio uno di quelli che — e ho avuto prima una lunga corrispondenza col mio Ministero — sono andato al Ministero e ho partato, superando le difficoltà che c'erano . . .

PRESIDENTE: Non c'entra il caso di scuola!

SALVETTI (P.S.I.): Ma è sempre quella!

PARIS (P.S.U.): Ma tu sei in servizio ancora!

SALVETTI (P.S.I.): Per una pura combinazione, perché avevo chiesto l'aspettativa e non me l'hanno data. Credo di non aver né colpa, né merito. Ad ogni modo io non vedo perché si debba essere più realisti del re. Se lo Stato, sia pure coi denti, è venuto fino a lì, perché proprio noi come Regione vogliamo essere più duri di quello che è lo Stato? Almeno stiamo sullo stesso terreno; e piuttosto pretendiamo che il consigliere, quando è consigliere, dedichi totalmente la sua attività ai suoi doveri, ed allora in qualche maniera bisognerà che ricavi le fonti della sua vita. Non gli basta lo stipendio solo, non gli basta neanche l'indennità sola; e così se le guadagna fuori, dove può; parlo di consigliere normale, semplice, perché se si va nel campo della Giunta e degli Assessorati, il problema cambia, perché allora si ammette che la sua totale dedicazione al compito assessorale sia compensata con quella che abbiamo creduto non di più che l'onesta indennità di Assessore. Ma per quanto riguarda il consigliere semplice, mettetevi nei casi concreti, e poi vedrete che con questa cancellazione della possibilità che lo Stato ammette, di uno stipendio base leggermente aumentato, mi pare che si voglia fare proprio i realisti più del re.

PRESIDENTE: Pongo in votazione questo emendamento: « sono collocati in congedo straordinario (legge l'emendamento).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Per dichiarazione di voto. Faccio un piccolo esempio,
per dire perché voto contro: se domani un
consigliere regionale impiegato non si presenta
mai alle sedute del Consiglio regionale, riceve egualmente il suo onorario mensile ed
è un cattivo consigliere. Votando questo emendamento favorevolmente, noi avremo domani
la possibilità che, di fronte a situazioni finanziarie aggravate, il consigliere dica: bene, io
faccio l'impiegato della Regione e non vado
mai in Consiglio, alla fine del mese mi prendo
i miei soldi . . .

PRESIDENTE: Non può fare l'impiegato della Regione: all'articolo 16, l'emendamento dice: « sono collocati in congedo straordinario ». Non può farlo!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Parlo sul secondo emendamento.

PRESIDENTE: Pongo ai voti quanto ho già preletto, che prevede all'articolo 16 di aggiungere queste parole (legge). Chi è d'accordo con questo emendamento prego alzi la mano: due astenuti; questo emendamento è respinto a maggioranza. C'è l'emendamento di Caminiti, Toma e Balista, di sostituire dopo la parola « ove », alla terza riga (legge).

CAMINITI (P.S.I.): Vorrei chiarire un momento il criterio ispiratore. Ho presentato questo emendamento unicamente perché mi sono riferito all'articolo 6 della legge elettorale nazionale, chi riguarda l'elezione dei deputati e prevede i casi in cui gli impiegati dello Stato o di Enti sovvenzionati dallo Stato

vengano eletti deputati nazionali. Per questi casi è previsto lo stesso trattamento, e ciò vale per l'inciso « ove lo richiedano » Per quanto concerne poi la questione del congedo straordinario, ritengo opportuno aggiungere « secondo le norme in vigore », perché si abbia una configurazione precisa di che cosa si intenda per congedo straordinario.

PRESIDENTE: Die letzten drei Zeilen des Artikels 16 würden fortfallen und durch folgende Zeilen ersetzt werden: «Die Angestellten und Beamten der Region oder der Provinz oder von Körperschaften, die von der Region oder von der Provinz abhängen, werden, wenn sie zu Regionalräten gewählt werden, beurlaubt, sofern sie es wünschen, und zwar für die ganze Zeit Ihres Mandates, nach den geltenden Bestimmungen.

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): Ho per compito, riservatomi nella distribuzione degli incarichi, la materia del personale. Forse un po' per questo mi dichiaro contrario alla proposta di emendamento. È vero che nella legge dello Stato è previsto questo, ma ogni problema ha le sue dimensioni: lo Stato è una grandissima cosa, la Regione è una cosa relativamente modesta. Come sarebbe possibile avere un impiegato consigliere regionale: in quale situazione verrebbe a trovarsi, quale situazione verrebbe a crearsi tra lui e gli altri colleghi, tra lui e l'Assessore? Io credo quindi che l'emendamento come tale non possa essere accolto. Piuttosto, leggendo questo articolo, io mi faccio promotore di un altro emendamento, per tema che la portata dell'espressione non vada al di là delle intenzioni della Commissione: cioè ad un certo punto si dice: « coloro che ricevono uno stipendio ecc., o da istituti e aziende da esse direttamente dipendenti » e fino qui mi pare che il ragionamento sia perfetto. Poi: « o sovvenzionati in via continuativa », e qui ho i miei dubbi che la cosa sia buona. Enti sovvenzionati, Istituti sovvenziodai comuni fino agli istituti di vario genere, di assistenza, di beneficienza, ecc. e le sovvenzioni sono le più varie: ce ne sono di quelle, per esempio, modestissime, quelle che anche se erogate non creano nessuna situazione di incompatibilità né tra l'Ente e la Regione e nemmeno tra l'impiegato dell'Ente e la Regione. Quindi io proporrei, perché la cosa domani non costituisca un'inutile difficoltà e non crei dei problemi che non abbiamo voluto suscitare con la disposizione, di sopprimere la frase: «o sovvenzionati in via continuativa». Si tratta di imporre il collocamento in congedo straordinario a quei consiglieri regionali che ricevono lo stipendio dalla Regione, dalle Province o da Enti ed Istituti da esse direttamente dipendenti. Questa è la portata, secondo me, precisa, esatta, e nell'ambito di applicazione ragionevole delle norme. Lo spingersi più in là può praticamente creare domani delle situazioni che non erano nella nostra intenzione.

PRESIDENTE: Prego di presentare un emendamento scritto.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Su che cosa? Su questo emendamento o la proposta da parte dell'avvocato Odorizzi per la soppressione delle parole « o sovvenzionati in via continuativa »?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Potrei addivenire ad accettare questa soluzione, qualora il Presidente della Giunta mi dica che come

Giunta accetta gli articoli aggiuntivi che ho presentato riguardo all'incompatibilità. In caso contrario no, perché se egli mi dice che vi sono degli Istituti o degli Enti che possono avere . piccole sovvenzioni, ce ne sono di quelli che possono avere grandi sovvenzioni: e Lei, egregio Presidente, sa che la situazione numerica della rappresentanza politica può anche mutare, e domani un determinato Presidente o Assessore (che non può essere Lei e nessuno dei presenti) potrebbe essere tratto a promettere ad un determinato consigliere, che interviene, una più larga sovvenzione per quell'Ente purché egli voti per esempio favorevolmente il problema della Provincia. Scusi, io vedo oltre, non parlo di questa Giunta; d'altra parte noi stiamo discutendo una legge per eleggere il prossimo Consiglio regionale, non questo. Quindi, per conto mio se un ente è sovvenzionato dalla Regione, uno che rappresenta questo Ente o è impiegato di questo Ente non è la persona più adatta per fare il consigliere regionale, perché è chiaro che lui ha l'obbligo di fedeltà verso questo Ente che lo paga, dal quale proviene, e l'obbligo di aiutarlo nei momenti difficili. Se ci fosse, per esempio, a Riva un'industria di disastrosa situazione, con un impiegato che è consigliere regionale, questo impiegato cercherà di avere dall'Assessore competente o dal Presidente della Giunta, una sovvenzione, e questa non è incompatibilità, perché questa sovvenzione può essere data esclusivamente attraverso l'intervento di un consigliere. Il signor Presidente Odorizzi non deve misurare gli uomini su sé stesso; i più possono essere peggiori, anche migliori forse, ma nessuno è perfetto, e quindi non talmente al di sopra di una corruzione morale da non dire: aiuto questo perché aiutando il suo Istituto, lui

voterà in favore di una legge o l'altra. Io la vedo così.

PRESIDENTE: Bisognerebbe cercare di concludere. Per questo articolo c'è l'emendamento di Caminiti che è già stato letto. Lo pongo in votazione e poi porrò in votazione la proposta Odorizzi.

CAMINITI (P.S.I.): Devo dare atto al Presidente Odorizzi che la sua osservazione circa l'inopportunità che un dipendente della Regione possa, ove lo pensi, rimanere dipendente della Regione e consigliere regionale, mi ha turbato. Devo dare atto all'avvocato Odorizzi che condivido in pieno la sua preoccupazione. Io ero partito da un concetto molto chiaro: tenersi il più vicino possibile alla legge nazionale; concetto e tesi che mi pare sono stati espressi anche dall'Assessore proponente e dal signor Presidente durante la discussione di tutta questa legge. Animato da questo desiderio, ho presentato questo emendamento. Poiché le considerazioni di Odorizzi mi hanno convinto, da parte mia ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE: L'emendamento è annullato perché ha solo due firme. Allora metto in votazione la proposta Odorizzi di cancellare le parole: « sovvenzionati in via continuativa ».

(Es kommt der Vorschlag Odorizzis zur Abstimmung, folgende Worte auszulassen: «Körperschaften, die ständig mit Zuschüssen bedacht werden ».

SALVETTI (P.S.I.): Voto contro per aver rifiutato prima l'emendamento Paris; volevo dire che la Regione o gli Enti annessi lasciavano andare in congedo e pagavano uno stipendio base. Io credo che il mantenimento in servizio di questi impiegati sia proprio incompatibile in linea di fatto (allargando un concetto or ora espresso dal Presidente). Io voglio che anche costoro, se la sovvenzione è continuativa, chiedano l'aspettativa e se ne vadano con un trattamento buono, e sarà tanto più autonomo lui e tanto meglio autonoma anche l'amministrazione. Perciò io lascerei il testo com'è.

PRESIDENTE: Pongo ai voti la proposta Odorizzi. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Due contrari, astenuti 5. La proposta è accolta. L'emendamento Caminiti è ritirato.

Pongo ai voti l'articolo 16. Chi è d'accordo ? 2 contrari e tre astenuti. Approvato a maggioranza.

La seduta è tolta, si riprende domani alle 9,15. Avverto che sabato non ci sarà seduta e decideremo domani mattina se nel pomeriggio verrà sospesa la seduta per dare occasione ai consiglieri di vedere l'arrivo del Giro d'Italia.

(Ore 18.15).